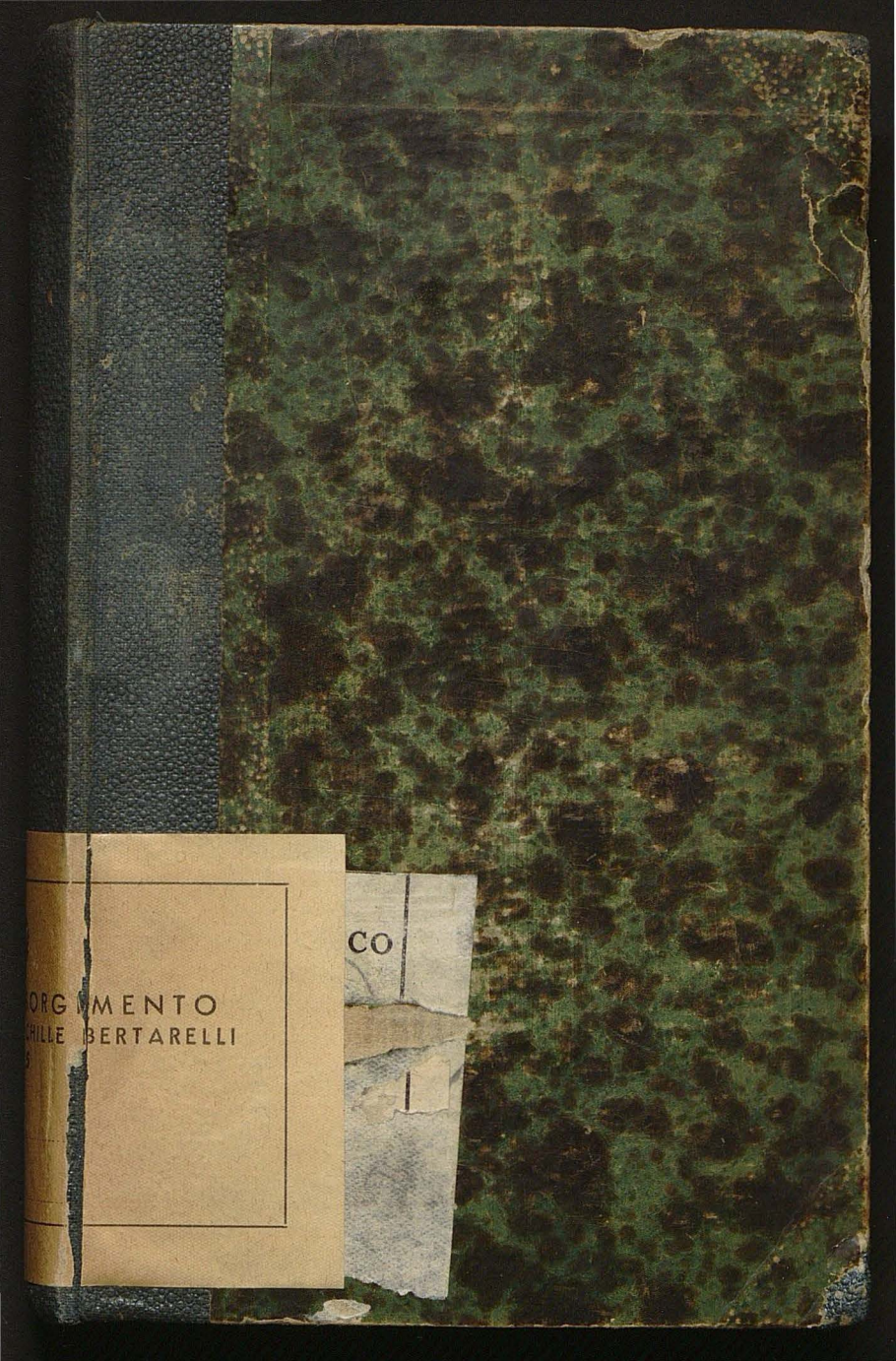
CO
ORGMENTO
HILLE BERTARELLI

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. I

49

I. 59

Vol. 9
49.

DEL REGIME
POLITICO
A TRIONFO
DELLA
RELIGIONE

In spiritu, et veritate oportet adorare.
Jo. Cap. IV. v. 24.

MILANO.
L'ANNO I. DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Trovasi presso Francesco Bolzani in Contrada di Santa Margherita all' insegna della Libertà.

IEIE 001841
N. INV. 305013
DER. I. 49

CENTRO DI STUDI TECNICI MILANO

A CHI LEGGE.

Punitis ingeniis gliscit authoritas.
Tacit. An. Lib. I.

Quest' Operetta doveva pubblicarsi sotto l'antico regime; ma che che ne sia della velatura con cui fu scritta, può per la sua sostanza interessare moltissimo anche ai giorni nostri; La Religione vi è trattata col massimo rispetto; ma vi si distinguono gli affetti del cuore in cui risiede, dai pregiudizi della superstizione e del bigotismo, che l'han deformata. L'amore, la fraternità, l'eguaglianza ne costituiscono la base, e i principj rivoluzionarj, che appena cominciavano a trapellarsi quando fu scritta, vi sono sviluppati all' eccellenza. Anzi il meglio si è che inteso principalmente l' Autore a far tacere i fanatici, e gl' intriganti, si è quasi sempre servito delle medesi-

me loro armi, non riferendosi che alle testimonianze de' Padri, e de' Concili, e alle stesse leggi ecclesiastico-politiche di Lombardia, emanate prima della rivoluzione, per cui obbligata l'iniquità a dover mentire a se medesima, scielse di seppellirlo nel 1793. in F..U.., e gli esemplari dell'opera furono ritirati, onde non vedessero la pubblica luce. Ma che? Le combinazioni che hanno donata la libertà all' Autore, n' hanno disserrati i libri, e già sono nelle nostre mani.

Animati dunque dal desiderio di sempre occuparci pel comun bene, ne li produciamo per la prima volta al Pubblico, sulla lusinga, che ci sarà grato d' aver sotterrata un' Opera, che essendo concatenata coi principi presenti, non può non interessare la stessa nostra Repubblica.

INTRODUZIONE.

La Lombardia, cioé a dire, quella Parte piú preziosa d' Italia, che fino ai tempi del Romano Impero richiamó per la ſua ſituazione, per la ſua amenitá; e per le ſue dovizie, la cura parziale d' un Vicario Pretorio, e che anzi gli ſteſſi Cesari ſpessissimo onorarono di loro presenza, risedendo con piacere in Milano sua antica Capitale: La Lombardia, io dico, ad' onta di tante prerogative, che l' anno ſempre affe-

zionata a' ſuoi Sovrani, ricorda niente meno, come tutte le altre Nazioni le ſue ritorte, i ſuoi disastri; e tanto piú profonda ne conserva la cicatrice, quantoché ſiccome l'altre unicamente cedettero alla varietá dei tempi, essa fù ſempre barbaramente lacerara da orrido fanatismo di Religione.

Qui non si rimonta alle antiche irruzioni, e barbarie dei Vandali, e dei Goti cui fú piú, e piú volte abbandonata dagli Imperatori di Costantinopoli suoi antichi Padroni, che invece di presiedere alla ſiccurezza, e felicitá de' loro Popoli, ſedevano neghittosi in Cattedra per trattare coi Vescovi di matterie puramente

teologiche, e religiose; avegnachè in mezzo ancora d'una cecità si superstiziosa che li dimenticava; questo Paese era troppo delizioso, e seducente in se stesso per movere gli stessi suoi Invasori a coltivarlo; laonde come i Franchi nelle Gallie, e i Goti in Ispagna, occuparono i Longobardi questa preziosa Contrada d' Italia, cui eglino stessi diedero il proprio nome, nella costante veduta d' innalzarla ad una rispettabile Monarchia, che niente avesse ad invidiare dagli altri Popoli, e fosse ad un tempo venerata anche dall' altre più rimote Nazioni.

Dessa diffatti sistemò in pochi anni col braccio straniere l' Uni-

tá del ſuo ſcettro, n'estese a quasi tutta l'Italia i ſuoi Confini, regoló la ſucceſſione della Corona, e dopo una momentanea Anarchia di molti Regoli, che avrebbero voluto introdurvi la ſempre odiosa feudalitá, ne affidó ad un ſolo l'universale Regime, ond'é, che undici Ré consecutivi ne impugnarono gloriosamente lo ſcettro, e la ſteſſa Religione avita rispettata dai Vincitori dovette oltremodo applaudire alle gesta luminose di Rottaro, e di Luitprando, le di cui ſantiſſime Leggi raccolte tutt' ora nell' antico Codice Longobardo mostrano abbastanza quanto questi avessero a pregio la Religione cattolica, quanto fossero interes-

sati per il bene dei loro Sudditi, e quanto ſtudiassero per promovere la felicitá, e la gloria del proprio Regno (a) Ma che! la ſuperstizione, ed il bigottismo congiurati ſempre a danno di questo ſuenturato Paeſe, troncarono nel più bello la continuazione d'un Regno, che per le ſue ricchezze, per la ſua Popolazione, e per il ſuo Governo andava a rendersi dei più celebri di tutto il Mondo. Carlo Magno, per noi Tiranno, che poco doppo d'aver isposata Ermengarda Figlia di Desiderio Re de' Longobardi ſtudió di ripudiarla ſotto pretesto che fos-

(a) Denina Rivol. d' Ital. Lib. 7. Cap. 7.

se infetta di lepra, ruppe dolosamente ogni precedente legame coi Longobardi, indi ad istigazione dello stesso Vescovo di Roma a cui questi Re erano di somma Gelosia, calò l'ambizioso Franco in Italia con poderoso esercito contro il proprio Genero, e riuscita con successo l' Impresa di Verona, strinse talmente Pavia, che oppressi gli Assediati dalla peste, e dalla fame malgrado la più valorosa diffesa dovettero arrendersi a discrezione colla prigionia dell' infelice Desiderio, che fu condotto a Liegi dove morí lungi dal proprio Figlio, che fú poi creato in Oriente Patrizio di Costantinopoli, e dalla sventurata Ermengarda che ritiratasi

privatamente in Piacenza vi lasciò le preziose sue ceneri; Cosicchè dispersa nel modo più crudele tutta la Famiglia Reale, restò per eterna sventura quest' infelice Contrada ominamente occupata dai Vincitori, ne seppe armarsi più mai, che a piacimento, di que' medesimi che la volevano anichilata. (a)

Non é qui del nostro assunto l'esaminare come i Francesi, generosi delle altrui spoglie favorissero la sterminata grandezza dei Papi collo smembramento della più belle Cittá, e come i Vescovi rispettivi, in qualità di Conti, o Governatori si usur-

(a) Daniel. Hist. de Franc. pag. 442.

passero le migliori Campagne; diremo ſolo che ingrato poscia il Clero a ſuoi medesimi Benefatori volle che i Carlovingi riconoscesserò da Lui la Corona, che gli Imperatori Tedeschi che vi ſuccessero ne fossero dipendenti, e che la ſteſsa Lombardia, che pure vi ubbidiva, divisa novamente in piu fazioni si riunisse democraticamente contro i medesimi Cesari, per obbligarli a rinunziare nelle mani dei Papi l'antico diritto delle Investiture, che ſino da Carlo Magno si era custodito intatto nella Corona Imperiale, fraudandone tutta via molti Vescovi per ſino il giuramento di Vassalaggio.

Non può negarsi che nella rappacificazione di Costanza (a) il nostro Paese, con tutte l' altre Cittá della Marca, e della Romagna non ritornasse egualmente a riconoscere negli Imperatori d' Allemagna i ſuoi antichi Padroni, e quindi ſtanco poco dopo d' un Governo ſempre tumultuoso, misto di Plebe e di Magnati non s' aſſoggettasse intieramente come l'altre Provincie ai novelli Vicarj, che con ſuprema autoritá governavano per l' Imperatore gli ſtati d' Italia; ma obbligati ſempre gli ſteſſi Cesari dalle fazioni, e dalle Guerre

(a) V. il Lib. *de Pac. Constant.* sulla fin. del Codice.

a combattere contro l'ambizione Sacerdotale, appena vi conservarono un Ombra d' Autoritá, e dovettero accontentarsi di elevare al grado eminente di Duchi, o di Marchesi gli stessi loro Viccarj, col dividere di bel nuovo la Lombardia in tante Signorie ſeparate, che in forza delle rispettive Investiture non riconobbero appena l' altissimo Dominio dell' Impero, che con annue tenuissime contribuzioni.

I Torriani però, e piú di tutti i Visconti erano quasi giunti a riunire di bel novo ſotto il Ducato di Milano tutto il Regno Lombardo, coll' estenderne rapidamente lo

ſcettro ſopra le Città più rinomate; ma divenuti deſſi pure gradatamente ſoſpetti alla gelosia Papale, eccoli in egual modo perseguitati dalle fazioni, e ſiccome d' ordinario assistiti dall' Imperatore che ne riteneva l' alto Dominio, più d' una volta al ſolito ingiustamente ſcomunicati; cosicchè estinta finalmente la Famiglia ducale, e doppo alcune vicende riassontosi novamente lo ſcettro dai Francesi per le ragioni di Valentina, furono eglino pure con una Lega religiosa ſpogliati intieramente di questo stato, e cacciati fuori d' Italia. Ed ecco divisa novamente la Lombardia per impulso Papale in tante piccole ſo-

vranitá ſeparate, frá le queli alcune negarono per ſino di riconoscere l'Imperatore col ſolito annuo Canone, ò a dir meglio, la ſteſſa Corte di Roma, ne pretese un immediato Dominio. (a)

(a) Con questo pretesto i Papi anno sempre ostentate moltissime pretensioni sopra quasi tutte le nostre Cittá, e segnatamente sul Ducato di *Ferrara*, e sugli stati di *Parma*, e di *Piacenza*; Ma checche ne fosse di *Ferrara* che il buon Duca Cesare spaventato dalle minaccie del Vaticano abbandonò ciecamente nelle mani del Pontefice, egli é certo che *Parma*, e *Piacenza* siccome ingiustamente occupate da Giulio II. furono in seguito da Paolo III. con intelligenza di Carlo V. rilasciate nel 1545. a Pier - Luigi Farnese, il di cui Figlio Ottavio era amico, e Genero dello stesso Cesare; Ond' è che Filippo II. come Duca di Milano ne accordò al

ma all' antica dipendenza dei Cesari, vi sarebbe sempre contrario; ma ad ogni modo che che separata di Trono, unita però sempre con una legislazione quasi conforme di costumi, e d' interesse, non può che risorgere dall' antica barbarie, in cui un Culto mal inteso, e pessimamente professato l' aveva da più secoli perdutamente sepolta: Non saranno più gli Ecclesiastici i nostri Despoti, non assorbiranno ulteriormente le chiese i nostri Beni, e l' autorità spirituale ritornerà a più giusti Confini, non servirà più di pretesto per opprimerci, e manometterci; insomma a fronte d' una legislazi-

one si depurata, io veggo cambiarsi tutto fra noi, e il nome Lombardo in addietro avvilito, ed oscuro, eccolo onorato, e riverito fra le più colte Nazioni.

Le Leggi dunque sin qui emanate sia nei Ducati di Milano, e di Mantova, sia negli Stati di Parma, e di Modena, che in qualunque modo riguardano la Religion dominante, ed il Culto pubblico saranno compendiate colla maggior precisione in quest' Opretta, la quale appunto in tre Parti divisa comprenderà brevemente quanto l' autorità sovrana poteva con fondamento disporre in un Affare si rilevante. Nove soli Ar-

ticoli distinti in novanta Paragrafi abbraccieranno tutto l'Assunto; nei primi tre si tratterá in massima Parte del Clero, dei diritti che la Sovranità vi esercita, della Gerarchia che lo divide, delle funzioni che vi si assegnano, degli Ordini Monastici, che ne son nati, e delle diverse adunanze ò Congregazioni anche meramente Laicali che vi si riferiscono; nei tre successivi si diserterà sull'essenza del Culto Cristiano, sulla sostanza dell'Orazione, sulla Amministrazione dei sacramenti, sulle funzioni Ecclesiastiche, e sulla necessaria manutenzione delle Chiese ed alimento de sacri Minis-

tri; finalmente nei trè ultimi si discorerà dell' autorità Ecclesiastica, della corrispondente disciplina, delle pene canoniche, dei ſalutari effetti d' una Cristiana tolleranza, e delle Provvidenze più opportune per contenere il Ministero, il Culto, e l'autorità ſpirituale nelle assunti riforme. Ecco in breve quanto deve racchiudersi in quest' Oppuscolo.

Leali, ed onesti non ardiremmo recedere dall' Ordine chiaro e ſemplicissimo assommariato recentemente, e lineato orora, ſenza che habbiasi inutilmente a divazare in cose ò estranee, ò oltremodo distanti al nostro assunto, premurosi

solo di perpetuare nei nostri Concittadini l' osservanza esatissima di queste Leggi, col vendicarle dalla ſuperstizione, e dalla Calunnia. Si; l' Ippocrisia, ed il Fanatismo congiunto ostinatamente contro di noi, tenteranno non v' ha dubbio tutti i mezzi indicibili per ſcreditarle ed abbaterle; mà tutto io ſpero riescirà ſempre inutile, e gli ſtessi Colpi che di ſopiatto se li scagliano serviranno un giorno al loro trionfo. Quanto non ebbe a ſoffrire Odoardo III. d' Inghilterra, allorche volle riscattare il Regno da quella ſuperstiziosa caligine, che per dabbenaggine di Giovanni I. si rendeva tributario alla Sede Pontifizia? si

giunse per fino ad adombrare l' illuminato Monarca per un manifesto Eretico; tutti i Bigotti gridavano appertamente contro di lui, ed il Clero ſegnatamente lo fulminava coi più esecrabili Annatemi; Ma in fine tutto ſvanì, e i provvidi divisamenti di Odoardo ne renderano ſempre gloriosa la ſua memoria (a). Vide l' Augustissimo Re, che il fatto degli antecessori in pregiudizio della ſovranità non poteva pregiudicarlo, che i diritti del Principato erano imprescrittibili, che la ſtessa Religione doveva conoscerli, e riverirli, e che quindi contrariato solo dall' ambizione, e dall' Interesse degli Ecclesiastici, tutto do-

veva tendere a ridurli, ed umigliarli con una saggia riforma. Non sono minori le Piaghe che noi stessi ne abbiam' riportate, ne potiam' riccordarle che con ammarezza; ma tutto in fine è cicatrizzato; si sbandisca l'ignoranza dai Popoli, si contenga il Clero ne suoi Doveri, se ne limitino le faccoltà, e la Lombardia diverà per sempre felice.

(a) De Lolme - de la Constit. d' Angleterre Cap. 2. Cod. de l' humanite Artic. - *Premunire.* —

PARTE PRIMA.

DEL MINISTERO SACERDOTALE.

ARTICOLO I.

Dell' Autorità ſovrana negli affari di Religione.

§. 1.

Se le Leggi dell' Ordine ſcolpite mirabilmente da Dio nel cuore umano invitano naturalmente gli uomini alla Vita ſociale, ed ivi un ſovrano potere vogliasi prepoſto per inſtituto, alle azioni dei Singoli; onde dir-

riggerle a quella possibile felicità cui fummo in origine destinati da Dio medesimo, e ch' Egli stesso ci promise in premio della nostra obbedienza nella vita avvenire; egli è fuor di dubbio che questo stesso potere non sia stato approvato, e riconosciuto da lui medesimo, come giusto, e neccessario, e che quindi l'idea solo d'emanciparsi dalla suprema sua autorità non sia ovunque riprovata, come diametralmente opposta alle divine sue vedute, ond' è che inalzando egli stesso i Principi al grado eminente di suoi Vicari ne magnificò le loro leggi (*a*), è minacciò gli inobbedienti come ribelli, e contumaci al suo volere. (*b*)

(*a*) Cap. VIII. Prov. = *Per me Reges regnant & Legum conditores iusta decernunt, per me duces imperant, & iustitiam constituunt.*

(*b*) Ad Rom. XIII. 1. ad 8. = *itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.*

§. 2.

Da qui ne avviene, che le Leggi imposte dalla Religione non sono per se stesse che le Leggi dell' Ordine, e che laddove queste ci propongono una felicità presente, quelle ci promettono una felicità avvenire, ma questa stessa eterna felicità non può assolutamente conseguirsi che col procurarsi nell' osservanza delle Leggi dell' ordine tutta la possibile felicità presente, onde siccome questa non importerebbe che sul semplice esterno, volsi per dovere di Religione che debba egualmente legarci anche lo spirito, ed una rea compiacenza comunque dimenticata dalle Leggi dell' ordine viene nientemeno punita da quelle di Religione (*a*); Ond' è che questa

(*a*) Exod. Cap. XX v. 17 = *Non concupisces domum Proximi tui, nec desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, neque omnia quæ illius sunt.* =

richiede di più la convinzione dell' intelletto, ed il concorso del cuore e ferve mirabilmente ad assodare le stesse leggi politiche, giache pur troppo nissuno vi attenta esteriormente senza una precedente corruzione di Spirito (*a*); ed ecco come la Religione, e la Politica sono vicendevolmente legate al ben comune, e come i doveri che ci si impongono dall' una sono in perfetta relazione con quelli che ci si prescrivano dall' altra.

§. 3.

Ora chi non vede quanto siano universalmente interessanti all' Ordine publico i supremi diritti della sovranità anche negli affari di Religione, s' essi sono egualmente inseparabili dal nodo poli-

(*a*) Matth Cap V. v 28. = *Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mechatus est eam in corde suo.*

tico, se riconoscono una medesima fonte, ed anno un eguale tendenza? Non sono che troppo funeste alle Nazioni le scandalose conseguenze d'un Culto mal inteso, perche debba sempre il sovrano con piennezza d' Autorità prevenirne all' uopo ogni dannoso inconveniente. Chi non sà che la cieca Moltitudine cede sovente più al Religioso Fanatismo di torbidi Sacerdoti, che alla direzione, ed al Maneggio di valorosissimi Capitani (*b*)? Le Fazioni Guelfe, e Gibelline, che lacerarono da più secoli la stessa nostra Lombardia ne sono pur troppo una prova convincentissima, ed in quest' aspetto non può sicuramente che coonestarsi la dipintura terribile che ce ne forma Lucrezio, dacche una mal intesa Pietà fù sempre in ogni tempo il

(*b*) Curt. Hist. = *Multitudo vana Religione capta, melius Vatibus, quam ducibus paret.* =

più crudele flagello de Popoli (c); Onde non è a ſtupirsi ſe i più providi Governanti si ſono in ogni età in ogni Luogo egualmente occupati anche negli Affari di Religione, e si abbiano quindi procurata la più ſtretta armonia cogli interessi Civili, che insostanza poi null' altro ricchiegono che di amarsi a vicenda in conformità degli ſtessi doveri, cui ſiamo originalmente legati con Dio.

§. 4.

Guardaci però con tutto questo, che noi arischiamo di ſostenere, che i ſovrani possino egualmente disporre delle Coscienze dei loro ſudditi, come le ponno delle loro azioni; si sbaglia di molto diceva un Filosofo, ſe la ſubordinazione civile voglia estendersi alla libertà dello ſpirito (a); Nò; in ques-

(c) Pucr. . . . . = Tantum Religio potuit ſuadere malorum!

(a) Senec 3. de benef. = *Errat ſiquis putet ſervitütem in totum hominem descendere,*

to senso la Religione è libertà, lo avertì Cassiodoro (*b*); e noi stessi ne conveniamo ben volontieri colla comune de Padri (*c*); ma non per questo dobbiam' confonderne la sua essenza co suoi accessori, o a parlare con più precisione non deve cumularsi il Culto interno che la costituisce, col culto esterno che la manifesta.

§. 5.

Convinto l'uomo di dovere unicamente riconoscere dall' infinita beneficenza dell' onnipotente non solo la propria esistenza, ma tutti assieme i Doni

---

Pars enim melior excepta est: Corpora obnoxia sunt, & adscripta dominis, mens sui juris est."

(*b*) Cassiod: lib. 2. Ep. 99. = *Religio imperari non potest.* =

(*c*) Lact. lib. 5. Cap. 13. = *Quis mihi imponet necessitatem vel credendi quod nolim, vel quod velim non credendi.* =

che l'accompagnano, non v'ha dubbio che penetrato da rispettosa riconoscenza per un essere si benefico, e portentoso, non abbia cercato di corrispondervi in ogni tempo con un Culto il più adequato, equindi trattandosi d'un Dio tutto ſpirito non v'abbia consacrato sin da principio il proprio Cuore in ſantuario; qui fù precisamente dove la Religione gettò più profonde le ſue radici, e donde a tutti ne derivò il dovere più essenziale di adorare Iddio in iſpirito, e verità (*a*) Ora fin' a che ſacerdote, e Vittima offre ciascuno nel più intimo del Cuore i ſuoi affetti al Creatore, egli è certo che non avendo questo Culto alcuno rapporto che con Dio, non potrebbero a raggione gli altri uomini pretendersi la minima inge-

(*a*) Jo. Cap. IV. v. 24. = *Spiritus est deus, et eos qui adorant eum, in ſpiritu, et veritate opportet adorare.*

renza; ma ſiccome poi questo medesimo Culto con quanto maggior fervore si nutre, tanto più facilmente si manifesta, ecco che estendendo poi nel modo i ſuoi rapporti cogli altri uomini, non può non entrare a proporzione ne' loro divisamenti, e quindi non ſoggiacere alle ſtesse leggi dell' ordine; così fù dell' elezione de ſacerdoti, che offrissero per tutti, così del ubicazione dei Templi, ovve tutti potessero più facilmente radunarsi, così degli Emblemi, e delle Figure, onde anche i più ſciocchi potessero in qualche modo comprendere la maestà dei divini Atributi, che una maggiore ignoranza fece poi adorare per tanti Iddij; onde ne avviene, che anche di presente laddove proffessato in privato vi gode una ſpezie di libertà, così esercitato pubblicamente ſubisce come l'altre Azioni esterne all' Autorità delle Leggi, e piega ai superiori diritti

della Sovranità. Con queste stesse vedute propriamente sembra che Dio medesimo consolidasse le funzioni del sacerdozio col Patriarcato d' Abramo (*b*), e d' indi in poi gli stessi Sovrani per due milla, e più anni ne disposero sempre come di un diritto tutto proprio, e privativo della loro dignità tanto in circostanza di un falso Culto, quanto ancora trattandosi di adorare solamente Iddio secondo i dettami della ragione naturale (*c*).

§. 6.

Come poi, e per qual Causa queste stesse funzioni fossero successivamente staccate dalla Sovranità, egli è facilissi-

(*b*) Gen XII. 17. = *Apparuit autem Dominus ad Abram, & dixit ei, semini tuo dabo terram hanc; qui edificavit illi Altare Domino, qui apparuerat ei.*

(*c*) Thom *Quest* 102. *Art* 1. & 2. *Tom.* 1. *P.* 2. Cajet. Q. 29. *Art.* 3. *Lib.* 2.

mo il rilevarlo, se si osserva che dilatati i confini, ed ampliate le Popolazioni dovettero i sovrani neccessariamente occupati in affari più gravi per fino dispensarsi coll' istituto dei Magistrati dalle primarie funzioni di Giudice, come all' uopo prescrisse Dio medesimo al supremo duce degli Ebrei (a) presso de quali tantopiù si rendeva interessante un Sacerdozio particolare quantocche inclinatissimi alla Pompa esterna degli Idolatri dovette caricarli d' un Cumulo sorprendente di Riti, che per se stessi richiamavano tutta l' attenzione d' una numerosissima Tribù; ma che che queste funzioni rimanessero per tal modo riservate ad un Ministero onninamente separato, non resta però che gli stessi Sovrani nella maniera medesima con cui si riserbarono la dovu-

(a) Exod. Cap. XVIII. v. 21.

ta superiorità sui Ministri di Giustizia non ritenessero eguelmente a dettame dello stesso Suarez (*b*) la stessa Primazia su i Ministri del Santuario, mentre troviamo che quello stesso Mose da cui Iddio aveva pocanzi separato il Sacerdozio punì severamente la prevaricazione d' Aronne (*c*), che Davidde prefini gli Inni e sistemò le funzioni nel trasporto dell' Arca (*d*), che Salomone scacciò Abiattare, e creò sommo Sacerdote Sadocco (*e*), che Ezechia,

(*b*) Suarez lib. 1. Cap. 3. – de Relig. = *Semper autem servatum videtur ab hominibus, ut licet particularis Magistratus Civiles & sacerdotales diversis hominibus tribuerentur, quia varietas actionum istam distinctionem postularet, nihilominus suprema Potestas utriusque Ordinis, presertim que ad leges ferendas in uno Principe collocaretur.*

(*c*) Exod. Cap. XXXII, v. 21.

(*d*) Paralip I. Cap. XV. v. 16.

(*e*) Regum II. Cap. I. v. 7.

Giosaffatte, e Giosia pieni di Zelo per il vero Culto atterrarono gli Idoli, e riformarono le corrutele de' Sacerdoti (*f*), e che anzi lo stesso Giosia spiegò in persona il Deuteronomio al Popolo, e ripristinò di propria autorità il rito Pasquale (*g*): Ora sia pur vero che Ozia fosse da Dio severamente ripreso, perche incauto stendesse la mano all' incensiere (*h*) ma è però altresi vero, che gli altri Rè ne furono commendati, perche vi soprastraronno con Zelo, e v' impegnarono la loro autorità; locche un di presso egualmente succede delle funzioni Giudiziarie nelle quali difficilmente un Principe savio vi s' impiega egli stesso comunque severamente punisca nei Magistrati le rispettive mancanze.

(*f*) Paralip. II. Cap. XVII. v. 24. 30. 31.
(*g*) Regum IV, Cap. XXII. v. 22.
(*h*) Parallp II. Cap. XXVI. v. 18.

§. 7.

Sulle ſteſſe traccie del Sacerdozio Giudaico, anche il Sacerdozio Cristiano fù in origine disgiunto dal Trono e da Dio espressamente riservato a chi per ispezial vocazione vi avesse egli ſteſſo chiamato come Aronne (*a*); ma qui la causale ne fù ancora più forte, perche non si voleva che la maestà d'un Sacerdozio imponente rovesciasse le mire dolcissime che si era proposto lo ſteſſo Dio nella missione del suo Unigenito. Inteso a ripristinare frà gli uomini le antiche Leggi della Natura longa pezza soffocate dalla ſuperstizione, e dalla forza, e che d'altronde egli voleva rinvigorire con una modestia, e ſemplicità ſorprendente (*b*) abrogati all'

(*a*) Ad Hebr Cap V v. 4 = *nec quisquam ſumit ſibi honorem, ſed qui vocatus a Deo tanquam Aaron* –

(*b*) Matth. Cap. V. v. 17. = *nolite putare quoniam veni ſolvere legem, non veni ſolvere, ſed adimplere.*

istante tutti i Riti precednnti di cui era carico il Culto giudaico, prefini in una mensa sempre per tutti indistintamente preparata, onde fossimo memori della primitiva confrattellanza, cui fummo originalmente legati, la massima essenza del novello suo Culto (*c*), e quindi di conformità ellesse un Sacerdozio tutto umile ed' istruttivo (*d*) scevro di gradi ed autorità (*e*) unicamente inteso

(c) Luc. Cap. XXII. v. 17. & 19. = *Hoc facile in meam comemorationem accipite & dividite inter vos.*

(*d*) Matth. Cap. XXVIII. v. 19. = *euntes ergo docete omnes gentes; quod dico vobis in tenebris, discite in Lumine, etquæ in aure audistis docete super tecta.*

(*e*) Idem Cap XX v. 25 = *scitis quia Principes Gentium dominantur eorum, et qui majores sut Potestatem excercent in eos . . . . . sed quicumque voluerit inter vos major fieri, sit vester minister, et qui voluerit inter vos primus esse sit vester servus.*

ad illuminare il Mondo (*f*) ed onninamente soggetto a la Sovranità e alle Leggi (*g*); cosicche non sperando nella combinazione d' un Culto nascente alcun superiore Regolamento, anzicche permettere, che gli uni si alzassero in legislatori sopra degli altri amò che tutto caminasse di rispettivo concerto, e che non si convenisse in cosa rilevante che di comune consentimento, siccome appunto veggiamo praticato nella prima instituzione dei Diaconi (*h*)

(*f*) Ad Corint I. Cap. IV. v 1 = *sic nos existimet Homo, ut Ministros Cristi, et dispensatores Ministrorum Dei.*

(*g*) ad Rom. Cap. XIII. v. 1. = *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit* = *soggiongendo ivi S. Crisost,* == *etiam si Apostolus sit, etiam si Evangelista, etiam si Profeta* ==

(*h*) Act. VI v. 2. = *Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt,*

onde poi giunto gradatamente il nuovo Culto in sino al Trono gli soli sovrani vi si apprestassero colla loro autorità, siccome già con spirito profetico ci aveva prevenuti lo stesso Isaia (*i*).

§. 8.

Preservati per tal modo alla dignità sovrana i suoi inalienabili diritti sull' esteriore ancora del Culto Cristiano, ecco che i primi Cesari all' inalberar della Croce sui loro Vessilli, ne avvocarono tosto a se medisimi come gli antichi Rè di Giuda tutta la direzione, od il Governo. (*a*) Allora fù che in pieno Con-

considerate ergo Fratres viros ex vobis .... Placuit sermo coram omni multitudine, et elegerunt Stephanum virum plenum fide &c.

(*i*) Is. Cap XLIX v. 3. = *Eterunt Reges Nutricj tui, et Reginæ Nutrices tuæ.*

(*a*) Socr. in præf. Hist. lib V. = *Ex quo Imperatores facti sunt Cristiani, res Ecclesiæ ab ipsis dependere* =

glio delineata ſtabilmente la disciplina del Clero ſulle traccie medesime della Polizia Civile coll' istituto dei Metropoliti, dei Primati, e dei Patriarchi (*b*) lo ſtesso Costantino divenuto accerrimo diffensore del nuovo Culto ebbe in persona a dichiararsi frà le più numerose assamblee del Clero in Vescovo Universale costituito da Dio alla ſuprema direzione di tutti, laonde come tale congregò, e ſedette in più Concilj (*c*) prefini un numero detterminato nell' Or-

(*b*) Ex Can. IX. Concil. Antioch. Getian Herv. interp. = *Episcopos qui ſunt in una quaque Provincia ſcire opportet, Episcopum qui præst Metropoli, etiam curam ſuscipere totius Provinciæ, eo quod in Metropolim undequaque concurrunt omnes qui habent negotia unde visum est eum quoque honore præcedere.*

(*c*) Euseb. in Vit. Const. lib. 1. = Ecclesiæ dei precipue curam gerens, cum per diversas provintias quidem inter ſe dissenti-

dine de Sacerdoti (*d*), e consacrò direttamente a Dio il primo giorno di settimana che i Gentili avevan' dedicato al sole (*e*): Così Teodosio, e Marciano usarono egualmente della stessa Autorità (*f*), e Giustiniano medesimo di cui conserviamo la più religiosa riccordanza cacciò dalla sede Pontificia Silverio adombrato di nemica intelligenza coi Goti, e vi sostituì Vigilio, che poscia fù parimenti esigliato all' occasione

rent ipse veluti comunis, omnium Episcopus a Deo constitutus Ministrorum dei consilia congregavit, nec dedignatus adesse, & consedere inmedio illorum.

(*d*) L. 4 Cod. de Sac. eccl. = *non plures quam nongeni quinquaginta decani sacrosanctæ huius sacratissimæ Urbis deputentur Ecclesiæ.* Item 1. 4. Cod. de Episc. & Cler.

(*e*) L. 3. Cod. de Fer. *Omnes Judices, Urbanæque Plebes, & cunctarum artium Offitia venerabili die Solis quiescant.*

(*f*) Tom. III. Concil. col. 436.

de tre Capitoli (*g*); così Teodorico il Grande investito del regno italico troncò di propria autorità gli insorti dissidj sull' elezione di Simaco e di Lorenzo di cui scrisse Evodio Vescovo di Pavia (*h*) per cui poi Attalarico suo successore con lettera a Giovanni II. ne prevenne ogni ulteriore Sconcerto (*i*); e così finalmente passando lo scettro dai Goti ai Longobardi questi medesimi Rè ne ritennero gli stessi diritti, ele medesime faccoltà. (*l*)

§. 9.

Le sole finte decretali pubblicate sulla fine del secolo ottavo dal buon Rodolfo di Magonza poterono nella barbarie dei tempi secondare le vedute vas-

(*g*) V la Storia di questo scisma all' anno 537.
(*h*) Anast. in vit. Simac. ad anno 498.
(*i*) Gian. Hist. Cap. III. §. 7. Cap. IV. §. 1.
(*l*) V. lo stesso.

tissime dei Vescovi di Roma, che non contenti d' esser stati distinti in considerazione di quell' antica Capitale di moltissimi privileggi (*a*) studiarono di concentrare nella propria sede non solo i diritti spirituali, e comuni degli altri Vescovi, ma le stesse inalienabili prerogative della Sovranità, onde costituire se fosse stato possibile una nuova monarchia universale; macheche alcuni Vescovi piegassero vilmente il Collo al giogo, seppero però sempre i Sovrani virilmente opporsi a tante usurpazioni; anzi lo stesso Carlo Magno comunque adulato dei Papi prescrisse a tutto il Clero di dover unicamente ubbidire alle antiche leggi Romane (*b*), e geloso de

(*a*) Staluss ad Lib. Regionis de Eccles. discipl. § 3.

(*b*) Ex Cod. Longob lib. III. Tit. I. L. 37. = *Ut omnis ordo ecclesiasticus lege Romana vivat, et sic inquirantur, et defendantur Res ecclesiæ.*

ſuoi diritti richiamò a ſe ſolo come unico Rappresentante del ſuo Popolo la ſteſſa elezione del Romano Pontefice, e l'esteriore governo di tutta la chiesa (*c*); così praticarono egualmente i ſuoi Successori in Francia, ed in Germania, e Lottario di Lui Nipote n' estese espressamente gli ſtessi Capitolari anche al Regno d' Italia (*d*); che ſe poi malgrado tutto ciò vi furono anche dei Principi imbecilli, che trasportati da mal' intesa Pietà, e guidati destramente dal Monachismo si lasciarono ſorprendere

(*c*) Sigon. lib. VII. = *Carolo Magno honorem restituitur ab Hadriano gubernandi Ecclesiam, et eligendi Pontifices:*

(*d*) Ex Cod. long. I 1. lib. 3. tit. 37. = *Placuit nobis, ut Capitula quæ excerpimus de Capitulari bonæ memoriæ Karoli & Genitoris nostri Ludovici Imp. his omnibus, & fidelibus nostris, & S. Ecclesiæ in Regno Italiæ consistentibus pro lege teneantur, & ſerventur.*

o per lo meno canonizzarono con ignominiosi concordati la propria debolezza, non potrà niente meno prededursi da tutto questo alcun legittimo titolo contro i Sacri diritti della Sovranità, che ſono costituzionalmente inalienabili, ſiccome rispettosamente rispoſero gli ſtati di Portogallo a Giovanni II. loro Re, che ad istanza del Papa avrebbe voluto omettere l'uso d'esaminare le lettere appostoliche pria di darvi esecuzione (*e*). Ond è che a giorni nostri vediamo noi pure universalmente proscritta ſebbene precedentemente intrusa, la celebre Bolla della Cena, che appunto racchiudeva le ſtravaganti pretensioni della ſede Romana in questo genere (*f*);

(*e*) Aug Manuel. de Vit. Jo. II. lib. IV. = *Non licere Regi tale jus a ſe abdicare inprædjudicium Regni, & Subditorum*

(*f*) M. Teresa Imp. Duch. di Milano dd. 29. 8bre 1768.

ed in Spezie li Sovrani Lombardi si sono per tal modo combinati alla rissorsa degli antichi loro diritti nel Culto pubblico, che con una legislazione quasi conforme ne anno ripristinate tutte le più importanti Regalie.

§. 10.

Non può negarsi che un cambiamento si risoluto nel Sistema Lombardo non sia riescito olrremmodo sensibilissimo a chi pure era impegnato di conservare almeno in quest' angolo ristrettissimo l'usurpato suo Potere, e quindi con passo troppo avvanzato lo contestò diffatti Clemente XIII. al R. Infante duca di Parma (*a*); mà irritati a ragi-

Ferdinando J. di Sp. duc. di Parma, dd. 3. 8bre 1768.

Francesco III. duc. di Modena, dd. 14 Aple 1774.

(*a*) Per Lettera informa di breve dei Febrajo 1768.

one non solo i Sovrani della sua Casa, mà ancora molt' altri Governi della nostra Comunione, gliene fecero i più disgustosi rimproveri (*b*); e comunque in termini più misurati anche il Nunzio Pontifizio ne umigliasse alla Corte di Vienna i suoi Lamenti, seli rispose appertamente, „ Che i diritti della Sovra-„ nità nell' esterno della disciplina Ec-„ clesiastica non potevano coartarsi che

(*b*) Ferd. Duc. di Parma con bando dei 13. Marzo 1768.
Carlo III. Re di Spagna con bando dei 16 Marzo 1768.
Luigi XV. Re di Francia con bando dei 26. Febr 1768.
Ferd. IV. Re di Napoli con bando dei 26. Giugno 1768.
Giuseppe I. Re di Portogallo con bando del 30. Aprile. 1768.
La Signoria di Venezia con prottà. del 14. Aprile. 1768.

„ dalle leggi divine, e che quanto vi
„ era nella Chiesa di mera umana Isti-
„ tuzione doveva unicamente ascriversi
„ alla sola connivenza dei Principi, che
„ siccome avrebbero potuto vietarlo da
„ principio potevano anche in seguito
„ modificarlo, ò toglierlo intieramente,
„ se così lo richiedeva la neccessità del-
„ lo stato (*c*); E però non è a stu-
pirsi se recatosi ultimamente in Persona
Pio VI. dal defunto Imperatore per
trattare immediatamente seco lui di ques-
te vertenze, ne rimanesse egli stesso
pienamente convinto, ond' è che l' in-
vittissimo Cesare con solenne dispaccio
al Governo Lombardo ne ratificò le sue
leggi (*d*), e l' illuminato Pontefice con
pubblica Allocuzione in pieno concisto-
ro ne manifestò al mondo il sincero suo

(*c*) V. la risposta del Principe Kaunitz a Mr. Garampi dei 16. Xbre 1781.

(*d*) Giuseppe II. Imp. D. di M. dei 9. Maggio 1782.

aggradimento (*e*). Aventurati Lombardi ecco il trionfo più ſtrepitoso delle vostre Riforme!

ARTICOLO II.

Della Gerarchia, e delle funzioni del Clero.

§. II.

Persuasi dunque i sovrani nostri Legislatori degli inalienabili loro diritti nell' esterno regime del nostro culto, non v' ha dubbio che accopiando coll' immortale Montesquieu la più ſana Religione colla migliore Politica (*a*), non ſiansi principalmente occupati a ſiste-

(*e*) Pio VI. Con allocuzione di Cardinali nel 1782.

(*a*) Montesquieu Cap. I. Tom. II. Lib. XXIV.

marne il Ministero, e quindi a proporzione dei Gradi, e delle rispettive funzioni non v' abbiano prescritti i più solidi regolamenti. Nella giusta idea, che il sacerdozio non sia in origine che un ministero meramente popolare incaricato di tributare per tutti al Creatore i voti sinceri di ciascheduno, dovevano, non v' ha dubbio, i rispettivi sacerdoti elegersi, ed approvarsi dalla moltitudine, ond' è, che Cristo medesimo richiamandoci sulle smarite vie dell' ordine, volle che la scelta di Mattia in luogo di Giuda fosse intieramente riservata all' universalità de Fedeli (*b*); mà riflettendosi d' altronde che la stessa

(*b*) Act. I. v. 15. & Seq. *Exurgens Petrus in medio Fratrum dixit, erat autem turba hominum simul fere centum viginti; Viri Fratres oportet impleri scripturam .... et statuerunt duos ... et dederunt sortes eis ... et cecidit sors super Mathiam.*

conservazione dell' ordine esiggeva pure che la Sovranità vi vegliasse attentamente ſia per oviare ad ogni possibile ſconcerto nelle elezioni, ſia per conformare le funzioni ſtesse degli eletti colle vedute politiche; ecco che l' autorità pubblica non poteva dispensarsi dall' ingerirvisi, e noi medesimi riflettendo con maturatezza ai diversi gradi che li distinguono, applaudiremo alla ſagacità delle leggi che vi corrispondono.

§. 12.

Ora propriamente due ſono le funzioni, per cui ſino de ſuoi primordj si distinsero all' istante i Ministri del nostro culto; quella di pascere, e predicare col pieno esercizio della podestà delle chiavi affidata privativamente da Gesù Cristo medesimo all' ordine dei Preti come ſuccessi immediatamente agli

Apostoli, ed ai discepoli (*a*), e l'altra d'assistere, e coadiuvare gli stessi Preti per il più facile disimpegno delle loro funzioni accordata di consenso dagli appostoli, e dai discepoli ai sette Diaconi nel Concilio di Gerusaleme (*b*). Comunque però le funzioni degli Appostoli, e dei discepoli sembrassero sostantialmente eguali, ed individue, dacche lo stesso divino Institutore si protesta d'averne accresciuti semplicemente gli opperai, perchè si era accresciuta

(*a*) Johan. Cap. XV. v. 21. Insuflavit in eis dicens accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccatà remittuntur eis. Matth. Cap. XXVIII. v. 19. Euntes ergo docete omnes Gentes.

(*b*) Cap. VI. v. 2. Act. Ap. Non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis .... placuit sermo coram omni multitudine ... & elegerunt Stephanum ..... & statuerunt ante conspectum Apostolorum, & omnes imposuerunt eis manum.

la Messe (c); pure all' vedersi che gli Appostoli furono i Primi ad incaricarsi, e che tra dessi lo ſtesso Pietro vi tenne il primo luogo, si fissò nel Sacerdozio una ſpezie di Gerarchia, per cui i più anziani del Presbiterio ritennero una ſpezie di dirrezione ſugli altri furono in primo grado distinti col nome di Vescovi, e come tali si dissero ſuccessori degli Apostoli, onorando eglino ſtessi in primo di tutti quello di Roma, come ſuccessore di S. Pietro; ed in consequenza i giuniori furono considerati in ſecondo, come ſemplici ſuccessori dei ſettanta due discepoli (e), per cui

(c) Luc. Cap. 10. v. 2 Messis quidem multa operari autem pauci; rogate ergo dominum Messis, ut mittat operarios in Messem ſuam; ite ecce mitto vos.

(d) Matth. Cap. 10. v. 2. = *Duodecim autem Apostolorum nomina sunt hæc; Primus Simon qui dicitur Petrus.*

(e) Bed. Cap. 4. Luc. = *Sicuti duodecim Apostolos, formam Episcoporum exhibere*

lo ſteſso S. Girolamo ravisò in certo modo questa graduazione più in aspetto di consuetudine, che di divina instituzione (*f*), tanto più che l'Episcopato allora ſolo cominciò a distinguersi dall' anzianità, quando tra i Seniori difficilmente si rinvenne chi fosse capace di ſostenerlo (*g*), onde molte chiese

---

ſimul, et demonstrare nemo est qui dubitat; ſic et ſeptuaginta duo discipulos figurant Presbiterorum, id est ſecundi ordinis Sacerdotum geſsiſse ſciendum est.

(*f*) Hieron. Epiſt. 19. *Episcopos evasisse majores Presbiteris magis consuetudine, quam Dominicæ veritatis.*

(*g*) Ambros. noncup. = *Timotheum Presbiterum a ſe creatum Apostolus Episcopum vocat, quia primi Presbiteri Episcopi appellabantur, ut recedente eo ſequens ei ſuccederet; ſed quia cæperunt ſequentes Presbiteri indigni inveniri ad tenendos Primatus, immutata est ratio, prospiciente Concilio, ut non ordo, ſed meritum crearet Episcopum.*

ne restarono anche senza e si governarono collegialmente. (*h*)

(*h*) Epiphan. hist. = *Presbiteris opus erat et diaconis, per hos enim duos ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est, quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo, et comuni Presbiterorum consilio gubernabantur.*

Così precisamente si reggevano al primo nascere della Chiesa le diverse assemblee dei fedeli sparse nell' universo e gli atti stessi delli Apostoli ce ne lasciano una dipintura nella Chiesa di Antiochia. Cap. 13. = *erant autem in ecclesia quæ erat Antiochiæ Prophetæ et Doctores* = Senza precisione di Rango o distinzione di Capo tutti servivano il Signore, in un eguale Ministero, e tutti erano egualmente diretti dallo spirito santo = *Ministrantibus autem illis in Domino, et Jejunantibus, dixit illis Spiritus sanctus* = tutti furono egualmente incaricati per la missione di Barnaba e di Paolo nell' Isola di Cipro = *Segregate mihi Saulum et Barnabam,* = e tutti per sinoconcorsero nell' imporvi rispettivamente le Mani — *tunc*

§. 13.

Anche le funzioni dei Diaconi, che certamente da principio erano più imbarazzanti per la riscossione, ed economia delle Oblazioni destinate al vitto comune, che per il servigio semplicissimo dell' Altare nella distribuzione del pane Eucaristico, dovettero estendersi, e dilatarsi a proporzione, che se ne complicarono i riti, n' aumentarono le consuetudini, e però non bastan-

jejunantes et orantes, imponentesque eis Manus dimiserunt illos. — Onde poi non è a stupirsi se anche posteriormente comunicando spessissimo tra di loro queste medesime assemblee, parlavono sempre collegialmente, senza che nissuno non assumesse le funzioni di Capo come si riconosce la Lettera detta di S. Clemente terzo Pontefice dopo S. Pietro scritta alla Chiesa di Corinto caduta in disordine per intestine discordie. — *Ecclesia Dei, quæ incolit Romæ, Ecclesiæ Dei, quæ incolit Corinthi.*

do d' accresarne il numero che sulle traccie della Chiesa di Gerusaleme era stato sempre di sette anche nelle altre Chiese (*a*) si sostituirono loro dei vicegerenti, che li coadiuvassero in qualità di suddiaconi, indi si prescrissero altri minori Inservienti incaricati disgiuntamente chi della custodia ed ornato dei Templi, chi del canto e della lettura dei libri santi, chi dell' istruzione, ed esorcismo dei cattecchumeni, chi dell' assistenza, e buon servigio dei medesimi Vescovi, donde ne naquero gli uffici di Ostiario, Lettore, Esorcista, ed Accolito, che in realtà nell' attuale disciplina del Clero sono poco meno che oziosi, ne servono che ad aumentare in pregiudizio della Società, cui di sovven-

(*a*) Hev. Instit. Jur. Eccles. Part. I. Cap. VIII. §. 8. = *ad Exemplum Ecclesiæ Hjerosolimitanæ, olim in singulis Ecclesiis non nisi septem fuere diaconi.* Ex Concil. Nic. c. 14.

te si tolgono i più robusti Agricoltori, ed i migliori Artefici la numerosa turba degli Ecclesiastici (*b*), cui più non mancava che un precisato distintivo nelle vesti, onde minacciarne continua-

(*b*) Morin. de Ord. P. III. Ext. 13. Can. unic. §. 10. Quis enim ait OSTIARIUS *consecratus Otia et campanas Ecclesiæ curat? hæc præstant viles Personæ mercede conductæ; Quid præstat* LECTOR *initiatus? nihil nunc est in toto ecclesiæ ostitio, quod singulariter ipsi conveniat; immo si aliquis Episcopus vellet lectorem aliquem ratione gradus sui ministrare, difficillimum esset ipsi proprium munus assignare, quod ex hodierna praxi vel ad subdiaconum vel ad acolitum non pertineat.* EXORCISTARUM *officia ad Presbiteros devoluta sunt, nec ys se immiscent amplius exorcistæ; et eo modo illa exercent Præsbiteri, ut exorcistæ simplices ea non possint amplius exercere: Habent sua munera* ACCOLITI *sed obnj quique Laici non secus ac ipsi accoliti iis funguntur.*

mente la Soccietà con un imponente Milizia, (*c*) quando in realtà avrebbero piuttosto dovuto distinguersi dalla moltitudine nella purità dei Costumi, e nell' esercizio costante delle più luminose virtù (*d*).

§. 14

Frattanto fin' ache queste distinzioni, e questi gradi non ebbero immediata influenza nel sistema politico, tutto seguì senza rumore, e la stessa autorità publica non vi prese quasi la menoma ingerenza, ma allorche in sequi-

(*c*) Tommajin. Part. 2. Lib. 1. Cap. 4. n. 15.

(*d*) Hyeron. Epist. XVII. *Quicunque novissimus fuerit, hic primus putatur, in veste nulla discretio, nulla admiratio ; utcumque placuerit incedere, nec depravationis est nec Laudis.* Celest. ad Episc. Narb. *Discernendi a Plebe vel coeterij sumus doctrina non veste, conversatione non habitu, mentis Puritate non cultu.*

to di questa nuova organizzazione i Vescovi di Roma spogliando gradatamente gli altri Vescovi dei loro diritti (*a*) obbligarono per fino i cittadini laici ad onte del nodo politico a doversi sovente piegare anche in affari meramente temporali alla podestà Pontifizia, ecco finalmente che i nostri Principi nauseati oramai d un procedere si illegitimo, ed assoluto, nell' atto d' armarsi alla più vigorosa diffesa dei propri sudditi richiamarono anche a più moderati confini la Primazia Papale, e il Ministero Ecclesiastico ritornò alla primiera sua instituzione; Ond' è che in oggi in tutta la Lombardia non puo appunto riccorersi alla sede Romana senza il preventivo assenso del proprio Principe

(*a*) Nazian. Ep. VII. = *Utinam nulla esset Troni Prerogativa nec prælatio, nec violenta autoritas, ac præminentia, ut ex sola virtute dignosceremus.*

(*b*), nissuna Causa può colà devolversi, anche meramente spirituale, senza il suo consentimento (*c*), e molto meno nisuna Carta, Breve, e Bolla di colà proveniente può attendersi, e divulgarsi, che non sia precedentemente riveduta, ed approvata dal supremo Governo (*d*).

§ 15.

In Ordine poi ai Vescovi Lombardi, siccome da qualche rempo non cu-

(*b*) Ferd. I. D. di Par. dei 16. Gennajo. 1768. Giuseppe II Imp. D. di Mil. dei 23. Maggio, e 30. Nov. 1782.
Ercole D. di Mod dei 27. Luglio 1787.

(*c*) Ferd. I Duc. di P con lo stesso editto, ed in Ordine al modenese sono differite al supremo dicast di Giurisdizione

(*d*) Giuseppe II. addi 26 Marzo 1781; 7. Maggio, 28. Agosto, 15. Oct 1782. 23. Luglio, 26. Agosto, 30. Sept. 1783. Ferd. D. di Par. a tenore del medesimo Editto.

rata l' elezione dei Popoli, ò il diritto d' instituzione dei Metropoliti dessi ora più non s' installavano che a piacimento di Roma, cui erano per conseguenza deditissimi, e d' altronde i Romani procedevano a visiera scoperta qualora incontravano delle Opposizioni, dacche sarà sempre memorabile la contesa del Duca di Parma pel Vescovato di Castro (*a*). Così in oggi gli stessi sovrani o come Rappresentanti del Popolo ne chieggono al Papa qual Primate d' Italia, premessa per urbanità una terna, la scelta, e l' instituzione; siccome appunto attualmente costumano le Corti di Modena, e di Parma; o ne presentano direttamente l' Eletto per la consacrazione giusta i Piani più receati del Milanese (*b*), Obbligando frattanto l' Eletto medesimo col più stretto

(*a*) Etat ancien, e moder. de Duchés de Parme. 466.

(*b*) Per Concord. del 13. Gennaro 1784.

giuramento di Vassalaggio di reggere, dipendentemente dal Governo la propria diocesi in conformità dell' antica disciplina inchiusi anche i Corpi Regolari (*c*), di predicare continuamente la più rispettosa ubbidienza verso il Sovrano e le sue leggi, dandosi egli stesso sull' esempio di Damaso tutta la premura di pubblicarle (*d*); d' ammaestrare il Popolo nei più incorrotti principj della morale, promovendone la più amorosa concordia anche in evento di un culto diverso (*e*); di presciedere finalmente sul proprio Clero più in aspetto di Padre amoroso, che in qualità di Giudice severo, dimenticando ora mai l' abuso della spada, e del Potere (*f*); prestandosi gratuitamente a tutto

(*c*) Giuseppe II. addi 16. e 19 Sett. 1782.
(*d*) Lo stesso addi 4. Gennajo 1783.
(*e*) Lo stesso addi 21. Dec. 1781.
(*f*) Norm. crim. della Lomb. austria. Art. 2. § 19.

(*g*); ne valendosi che d' Uffiziali, e subalterni egualmente provvidi, modesti, e virtuosi, la di cui condotta sia preventivamente conosciuta, ed approvata dal supremo Governo per rendersi appunto maggiormente degni della pubblica confidenza. (*h*)

§. 16.

Richiamata per tal modo la Primazia Episcopale agli antichi cancelli, anche la dignità Parrochiale risorge modesta dalla sua oscurità, e salva la dovuta subordinazione imposta dai Canoni, riconosce ella pure intatti i suoi diritti, e le sue facoltà. Anzi in modo più dettagliato si raccomanda ai medesimi Parrocchi la predicazione del Vangelo e della Morale nelle proprie Parrochie almeno nell' atto delle messe fe-

(*g*) Giuseppe addi 25. Maggio. 1782.

(*h*) Lo Stesso con editto dei 23. Mag. 1782.

stive, ed allo stesso altare (*a*); l'educazione dei Fanciulli nei principj cristiani col cattechizzarli, ed istruirli repplicatamente almeno due volte la settimana (*b*); l'amministrazione gratuita del Battesimo per tutti, senza eccedere le solite tasse di stola nell'amministrazione degli altri Sacramenti (*c*) e molto meno negarli, o differirli sotto pretesto di scomunica o d'altra pena canonica, che la publica tranquillita esige di non potersi eseguire senza preventiva intelligenza delle Curie Civili (*d*), e finalmente la più assidua pazziente ressidenza entro i confini del proprio Gregge per occorrere

(*a*) Lo Stesso con editto dei 16. Lug. 1783.
(*b*) Lo Stesso con editto dei 16. Gen. 1781.
(*c*) M Teres. Imp. D. di Mil. adi 14. Agosto 1772. Giuseppe II. con altro editto dei 11. Marzo, e 10 Luglio 1783.
(*d*) M. Teresia con dec. dei 27. Febbrajo 1779.

sempre alle urgenze di tutti, sollevar, tutti, provedere a tutto, senza che una momentanea assenza per qualche solennità circonvicina possa coonestarne il minimo mancamento (*e*). Ora trattandosi di un Ministero si rilevante, per lo meno il secondo dopo l'Episcopato, chi non vede quanto debba essersi circospetto nel conferirlo? Per questo solo si sono soppressi nel Milanese i cosi detti mesi Papali, ne quali la sede Pontifizia disponeva quasi alla cieca di tutte le Parrochie, e Benefizij che vacavano in detto tempo (*f*); e laddove le corti di Modena e di Parma, riservandosi solo il proprio beneplacito, che un falso zelo di Paolo d'Arrezzo avrebbe anche intieramente sopresso (*g*) ne

(*e*) Lo stesso Giuseppe per editto dei 13. Febrajo 1783.

(*f*) Lo stesso per editto dei 7. Ott. 1782.

(*g*) Poggiali Mem. storic. di Piacenza all' anno 1559.

tollerano tutt' ora le ſolite collazioni; volsi espressamente nel dominio Austriaco che desse non si conferiscano che per concorso da' medesimi ordinarj (*h*), ſenza che gli ſtessi Patroni particolari possino pretenderne ulterior diritto, che quello di ſcegliere frà i più Esperti, che vi ſono formalmente concorsi (*i*).

§. 17.

Qui possitivamente tutto dovrebbe fermarsi il ſacerdozio stabilito da Dio nella ſua Chiesa; ma come nella corruzione dei tempi per un principio di culto mal' inteso ſono accresciuti gli Inservienti, e si ſono multiplicate inutilmente le dignità, cosi anche di questa ne è ſeguita a nostri tempi una discreta

(*h*) Giuseppe II. a 18. Marzo e 18. Luglio 1783.

(*i*) Lo ſtesso a 11. Marzo. 1783.

riduzione, per cui non solo si sono resi inutili, e di puro titolo segnetamente nel Parmigiano i gradi di Protonotaro, ò Referendario appostolico, per cui molti affettavano condistintivi ridicoli una spezie di Prelatura (*a*), ma nel Milanese se ne è trascurata per fino la ricordonza, come altresi non può ivi postularsi il vano titolo di Vescovo -- in Partibus -- di Prelato domestico, ò di assistente al soglio, senza d' una preventiva sovrana cognizione di Causa (*b*); anzi siccome la stessa porpora Cardinalizia innalzata non fa molto dalla corte di Roma al rango dei Principi sovrani, non è in sostanza che un ritrovato inutile di vanità, è d' ambizione, che da qualche tempo restava annesso alle sede arcivescovile di Milano, anch'

(*a*) Filippo D. di Parm. per editto dei 26. Agosto 1757.

(*b*) Giuseppe II. adi 20. e 30. Agosto, 2. e 15. Ott. 1781 14. Luglio 1783.

essa è rimasta in certo modo providamente dimenticata, contento quel sacro dottissimo Pastore di distinguersi più col nome di Fratello, che con quello di Figlio del Vescovo di Roma.

§. 18.

Così restano limitati nel Milanese è riservati sempre alla suprema approvazione del Governo i titoli di mensa con cui moltissimi si ordinavano sopra le rendite dei Chiostri, è delle Comunità religiose (*a*), non che sopra gli stessi Benefizj di Regia nomina (*b*); Nissun benefizio residenziale può conferirsi se non a chi per dieci ànni continui siasi assiduamente esercitato in cura d'anime e la sua fatica abbia meritato questo riposo (*c*); Nissuna rinun-

(*a*) Lo stesso con editto dei 28. Guig. 1782.
(*b*) Lo stesso adi 1. Maggio e 20. Guig. 1783.
(*c*) Lo stesso adi 22. Ott. 1783.

zia conseguentemente si ammette (*d*), emoltomeno può alcuno ſussidialmente promoversi a titolo di Patrimonio in ſpezie ſul Parmigiano ſenza del ſovrano assenso (*e*), ò d' altronde non abbia compiuto l' intero corso Teologico, come nella Lombardia austriaca nel ſeminario generale (*f*).

§. 19.

In ordine poi a quelli che ſono già ordinati, e pel di cui eccesso una gran parte và girando oziosa, ſpacciando esorcismi, reliquie, e benedizioni per vivere, ſubastandone per fino il giornaliere ſacrifizio; vuolsi providamente in quanto agli Esteri, che in un dato termine si assentino all' istante dallo ſtato

(*d*) Lo ſtesso adi 28 Apr 1783.
(*e*) Filippo D. di Par con editto dei 13. Genn 1765
(*f*) Giuseppe II. adi 30. Marzo 1783.

(*a*); è rispetto ai Nazionali dimenticata per sempre ogni religiosa impostura, si contenghino colla massima esemplarità, ne possino esercitarsi nella predicazione, e nelle così dette Missioni senza il superiore assenso del Governo (*b*) avvertendo in oltre che nelle loro prediche, nei loro discorsi debbansi unicamente insinuare nel popolo le massime purissime dell' Evangelo, è della morale, senza perdersi in sofismi teologici, ò in studiati reclami, che possino in qualunque modo estenuare il vigor delle leggi (*c*); è molto meno accorrendo in soccorso dei Parrochi nelle confessioni debbano far valere quelle odiose riserve, che i tempi oscuri rimettevano al solo pontefice in

(*a*) Lo stesso adi 14. Sett. 1782.

(*b*) Lo stesso con editto dei 11. Marzo 1781; 17. Guigno 1782. e 4. Febb. 1783.

(*c*) Lo stesso adi 2. Genajo 1782. 4. Febr., e 17. Novembre 1783.

pregiudizio dei diritti originali dell'Episcopato, e a ſcorno della Sovrana autorità (*d*).

§. 20.

Finalmente non può che commendarsi lo zelo instancabile, con cui gli ſtessi Vescovi si ſono volonterosamente dispensati in conformità delle ſovrane premure dalle ſolite ordinazioni ſina che non ſiasi precisato il numero neccessario de ſacerdoti che occorrono nelle rispettive diocesi, e non ſe ne ſia fatta una corrispondente ripartizione (*a*), restando ad un tempo universalmente vietata in tutta la Lombardia l'assunzione della Tonsura prima dei quattordici anni, è ſenza del ſovrano assenso, dacche precedentemente non ſolo nelle ſcuole, e nelle Chiese, mà per ſino

(*d*) Lo ſtesso adi 14. Apr. 1772.

(*a*) Lo ſtesso adi 11. Apr. 1782.

nelle publiche piazze formicolavano con ſtupore tutti i Raggazzi più teneri in abito chiericale contro il disposto dei ſacri canoni, per cui fino a ſuoi tempi ebbe giustamente a quere larsene con Ferdinando Farnese Vescovo di Parma il Duca Ottavio (*b*), ſenza inoltre che gli ſtessi alunni dei diversi Seminarj, ò Collegi ecclesiastici possino in avvenire legarsi con ſcandaloso giuramento di dover costantemente prosseguire nello ſtato ecclesiastico (*c*), siccome erroneamente pretese in Piacenza il Fondatore, d'altronde piissimo, del Collegio Alberoniano, che che gli ſtessi preti della Missione, cui è providdamente affidato conoscendone eglino ſtessi l'insussistenza non abbino mai dedotta contro quelli, che ritornano allo ſtato laico la minima reintegrazione;

(*b*) Ottavio D. di Par. adi 13. Sett. 1574.
(*c*) Giuſeppe II. 24. Ottob. 1783.

volendosi per ultimo dai rispettivi Ordinarj alle scadenza d' ogn' anno un Elenco sincero di tutti quelli che saranno stati da loro stessi prommossi, onde il supremo Governo possa in ogni tempo accertarsi della fedele osservanza di queste prescrizioni in affari si gravi, e premurosi (*d*).

ARTICOLO III.

Dei Monaci, e degli Ascitici.

§. 21.

Qui però non finiscono tutte le riforme saviamente introdotte nel Ministero sacerdotale dalla Legislazione Lombarda, come altresì non ne finiscono gli abusi, e le corrutele. Sull' esempio delle antiche solitudini, a cui si erano consacrati i primi fedeli, per condursi

(*d*) Giuseppe adi 13. Marzo. 1783.

longi dalle persecuzioni dominanti una vita cristiana, e penittente, nacquero nei nostri colli, e nelle nostre valli i Chiostri, ed i Monasteri, i di cui Individui comunque ritirati dalle mollezze del mondo connobbero di non servire alla Religione, che col dedicarsi a beneficare la società nell'asciugamento delle paludi, e nella coltura dei campi; ma dacche stanchi di una vita attiva, e laboriosa, si abbandonarono al serviggio meno pesante dell' altare, e si compiacquero dormigliosi dell' ozio, e della contemplazione, ecco che la mollezza del vivere inventò nuove riforme, e i monasteri per lo addietro collocati, in luoghi silvestri, occuparono le città più colte; cosiche divenuti gradatamente in vista massime delle eccessive esenzioni che milantavano di soverchio peso ai popoli (*a*), dovette la Lom-

(*a*) Bernard. ad Eugen. lib. III. Cap. IV. Soggiungendo in forze delle accennate

bardia apporvi finalmente il più salutare riparo. Da qui il Governo di Parma apprese il primo la neccessità di riformarlo restringendone il Numero, e richiamando il restante ad una vita meno pigra, e più regolare (*b*); poco dopo fece lodevolmente lo stesso la corte di Modena (*c*) indi l' Augusto Cesare desso pure appena giunto al Trono avito soppresse colle stesse vedute segnatamente nel Milanese, come totalmente inutili i camendoli, e le certose (*d*), scacciò dagli eremi i vagabondi (*e*), elliminò le Ri-

esenzioni = *perturbari terminos, quos Ecclesiis posuere Patres; confundi ordinem, mutilari dioceses et Ecclesias membris; tolli cum læsione justitiæ jura Episcoporum.*

(*b*) Ferd. D. di P. con edit. dei 30 Gen. 1769.

(*c*) Rinaldo D. di Mod. con soppressioni di fatto nel 1783.

(*d*) Giuseppe II Imp. adi 11. Genn. 1782.

(*e*) Lo stesso adi 12. Gennajo 1782.

forme, ed i Terziarj (*f*) ed in fine aboli le ſteſſe Monache Carmelitane, Clariſſe, Cappuccine, e Franciscane, che d' ordinario non apportavano allo stato che il ſoverchio onere d' una dispendiosa manutenzione, ſenza arreccarvi il minimo vantaggio possibile (*g*).

§. 22.

Conseguentemente poi, in ſequela di tante riforme, ecco i molti fondi fin qui occupati dei Monasteri ſopressi, ritornati vantaggiosamente alla Nazione, o nel mantenimento dei rispettivi Ospitali, che da qualche tempo minacciavano ſegnatamente nel Parmigiano un imminente fallimento (*a*), o nella Dotazione d' un vasto albergo per tutti i miserabili, ſiccome aveva già ſtabilito

(*f*) Lo ſteſso adi 13. Gennajo 1783.

(*g*) Lo ſteſso adi 12 Gennajo 1782.

(*a*) Ferd. D. di P. con editto dei 18. Dec. 1770.

in Modena Francesco III. (*b*) o finalmente nell' Istituto d' un pecculio sacro da erogarsi annualmente con giusta ripartizione secondo i primi dettami di G. Cristo tra i Ministri dell' altare e la povertà più bisognosa (*c*), onde finalmente le grida dei miserabili prevalessero anche nel Milanese alla muta Maestà delle Basiliche; i Cocchj, e i Cavalli non la prendessero sopra de poveri; non si cambiasse l'oro in freddi Marmi; e con una crudeltà più inudita non si arricchissero gli Esteri col restante dennaro, per togliere ai Nazionali per fino la sussistenza.

§. 23.

Non deve però tacersi come gli stessi Sovrani quanto provvidi atanto

(*b*) Franc. III. D. di Mod. con Proclama dei 1. Guigno 1760.

(*c*) Giuseppe II. do. adi 3. Marzo 1781; 13. Gennajo, e 10. Sett. 1782.

egualmente clementi, non abbino in primo luogo assicurata agli ſtessi individui dei riformati monasteri la più agiata ſussistenza, massime qualora fecero constare d' essere totalmente ſproveduti (*a*); Laonde o ultronei si consacrarono a qualch' altro religioso Istituto, ed ottennero per lo meno cento cinquanta fiorini annui, che inoltre si aumentarono sino a trecento se proffessarono nei *Pieristi* o in quelli della *Misericordia* e rispetto alle Femmine sino a ducento se si unirono con le *Elisabettine*, o in altro Convento, in cui si tiene di continuo ſcuola aperta per l'educazione delle fanciulle, o si veglia per instituto all' assistenza degli infermi (*b*)? Oppure volero ſecolarizzarsi e

(*a*) Lo ſtesso adi 12. Gennajo e 13. Marzo 1782.

(*b*) Lo ſtesso adi 12. Gennajo 1782.

trecento fiorini si assegnarono ai semplici Sacerdoti, ed ottocento agli Abbati, ed altri Superiori oltre al titolo di mensa finache furono preveduti di Benefizio, coll' essersi praticato proporzionatamente lo stesso col solo decremento di cinquanta fiorini, anche in ordine alle stesse Monache, fossero da velo, oppur converse, che non amarono ritirarsi più oltre in Chiostro, ben intesi però che ne gli uni, ne l'altre si fossero domiciliati fuori stato, dache allora non si pagarono loro per una sol volta che dieci fiorini per il viaggio, e cento per il Vestiario (*c*)

§. 24.

E siccome per ultimo interessava moltissimo all' austriaco Genio che gli stessi Religiosi secolarizzati a quali forse un immatura risoluzione presa nell' età

(*c*) Lo stesso adi 13. Marzo 1782.

più tenera non lasciava ne chiostri che un tardo, e disperato pentimento, godessero finalmente in tutta pace del volontario loro Possimento, amo che gli stessi Vescovi si apprestassero a dispensarli dei rispettivi precedenti voti o siccome fatti incautamente o per lo meno rellativi rispetto alle Monache ai rispettivi chiostri a cui si erano consacrate (*a*); Indi non professando altro Istituto fossero del giorno stesso dell' intimata abolizione in avanti, onninamente autorizzati all' aquisto, e possesso di qual siasi effetto colla faccoltà di disporne a piacimento, però sempre, trattandosi di stabili per sola ultima volontà, ed in persone capaci, onde non denudarsi vivendo (*b*); e del resto fossero come gli altri sudditi ecclesias-

(*a*) Lo stesso adi 25. Gennajo 1783.

(*b*) Lo stesso adi 30. Agosto e 9. Nov. 1782.

tici egualmente legati dalle ſteſſe leggi, riconoscessero gli ſteſſi diritti, piegassero agli ſteſſi doveri, ed a ſeconda de casi fossero al par di tutti ſoggetti ai medesimi Tribunali (*c*).

§. 25.

In quanto poi ai restanti Monasteri, che per ſovrana connivenza ſono tutt' ora ſuſsistenti, premuroso il Governo di ricondurli con una ſavia riforma all' essere primitivo, rendendone ad un tempo costantemente proficui alla Nazione i rispettivi Istituti; si prescrive in primo luogo per legge normale di tutta la Lombardia, promossa principalmente dalla Corte di Parma che tutti i Superiori dei restanti conventi debbano essere Nazionali ed approvati dal Principe (*a*); che nissun ordine re-

(*c*) Lo ſteſso adi 11. e 29. detto 1782.

(*a*) Ferd. D. di P. adi 16. Gennajo 1768.

golare possa nel Milanese avere alcuna communicazione o dipendenza cogli altri Superiori Provinciali, o Generali fuori ſtato (*b*); che malgrado qualunque esenzione, o privilegio, anche pontifizio debbano onninamente dipendere dai Magistrati civili nel temporale, e dai ſoli Vescovi, e ſuperiori diocesani nello ſpirituale, anzicche eglino ſtessi abusino più oltre della forza, e delle Carceri (*c*); che non si uniſcano a vicenda in forma capitolare ſotto qualsiasi titolo ſenza preventiva approvazione del ſupremo Governo (*d*); che debbano al medesimo un fedele registro di tutto l'asse, coll' annuo preciso dettaglio dell' esatto e dello ſpeso (*e*); che

(*b*) Giuseppe II. adi 11. e 24 Sett. 1782.

(*c*) M. Teresa. adi 31. Agosto 1771. Giuseppe II. adi 11. Sett. 1782. e adi 11. Marzo 1783.

(*d*) Lo ſtesso adi 24. Marzo 1782.

(*e*) Lo ſtesso adi 16. Febbraio 1783.

senza precedente cognizione di causa non si aggravino di Capitali passivi (*f*); che si guardino per qualunque titolo dal spedir denaro fuori stato, e debbano per ultimo mensilmente allo stesso Governo un esatto rapporto di tutti i Religiosi transitanti, o forestieri che avessero alloggiato nei rispettivi Conventi (*g*).

§. 26.

In oltre atteso il numero smisurato di tutti gli individui del ceto regolare, ed i pregiudizi gravissimi di cui s' imbevono quando vi entrano o troppo teneri, o totalmente digiuni nelle materie canoniche, e teologiche; nissuno nel Parmigiano può vestirvi l'abito religioso, che non sia precedentemente conosciuto, ed approvato dal supremo Governo (*a*), o non abbia riportato come

(*f*) Lo stesso adi 1 Luglio 1783.
(*g*) Lo stesso adi 3 Marzo 1783.
(*a*) Ferd. D. di P. 17. Ottob. 1769

nel Milanese dall' Imperial commessione delle Pie Fondazioni il corrispondente attestato d'un posto vaccante nel divisato convento, giustificando ad un tempo d' aver precedentemente frequentate con ſuccesso le ſcuole normali (*b*), indi ſopressi al uopo per uniformità di dottrina i diversi ſtudj Monastici, deve istantaneamente ſpedirsi il Candidato per il corso di ſei anni continui nel Seminario generale (*c*), col riprovarsi altronde ogni temeraria vestizione che si facesse dai nazionali in paesi ſtrenieri (*d*), e viceversa quel ſiasi congedo che loro si dasse ſenza preventiva intelligenza dei rispettivi Parenti onde accertarsi d' un nuovo accoglimento, ben inteso che in caso di renitenza gli ſtessi ſuperiori dell' ordine ponno dir-

(*b*) Giuseppe adi 28. Dec. 1780. e adi 20. Maggio 1781.

(*c*) Lo ſtesso adi 13. Marzo e 20. Agosto 1783.

(*d*) Lo ſtesso adi 17. Luglio 1782.

riggersi ai Magistrati locali per conseguirne le opportune providenze (*e*).

§. 27.

Affine poi d'oviare a tutte le spese enormi che in addietro si praticavano nella vestizione, e proffessione dei rispettivi Candidati, che si stabiliscono nei Monasteri, e di vegliare ad un tempo perche cotesti luoghi pii abastanza doviziosi non assorbiscono ulteriori ricchezze a pregiudizio enorme di tutto lo stato, vuolsi espressamente in considerazione massime degli acerbi riclami che anno fatto in ogni tempo i Concilj contro le cosi dette dotazioni spirituali, fino a segno dichiamarle esecrabili, e simoniache (*a*), che nella Lom-

(*e*) Lo stesso adi 4 Maggio 1781.

(*a*) Concil. Nicen. II. Can 19; Concil. Turon. C. — *prohibemus igitur* — e nell' eddit. del Consil. Pater. che comincia — *Simoniaca labes*; *Quæ decreta*, (soggiugne

bardia austriaca la dote d' un Frate, o d' una Monaca non ecceda mai la ſomma di mille e cinquecento fiorini ſenza potersi costituire in beni ſtabili (*b*); che nel Parmigiano ſia ſempre trasmissibile all' altre femine della ſteſsa agnazione che vestissero nel medesimo Chiostro (*c*), che nel Modonese in vece di dote debbasi costantemente al Grand - Albergo una prestazione rilevantissima, col divieto di proffessare prima di vent' anni (*d*), od anco di ventiquatro giusta le piissime leggi di M. Teresa (*e*); che le fini, che si praticano in ſimili circostanze dagli ſteſsi

Nat. Ales. Sect. 9 Cap. 5. §. 18) *necessaria non fuissent, si pecuniam nomine dotis pro Monasteriorum ingressu exigere licuisset* =

(*b*) M. Teresa adi 26. Agosto 1771.
(*c*) Ferd. D. di P adi 26 Marzo 1767.
(*d*) Rinaldo Ercole D. di M adi 3. Ott. 1782.
(*e*) M. Teresa adi 17. Ott. 1770.

Oblati s' abbino sempre per estintive (*f*), che i livelli che sogliano precedentemente costituirsi non eccedino nel Milanese la somma di ducento fiorini annui, e siano sempre irrepetibili sebbene attrassati dopo la morte del Frate, o della Monaca (*g*); e che Finalmente tanto i Monaci, come i Monasteri d'entrambi i sessi siano perpetuamente incapaci d' ulteriori acquisti anche per disposizioni non ancora verificate, vietandosi loro per fino la stessa aggiudicazione pei proprj crediti, quando non sia al solo effetto d'alienarne i beni in persone capaci (*h*).

§. 28.

Quanto dicesi degli Instituti mo-

(*f*) Franc. III. D. di M. Cod. Tit. 7. lib. 11. Filipp. D. di P. adi 23. Ott. 1764. M Teresa adi 5 Sett. 1767; e 7. Feb. 1768.

(*g*) V. alla stessa Let. (*f*)

(*h*) Ferd. D. di P. adi 29. Maggio 1768.

nastici, molto più ed a maggior ragione si sottintende dei semplici Terziarij, od aggregati sia d' un sesso, come dell' altro (*a*). Costoro che in un sol tratto volevano figurare da Laici, e da Monaci, non facevano propriamente che inquietare coi religiosi loro sussuramenti le intiere Famiglie, e piaccia Dio che le bigotte, e le pizzanchere non disturbassero ancora colle sciocche loro visioni le stesse Città destinando con mentite profezie gli stessi loro benevoli, o altri generosi oblati alle prime cariche del Governo, senza escluderne i medesimi Vescovi, la di cui elezione si facceva cadere a capriccio sopra dei Preti, o dei Monaci ignorantissimi, che s' intendevano di canoni come di lingua greca; e che dediti unicamente al bigottismo, ed alla falsa pietà, diveni-

(*a*) Giuseppe II. adi 4. Feb. 1782. e 13. Marzo 1783.

vano in seguito il ridicolo de Popoli, e l'odio del Sacerdozio. Qui non si esaggera, il Globo è stato sempre tratto tratto flagellato da queste false deità, ed una savia Politica esigge a ragione d' esterminarle.

§. 29.

Anche i Consorzj, e le Confraternite, nelle quali ravisiamo tutt' ora un' infelice avvanzo delle antiche Crociate, e che poco, o nulla influiscono attualmente alla santità del nostro Culto, richiamano la vigilanza dei Governi Lombardi per ridurle, e convertirle a pubblico benefizio. Questi corpi mascherati d' un apparente pietà, mà che in sostanza non erano che la vera effigie dell' Ipocrisia coperti superiormente con una longa, e greggia veste a sacco, tuttocche interiormente vestiti di trine, e di veluto, erano da gran tempo un continuo oggetto di triche, e di discor-

die non solo cogli stessi loro Parrochi, cui al più delle volte volevano farla da Censori, e da Economi, mà bene spesso tra lor medesimi, col vedersi non di raro erogate le rispettive rendite in vane pretensioni di rango, e preminenze, intanto che i Poveri languivano infelicemente nelle miserie, e soffrivano il peso della prostituzione per procurarsi un Pezzo di Pane (*a*). A fronte donque di tante irregolarità ecco che i sovrani di Parma, e di Modena ne anno ridotto il numero, riformate le rendite, e la stessa economia si è nel Parmigiano providamente subordinata ad un Regio Ministro, senza di cui nulla valgono, nulla possono indipendentemente dal suo consentimento (*b*); ed in quanto allo Stato di Milano, dove ragion voleva che se ne disperasse la

(*a*) Ferd D. di P. adi 13. Gennajo 1769.
(*b*) Lo stesso adi 24. Marzo 1767.

guariggione, sono state intieramente soppresse, coll' essersi in vece sostituito in ogni Parrochia il nuovo Istituto -- della Carità del Prossimo -- tanto commendato dal nostro celebre Muratori (*c*), mediante il quale ogni Parroco sarà egualmente assistito nelle cose più neccessarie, e d' altronde la Povertà, e la miseria verranno generosamente sollevate (*d*).

§. 30.

Sono finalmente per identita di ragione egualmente aboliti in tutta la Lombardia i molti Alberghi che l' ignoranza, e la superstizione vi aveva costrutti in favore de' Pellegrini, per procurare un continuo concorso a certi più clamorosi santuarj, in tempo che il Santo dei Santi risiedeva dimenticato,

(*c*) Muratori — della Carità Crist. Cap. XXIV.

(*d*) Giuseppe II. adi 1. Agosto e 27. Nov. 1783. e 11. Marzo 1784.

e solo nelle proprie Chiese. Noi ommetteremo di far osservare quanto fosse dannosa agli stati questa ridicola costumanza, dacchè l'emigrazione dei proprj sudditi, il continuo trasporto d'offerte, e di denaro in paesi stranieri, e l'occasione favorevole che si somministrava agli oziosi di passare quà e là con qualche comodo senza far niente, e al più delle volte accompagnati da qualche prostituta, con false fedi di Matrimonio, giustificheranno sempre in faccia ancora degli stessi superstiziosi, quanto fosse lesivo, e pregiudiziale alla Religione, ed allo Stato questo capricciosissimo Instituto.

PARTE SECONDA.

DEL CULTO CRISTIANO.

ARTICOLO IV.

Dell' Orazione, dei Sacramenti, e del Cattechismo.

§. 31.

Dopo di avere coi mezzi più acconci richiamato il Ministero sacerdotale alla sua primiera istituzione, fistemate le elezioni, riordinata la Gerarchia, tolti gli abusi, e reintegrata la ftessa Sovranità de suoi diritti; ecco novamente occuparsi le nostre leggi nel fistemarne il culto, e le preghiere;

onde risorgere anche per questa parte da quella crisi fatale che adombrava tutt' ora i nostri popoli resi da molto tempo ſtupidi ed inetti, perche apputo tenaci d' un infinità di pregiudizj, che un Culto mal inteso nutriva da più ſecoli non ſolo a ſcapito dello ſtato civile, ma ad' onta ancora della medesima Religione. I doveri che ci legano a Dio ſono, non v' ha dubbio, i più essenziali, e un cuore veramente cristiano non può che occuparvisi di continuo, ma dessi in ſostanza non richieggono di più interessante che la ſubordinazione alle ſtesse leggi dell' ordine, e conseguentemente una mutua carità (*a*): Si sfoghi pur donque un' anima

(*a*) Matth Cap. XXII v. 40. = *In his duobus mandatis universa lex pendet, & Prophetæ* Marc. Cap. XII. v 31. = *Majus est omnibus holocautomatibus & ſacrificiis.*

fervorosa con Dio nei canti, e nelle orazioni, mà questi canti, queste orazioni non la divagano da suoi doveri; non credasi come gli Etnici che l'essenza della Preghiera debba consistere nella sua prolissità (*b*); ne' consacrarsi ad un ozio religioso quei medesimi giorni, che Dio avveva destinati alla fatica, ed al travaglio (*c*): Queste sono le mire salutari che anno spinto i sovrani Lombardi per il bene de loro popoli ad ingerirsi egualmente della miglior direzzione del culto dominante; onde non e a stupirsi se in primo luogo si sono abrogate anche con intelligenza dello stesso pontefice le tante feste che

(*b*) Matth. VI. v. 7 = *Orantes autem nolite multum loqui, sicut Etnici, putant enim quod in multiloquio exaudiantur; nolite ergo assimilari eis.*

(*c*) Exod. Cap. XX. v 11. = *Sex diebus operaberis .... Septimo autem die Sabbatum Domini Dei tui est.*

la ſuperstitione aveva per lo più mancipate all'ozio, ed alla crapola, confermandovi il solo precetto di sentir Messa; e se in seguito dal Governo di Milano si sono richiamati alla suprema censura i tanti libri ascetici, che in vece di stimolare i leggitori ad una vita attiva, e laboriosa li trattenevano in oziose meditazioni, senza punto curarsi di quella mutua prestazione di diritti, e di doveri reciprochi, cui summo da Dio stesso legati nelle leggi dell' ordine (*d*).

§. 32.

Cosi la celebrazione dell' offizio quotidiano nel quale le rispettive chiese prescrissero metodicamente le orazioni giornaliere ai Ministri del santuario richiamava l'attenzione sovrana per essere riformato. Noi non ardiremo di per-

(*d*) Giuseppe II. adi 4. Marzo 1781.

ſuadere che ogni chiesa rittorna ai primi Riti, e ſull' esempio della nostra Metropoli prescrivi al clero il proprio Uffizio, ſia pur commendata l'uniformità delle preci in tutta la chiesa universale, comunque non sempre uniformi siano gli affetti del cuore che le accompagnano; mà non ſia però mai, che framischiate da un informe cantilena di vizj, e di virtù, si esalti il fanatismo d'alcuni, che acciecati d'un falso zelo contrariarono i più sacri diritti della sovranità: Si levino donque, grida il Governo di Milano, e sotto pene gravissime siano perpetuamente cancellate da tutti i Breviarj i passi indecenti che s'incontrano nelle Lezioni di Gregorio II. Gelasio, Zaccharia, Gregorio VII., e Benone (*a*), e siano egualmente depennate le lezioni scandalose di

(*a*) M. Teres. adi 15. Giugno 1771. Giuseppe II. adi 16. Sett. 1782. e 4. Giugno 1786.

Tomaso di Contuaria contro Odoardo II; ne si ametta generalmente in paese qualsiasi altro Uffizio, Breviario, o direttorio ſtampato fuori ſtato, ſenza d' una ſpeziale approvazione di chi comanda (*b*).

§. 33.

Molto meno si vollero tollerare dalla pietà e ſaggezza di Giuseppe II. alcune ſuperstiziose divozioni, che l'astuzia claustrale aveva da qualche tempo promosse per lucrare ſull' ignoranza dei popoli, e tenerli con ciò ſempre legati alle ſciocche loro massime, e ai tristi loro ſistemi. Cosi era della - *Via crucis* - de Zoccolanti, nella quale ſostituendo un privato linguaggio allo Spirito del Vangelo, si convertiva un pezzo del nuovo Testamento in una ſpezie di

(*b*) Lo ſtesso adi 24. Marzo, 8. Ott. 1781. 10. Aprile 1782.

Romanzetto, ficcome anno recentemente osservato i più dotti Teologi; così del *cuore di Gesù*, di cui un' Ebete Salesiana ne promosse un culto carneo, e per cui gli stessi Cordicoli anno inventate tante frotole per sostenerlo; così dei *Gelsemini* di S. Gaetano, dei *Micchini* di S. Niccola, del *Peppe* di S. Cristoforo, e di tant' altre sciocchezze, che non servano che d' acchille ai miscredenti per mettere in derisione il nostro culto, e a noi medesimi di scorno, e di rossore, quando per altro professiamo una Religione che poggiando unicamente sulla verità, e sulla ragione non abbisogna di ritrovati si labili per sostenersi (*a*). Leggasi di grazia quanto ne scrisse al uopo in una sua pastorale il piissimo vescovo di Verona (*b*),

(*a*) Ad Rom. Cap. XII. v. 1. *Rationabile obsequium vestrum.*

(*b*) Pubblicata li 4. Gennajo 1782.

e vedrassi se a ragione l' Augusto Monarca la prescrisse come di norma agli altri vescovi, onde ritornare finalmente la maestà del culto cristiano alla sua prima origine, e sbandirne gli abusi che lo deturpavano (*c*).

§. 34.

Anche l'uso spettacoloso delle Processioni immitato senza dubbio dai Gentili, e che non produce alcun effetto salutare presso i cristiani richiedeva una volta d' essere prudentemente riformato. Che scandaloso spettacolo in alcune città della nostra Lombardia, il vedervi dalla Domenica delle Palme, fino a tutta Pentecoste portarsi continuamente in giro massime ne giorni festivi un infinità di statue, e di reliquie che nel nostro culto non anno altro appoggio

(*c*) Giuseppe II. con editto dei 20. Feb. 1782.

che l' uso, e la consuetudine de tempi Barbari, e quel che è peggio dividere nello ſteſso giorno l'accecato popolo a più concorsi, la a piangere e contristarsi colla ſolennità di Maria addolorata, qui a gioire e compiaccersi nella festività del Rosario, e conseguentemente con una contrarietà si palpabile convertire le funzioni religiose in pure ſpettacoli, dove ora più non si concorre che per ſemplice effetto di curiosità, ſenza eccitarvi il minimo ſentimento. A fronte donque di tanti disordini non ponno che encomiarsi i due Governi austriaco, ed Estense, che a riserva delle antiche Processioni di penitenza per le urgenze pubbliche, e della più ſolenne per il giorno del Signore due ſole ne permettano annualmente ad arbitrio degli ordinarj, a condizione di non valersi di ſtatue colloſsali, o grandiosi ſtendardi con pericolo

d' offendere i rispettivi astanti (*a*), e molto meno di disturbare gli uffizj divini facendole cadere nelle Dominiche, che una costante traddizione ha immediatamente consacrate dopo l'Editto di Constantino al culto primario del Signore (*b*).

§. 35.

Così si è pure richiamata nella nostra Lombardia l' attenzione sovrana sul numero eccessivo delle Messe, e dei suffragi, che ad insinuazione del Clero universalmente multiplicavano col pretesto di sollevarne i trapassati, e quindi riducevasi la funzione più sacra del sacerdozio ad un mestiere vilissimo che di tutto faceva per lucrare sulla propria

(*a*) Lo stesso adi 3. Gennajo e 30. Agosto 1783. Ercole D. di Mod. dei 13. Giugno 1787.

(*b*) Giuseppe II. 16. Maggio 1787. 7. Sett. 27. Nov. 1782.

professione. Non solo ogni angolo il più remoto aveva la propria cassetta con una pittura indecente del purgatorio contro gli stessi Canoni del Tridentino (a), ma frà gli stessi Sacerdoti uno sempre ne pescava per tutti le Messe, e gli stessi magistrati tremavano di derogare a qualche fedecommesso ovve fossero sostituiti somiglianti legati; Non si nega che i morti possano suffraggarsi coi sacrifi j, ma lo ponno egualmente colle nostre preghiere, e molto meno è da credersi che l' amore fraterno con cui erano vincolati coi viventi ne ricerca le loro miserie, per accertarsi d' un sussidio a cui può egualmente supplirsi per ogni semplice atto di carità. Ora in questo proposito santissime devono chiamarsi le providenze

(a) Concil Trid Sess 25. de Purg. = *quæ ad curiositatem quandam aut superstitionem spectant, vel turpe lucrum sapiunt tamquam scandala, & Fidelium ostendicula.*

assunte delle tre corti Lombarde con cui ſono ſtati abrogati tutti li testamenti, ed altre pie disposizioni che portano simili obblighi, lasciando al più di disporre per poca ſomma in denari contanti ed in una ſolvolta à proporzione del patrimonio (*b*), ben intesi che le ſole nostre operazioni da cui ſiamo accompagnati fin' al ſepolcro decidono principalmente del nostro essere avvenire (*c*)

(*b*) Filippo D. di P. adi 25. Ott. 1764. M. Teres 5 Sett. 1767. Francesco III. D. di Mod. Cod. lib II Cap. 7. Ferd. di P. addi 29 Maggio 1768.

(*c*) Apocal Cap XX. v. 12. — *& vidi mortuos Magnos & pusillos ſtantes in Conſpectu Throni, & libri aperti ſunt; & alius liber appertus est, qui est vitæ; & judicati ſunt mortui ex his, quæ ſcripta erunt in libris ſecundum opera ipsorum.*

§. 36.

Il vero culto originario che ci ha prescritto Gesù Cristo medesimo coll' abrogazione dei vecchj riti, e che conserva nientemeno intatto il vincolo della carità anche cogli Estinti desso è quello dei sacramenti, ne quali abbiamo sempre sott' occhio un segno non equivoco della carità, e della Religione. Non dirò niente dell' Unzione misteriosa, che riconferma i credenti, e rinvigorisce gl' infermi, come di cosa non avente alcun immediato rapporto collo stato civile, quantunque non di raro sogliasi pur troppo abusarne, col dispensarla egualmente ai bambini, come ai moribondi, e niente altresì aggiugnerò intorno all' ordine per averne fin da principio bastantemente parlato; dirò solo che il pane eucaristico in cui si compiace Cristo medesimo di personalmente nascondersi, e che senza distinzione di rango e preparato per tutti,

per riccordare a ciascuno i primi vincoli di frattellanza, deve essere l'oggetto principale del nostro culto (*a*); che gli ſtessi Accatolici, e per ſino gli Ebrei debbono mostrarne come a culto dominante il maggiore rispetto (*b*); e che quindi transitando in qualunque forma inanti le ſoldatesche, debba offrirvi tutta la truppa quegli ommaggi più ossequiosi, che a ragione si devono del uomo alla Maestà d'un essere si benefico, ed onnipossente (*c*). Intanto però che la podestà Laica rassegna la ſua più profunda venerazione per un rito si ſacrosanto, piaccia Dio che il ministero chiericale non ne faccia un ſoverchio abuso, che in alcuni tempi non ſia un oggetto d' Ettichetta tra

(*a*) Matth XXVIII. v 20. *ecce ego vobiscum ſum omnibus diebus usque ad consumationem ſeculi.*

(*b*) Giuseppe II. adi 9. Sett. e 20. Dec. 1781.

(*c*) Lo ſtesso addi 17. Maggio 1782.

l' uno, e l' altro Clero, che non se ne faccia una pantomina nei sepolcri della settimana santa, e in mille altri modi non si offenda il suo culto, come già osservò un parroco di Francia riflettendo sulla giustatezza delle ordinazioni liturgiche di S. Carlo (*d*).

§. 37.

Egli è pure universalmente scandaloso, ed incomodo, come gli altri sacramenti egualmente stabiliti dal Salvatore a benefizio di tutti, e perciò gratuitamente affidati alla sua Chiesa per dispensarli come suoi doni, debbano nullameno commerciarsi pubblicamente, e fissarne un dato certo in favore dei medesimi Parrochi sotto lo spezioso pretesto di un dritto di Stola; che che però ne sia altrove; egli è certissimo

(*d*) Thiers. Traité du Sacram. de l' autel a Paris 1673.

che nei Stati Austriaci dopo tanti estorsioni per parte del Clero, tutto si è reso gratuito; e ficcome nientemeno si proseguiva da alcuni più avari ad esiggere un dato certo nelle Collazione del Battesimo, fotto pretesto di corrispondersi per gli incomodi di registro, e fcrittura nei foliti libri della Parrochia, cosi anche per questa parte si è espressamente prescritto, che gratuita debba pur esserne la consueta alibrazione (*a*); Che gli ftessi Protestanti che non hanno chiese particolari fiano adessi pure in diritto di farvi battezzare gratuitamente i loro fanciulli, ommettendosi, se cosi vogliono, quelle Preci, e Ceremonie della nostra Comunione fenza delle quali è valido nientemeno il Sacramento (*b*); e che in-

(*a*) M. Teresa adi 11. Marzo 1772. Giuseppe II. adi 24. Ott. 1783.

(*b*) Giuseppe II. addi 16. Marzo 1783.

oltre non debba farsi alcuna pericolosa memoria sulla legittimità, o illegittimità dei Battezzati (*c*) e molto meno rilasciarne per fuori stato alcuna fede senza d' un espressa licenza del Governo (*d*).

§. 38.

Anche il Sacramento della Penitenza, che pur troppo nel sistema attuale delle Relazioni, che si fanno dai Vescovi al Pontefice dopo di aver discusso nelle rispettive Aule coi Confessori sù i capi più pratici di coscienza che ne occorrono (*a*); non può non rendersi sovventi volte sospetto alla tranquillità pubblica, e allo stato politico, riccordandosi tutt' ora la notte crudele di S. Bartolomeo, che da molti si pretese maneggiata sotto il sigillo più

(*c*) M. Teresa adi 14. Agosto 1772.

(*d*) La stessa adi 17. Giugno 1768.

(*a*) Lambertin. de Sinod. dioces. Tom. II. in fin.

sacro della confessione; Questo sacramento io dico ommessi anche gli abusi più gravi che potrebbero farsene quando non fosse amministrato con tutta religiosità, e tenerezza; si era pur fatto per molti un' oggetto di cupidigia, ed avarizia, e richiedeva d' essere finalmente richiamato alla genuina sua instituzione: Quanti sotto pretesto d' elemosina non estorcevano delle Messe, e del contante, massime in circostanza di dover assolvere da qualche riserva? Quanti lamenti non si proponevano, se non si riconosceva, chi aveva spiritualmente assistito a qualche infermo? Gli stessi meriti di Gesu Cristo graziosamente dispensati nelle Indulgenze quante volte non si conseguivano, che a denaro contante, mediante le astuzie più fine con cui si predicavano? Ciò posto non è a stupirsi se il supremo Governo Austriaco ha primieramente

abrogate in Milano, anche a sostegno dell' Episcopato tutte le riserve che in forza dell' asserita Bolla della cena si volevano privativamente spettanti al Pontificato Romano (*a*); indi ha voluto, che nissun Confessore, sia a titolo d' elemosina, sia a titolo di penitenza possa ricevere denaro in confessionale, e molto meno ai fianchi d' un ammalato anche sotto pretesto di ricompensa (*b*); che le indulgenze non possano conseguirsi se non gratuitamente, e con Regia approvazione pel solo canale dei Vescovi e ch' eglino stessi siano obbligati d' istruirne religiosamente il Popolo per allontanarlo da' precedenti abusi (*c*); Che siano ovunque per sempre abolite le tavolette della Porziuncula, del Cuor di Gesu, ed altri simili

(*a*) Giuseppe II adi 14. Apr. 1781.
(*b*) M Teresa adi 6. Luglio 1776.
(*c*) Giuseppe II. adi 27. Nov. 1781., e 15. Ottob. 1782.

inviti di cui formicolavano tutte le Chiese spezialmente regolari (*d*), e che finalmente non possa affiggersi, ò stamparsi in qualunque occasione anche con intelligenza dei medesimi Vescovi alcuna eccitatoria, o manifesto spirituale per accrescere il numero de' concorrenti alle funzioni ecclesiastiche indipendentemente dal supremo Governo, e non pria d'averne riportata la sovrana sua approvazione (*e*).

§. 39.

Quello però tra i sagramenti che si era reso più di tutti venale, e scandaloso, e che quindi richiamava più d'ogni altro l'attenzione dei Sovrani per essere ripurgato, era senza dubbio il Matrimonio. Questo contratto, che racchiude in se stesso il primo princi-

(*d*) Lo stesso adi 14 Sett. 1781.

(*e*) Lo stesso adi 4. Febr. e 18 Ott. 1782.

pio sociale, e che quindi può dirsi base, e fondamento di tutte le Società fù certamente da Cristo medesimo elevato al mistico grado di sacramento, e sacramento il più considerabile (*a*); ma questa divina benedizione supponeva l'esistenza del soggetto, e la sua validità dipendeva intieramente dalle leggi civili, e naturali; laonde Cristo conferì bensì alla sua Chiesa tutte le facoltà che erano relative colla nuova Ceremonia, ma lasciò alla Podestà temporale quanto se li apparteneva precedentemente per stabilirne la sua validità (*b*). Pure con tutto questo si sostenne sì costantemente da alcuni l'indivisibilità del contratto con quella del Sacramento, che avvocandosi tutto alle sanzioni

(*a*) Ad Ephes. Cap. V. v 33. = *Sacramentum hoc magnum est.*

(*b*) Boileau, des empechements du mariage. Cap. V.

canoniche (*c*) se ne alterò la sostanza, se n' accrebbero gli impedimenti e una dettestabile avarizia seppe solo abrogarli a seconda delle facoltà più o meno estese dei postulanti, che n' offrano a dato Calmiere l' emmenda. Non vi voleva meno della costituzione Giuseppina, per accorrere nella Lombardia Austriaca a tanti inconvenienti (*d*). Memore dunque l' Augusto Genio dei dibattimenti vivissimi che vi furono nel Tridentino per doversi annullare i matrimonj che si contraevano da quello che *erant sub aliena potestate* contro de' quali declamò con tanta erudizione il Canonico Erveto (*e*), vole per l'ap-

(*c*) Bellarm.

(*d*) Giuseppe II addi 16. Gennajo 1783.

(*e*) Gent. Ervet. ad Concil. = *qua suadetur ne matrimonia quæ contrahuntur a filiis familias sine consensu eorum in quorum sunt potestate habeantur deinceps pro legitimis.*

punto che indipendentemente dall'assenso del Padre, o del Avo, o dei rispettivi Tutori e Curatori con decreto di Giudice per i minori, o del proprio superiore per i militari abbiasi costantemante per nullo siccome di tutti gli altri contratti, anche quello del Matrimonio (*f*), che siavi sempre luogo a penitenza anzi perpetuamente annulate tutte le precedenti promesse, quand'anche ne fosse accaduta posteriormente deflorazione, o gravidanza (*g*); che l'incapacità de contraenti in linea collaturale sia solamente ristretta ai Congiunti di sangue in primo, e secondo grado canonico sino ai primi Cugini (*h*); che premuroso di vincolare maggiormente tra di loro i propri sudditi,

(*f*) Giuseppe II. Luog. sod §. 3. seq. fino al §. 9.

(*g*) Lo stesso, al Luog. cit. § 30. e un altr. Edit. dei 25. Sett. 1783.

(*h*) Giuseppe II. con lettera minist. dei 7. Nov. 1784.

possa desso legittimamente contraersi anche tra cattolici, e non Cattolici, sempreche professino egualmente il Cristianismo (*i*); Che i soli Giudici, e Magistrati politici prendendo il matrimonio nell' originale suo aspetto di vero contratto, debbano conoscere di tutte le contingibilità che nel nascono (*k*); e che finalmente nel solo Caso di delitto, o impedimento occulto possano i Vescovi per proprio diritto dispensare gratuitamente, amenoche non vi repugnasse il Diritto divino, o naturale, e sempre con termini supositizj, ed annonimi, onde non pregiudicare in alcun modo ai medesimi postulanti (*l*).

§. 40.

Richiamati così a suoi originali prin-

(*i*) Lo stesso nell' anzidetta Const. §. 10.
(*k*) Lo stesso nell' anzid. Const. §. 1.
(*l*) Lo stesso adi 13. Apr. 1783.

cipj l'orazione, i riti, i sacramenti; più non mancava all'illibatezza del nostro culto che di riformarne egualmente la predicazione del Vangelo, e della Morale, che ne costituiscono in sostanza tutta l'essenza, e che l'ignoranza de tempi addietro aveva oltre modo corotta, ed avilita. L'istruzione dei Popoli nei loro doveri, che in origine il divin Salvatore aveva particolarmente affidata ai più fenio[illegible] del Sacerdozio fù riguardata per cosa troppo triviale, appena alcuni Vescovi si degnarano di qualche pastorale latina nell'introito del Ministero; i Parrochi s'annojarono del Cathechismo, e tutto gradatamente fù appoggiato a pochi mercenarj, che studiando unicamente di lucrare su le proprie fatiche ridussero la predicazione a pure declamazioni, a figurate apostrofi ed a sciocchi Paralogismi, per cui lo stesso S. Carlo ebbe a precisarne un sistema tutto novo nel nostro Arcives-

covato (*a*). Ma a che giovano le riforme d' un ſanto Vescovo, ſe il ſovrano non concorre a ſanzionarle colla ſua autorità; da ciò n' è avvenuto che il ſupremo Governo austriaco n' ha finalmente raccommandata egli ſteſso ai rispettivi Pastori tutta la cura (*b*), che nissuno si nazionale, che estero può ſupplirvi ſia nelle prediche ſia nel cattechismo, ſenza averne pria riportato il Regio beneplacito (*c*), che ora più non debba ſentirsi dai pulpiti, e dalle cattedre, che la vera morale Evangelica, ſenza eccitarvi inutili questioni di

(*a*) Div. Cur. in Concil. Provinc. 1. Tit. de Præd. verb. Dei. *Ne ostentandæ doctrinæ, & eloquentiæ causa, difficiles atque inanes quæſtiones fucumque orationis, & Pigmenta conquirant, unde ſui ipsius potius, quam J. C. Prædicatores esse videantur.*

(*b*) Giuseppe II. adi 16. Gennajo 1781.

(*c*) Lo ſteſso adi 17. Febbr. 1782.

ſcuola, e molto meno offendervi, od insultarvi alcuno con appostrofi, e invettive indecenti (*d*); che finalmente ſull' eſempio di S. Paolo debbasi ſempre inculcare all Uditorio una profonda ſommeſſione pel ſovrano, e per le leggi, ne ſotto qualsiasi più ſpezioso pretesto possa in alcun tempo anche indirettamente censurarsi la condotta, e le disposizioni politiche delle altre Nazioni (*e*).

ARTICOLO. V.

Delle Chiese, e delle funzioni eccleſiastiche.

§ 41.

Anche i luoghi determinati per le assemblee dei Fedeli, e gli arredi, ed

(*d*) Lo ſteſso adi 2. Gennajo 1781. e 17. Sett. 1783.

(*e*) Lo ſteſso adi 4. Febbraio. 1783.

utensigli che neccessariamente vi si richiedono, sono in certo modo consacrati al culto cristiano, e quindi meritano tutta l'attenzione possibile per essere difesi, e conservati, ne può lo stato politico saviamente dispensarsene ameno che non multiplicassero inutilmente, o un soverchio lusso li rendesse eccessivamente gravosi alla stessa nazione che li venera e li mantiene. I primi Cristiani, che le persecuzioni dei Gentili avevano fugati negli antri, e nelle cattecombe esultarono certamente moltissimo allorche videro col favore di Costantino ergersi al cielo templi magnifici, e i loro armadj far galleria per i vasi d'oro, e per le vesti gemmate, che vi si custodivano, ma questo lusso esorbitante meritò d'altronde d'essere accremente rimproverato dai Padri, e la cosa non finì che fù universalmente dettestato da tutti, perche tutti s'avvidero che dipendendo so-

stanzialmente tutta l'essenza del culto dalla purità del cuore bastava il puro neccessario per figurarlo, ne una vana pompa doveva inutilmente sostenersi a pregiudizio de popoli (*a*) Addotati donque finalmente anche da noi questi stessi principi, ecco che le leggi Lombarde gelose egualmente del culto nostro n' anno bensi allontanata la minima indecenza, espellendo dai Templj sull' esempio di Davidde per fino gli Accattoni, e li Mendici (*b*), ma inspetta ad un tempo l'eccessiva moltitudine di tan-

(*a*) Isid. Pelus. lib II. Ep. 246. = *Apostolorum tempora cum Ecclesia & spiritualibus gratiis, & vitæ splendore adfuerat, nulla templa erant; ut nostra tempestate templa plusquam par sit exornata sunt; Ecclesia autem, ne quid gravius dici conicis Cavillis incensitur.*

(*b*) Odoard. D. di P. adi 11 Agosto 1697. Giuseppe II. adi 14 Maggio 1783 Reg. II. Cap. V. v. 8. = *Cæcus & Claudus non intrabunt in templum.*

te chiese inutili, che una mal' intesa pietà aveva edificate a pregiudizio notabile dello ſtato, che doveva mantenerle, e che bene ſpesso si contrariavano ellenо ſtesse nel disimpegno delle rispettive funzioni, vollero pure che le rovinose fossero totalmente demolite (*c*); che gli oratorj e cappelle campestri ovve si facevano a vicenda colla parrochia le funzioni festive fossero chiuse, e seccolarizzate come ſuperflue (*d*); e che finalmente niuna chiesa, nissun' oratorio, nissuna cappella potesse novamente riapprirsi, o edificarsi ſenza neccessità, e con preventiva approvazione del ſupremo Governo (*e*).

§. 42.

Sono i Lombardi egualmente ge-

(*c*) Giuseppe II. adi 18. Marzo 1783.

(*d*) Lo ſtesso adi 12 Luglio 1783.

(*e*) M. Teres adi 5. Sett 1767. Ferd. D. di P. adi 29. Maggio 1768.

losi della venerazione che tutti dobbiamo ai sacri Altari, come a luogo il più tremendo, ovve si sacrifica di continuo a benefizio di tutti come ad una mensa comune lo stesso Frivolo di Dio, vietandosi persino nel Parmigiano l'accostarvisi per accidente, o per diporto; ma non sanno però persuadersi che una sol chiesa ne conta tanti, che in vece di essere immediatamente dedicati a Dio, siano quasi tutti consacrati a diversi santi, e che quello in cui si conserva il Santissimo Sacramento, che dovrebbe essere il più pomposo, e frequentato, sia spessissimo il più disadorno, e non di raro ecclissato, segnatamente nelle chiese claustrali dall' altare di qualche santo particolare, ond' è che sulle religiosissime tracce d'un Toscano Pastore (*a*) si desidera universalmente ristau-

(*a*) Mons. Ricci, Vescovo di Pistoja, nel suo Sinod. Sess. 4. § 8.

rata anche per questa parte l' antica costumanza di fissare per ogni chiesa un solo Altare, ed ivi erigere in eminenza il Sagro Ciborio, in cui si conserva l' Eucaristico Pane, onde sia sempre da tutti profundamente adorato, rimossa qualsiasi pittura o intaglio che non vi fossero analoghi, o servissero di distrazione ai medesimi concorrenti.

§. 43.

Anzi rispetto alle Immagini, e alle statue tant' oltre se n' è protratto l'abuso, che disertando sulle attuali costumanze non può non declamarsi contro le moltissime corrutele che vi si adottano. Guardaci che come gli Iconoclasti voliamo qui persuadere come lesivo del culto divino l' uso introdotto nella chiesa delle Immagini e delle statue, comunque il sacro divieto - non faciesitibi sculptilia - serva spessissimo di pretesto agli oppositori per giustificarne

i loro arringhi: Nò; sia pur sacro, ed universalmente proficuo massime per i zottici l'uso non solo delle Immagini, e delle statue, ma ancora delle stesse reliquie, dacche più facilmente con dei segni corporei ed apparenti può taluno risvegliarsi ad immitare nei santi, di cui se ne cellebra la ricordanza, le più esimie virtù; mà perche mai dovrà tollerarsi un quadro, una tela, che contro natura rappresenta un uomo che camina intrepidamente sull' aqua, o vola per aria, una statua, un immagine vestita in ridicolo da qualche donnicivola all' ultima foggia, un pezzo di veste, un scappolare, un osso, la di cui autenticità non poggia d'ordinario che sulla debolezza dei popoli? Perche questo culto che in ogni modo non può essere che figurato, e relativo fassi sempre prevalere all' immediato culto di Dio, e si frequentano con ansietà i santuari dei Santi, in tempo che Gesu

Cristo medesimo ſiede vivo, ed abbandonato nel Tabernacolo? Che più non si eleva forse ſpessissimo la ſtatua di S. Vicenzo Ferreri, di S. Antonio di Padova, di S. Gaetano di Tieni, di S. Luigi Gonzaga, della Madonna della Concezione, o del Rosario, e di altri centinaja di Santi ſull' altare medesimo di G. Cristo in forma d' un trono dorato, facendovi ſemplicemente ſervire come di ſgabello lo ſtesso ſantissimo Sacramento? (*a*) Dhe per pietà si levino donque una volta per ſempre dalle assemblee dei fedeli le immagini più indecenti, le pitture più ſciocche, gli ornati più ſcandalosi; ſpariscano dagli altari la testa di Lazzaro, i denti di S. Cristoforo, i coltelli di S. Bartolomeo, la ſpada di S. Paolo, e ſimili altre frottole verosimilmente destitute

(*a*) Murat. della regolata divoz. Cap. XXIII.

d' ogni legale autenticità giusta le ſtesse prescrizioni del ſagro Concilio di Trento (*b*), ritornino le Reliquie autentiche alla venerazione dei fedeli ſotto de ſagri altari ſiccome praticavano i più antichi Cristiani (*c*), si osservano i providdissimi decreti del più illuminato pontefice ſull' abuso che ossi di vestire le ſtatue (*d*), si ricorda con Davidde, che le loro parti ſono meramente figu-

(*b*) Concil. Trid. Sess. 25. *Statuit ſancta Sinodus nemini licere ullo loco, vel Ecclesia, etiam quomodo libet exempta, ullam insolitam ponere, vel ponendam curare Immaginem, nisi ab Episcopo approbata fuerit; nulla etiam admittenda esse nova Miracula, nec novas Reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente, vel approbante episcopo.*

(*c*) Antif. in fest. SS. Innocent. = *Vidi ſub altare Dei animas Interfectorum propter verbum Dei.*

(*d*) Lambert.

rate, e ſimboliche (*e*), che tutto ſi riferisce a Dio, ch' egli non esigge dagli Uomini che la compunzione del cuore, e che a lui ſolo, e come creatore, e come Redentore ſiamo debitori del nostro culto.

§. 44.

Ma che diremo poi degli apparati ſtupendi, dei ſuperbi addobbi, e dei vasi preziosi di cui si fà pompa in quasi tutte le chiese, massime all' occasione di locali ſolennità!. Vagano di continuo ignudi, e laceri tutti i poveri per le pubbliche ſtrade, che pure a dettame dello Spirito Santo ſono i veri Tempj di Cristo (*a*), e le mute pareti

(*e*) Psal. 113. v. 13 = Os habent & non loquuntur. =

(*a*) Chrisost. in Homil. I. ad Math. = *Vis Corpus Chriſti honorare? non despicias ipsum nudum, neque hicquidem in eccle*

delle Chiese ſono coperte di ſeta, e d' oro (*b*): che più gli ſteſſi funerali dei Morti, ove giace immobile una fredda ſalma, si alzano fra ſuperbe Piramidi, e tutto nella chiesa si è ridotto a ſpettacolo, ed a grandezza: so che la ſordidezza, e la rusticità movano a riso, e ci distraggono dall' orazione, ma sò altresi che i ſensi facilmente si allettano da un ornamento troppo vario, ed affettato, e l'animo si trasporta nel diletto delle cose mondane. Siano dunque ornati i tempj; ma vi si unisca una certa

ſia ſèricis Pannis inducus, foris autem frigore nuditate confici negligas; qui enim dixit: Hoc est corpus meum, & rem ſimul cum verbo confecit; itidem dixit, esurientem me vidistis, & non cibastis, & quantum non fecistis uni eorum minimorum, nec mihi fecistis.

(*b*) Ambros. lib II de Off. Cap. XXVIII. *Aurum ſacramenta non quærunt, neque auro placent, quæ auro non emuntur; Ornatus Sacramentorum redemptio captivorum est*

modestia che ispiri pietà, togliendo come nel Milanese tutti gli addobbi pomposi, e teatrali (*c*); si continuano pei trappassati le finali esequie; ma un' atto si religioso, che ci ricorda con ribrezzo la nostra fine, non fia profanato dalla vana pompa d'un ſuperbo rogo, ove per lo più le ceneri umilissime d'un povero defunto s'inalzavano fino alla ſommità del tempio; laonde anche i funerali più ſontuosi non eccedino come in Parma tre ſoli gradi di cattafalco a dodici torcie (*d*).

§. 45.

E siccome in realtà furono le chiese da principio destinate per raccogliervi in orazione i Cristiani viventi, ne' s'inumavano comunemente i cadaveri ſe

(*c*) Giuseppe II. adi 14. Maggio 1782.
(*d*) Filippo D. di P. adi 8. Luglio 1750.

non in luoghi campestri, o ben lontani; così che l'uso de sepolcri fù in origine più religioso, che sacro, ne' vi volle meno d'un ignorante superstizione per introdurlo ne templi, la di cui atmosfera doveva farsi neccessariamente pericolosa; così in Modena si è fabbricato fuori della città un superbo recinto per seppellirvi tutti i morti della Dominante (*a*), ed il Governo Austriaco ha sapputo ordinare providamente lo stesso non tanto per la Capitale della Monarchia, quanto per tutte le altre città, Provincie, e Popolazioni che la compongono, prescrivendo che i rispettivi defunti siano istantaneamente trasportati nei sotteranei delle chiese, o in altri luoghi nascosti, indi di notte, e tempo, venghino successivamente tradotti ed inumati fuori del popolato in appartati cimiterj, onde in tal forma

(*a*) Francese III. D. di Mod. adi 11. Lug. 1774.

i morti non arrechino con un aria sempre crassa e contaggiosa alcun pregiudizio ai vivi (*b*).

§. 46.

Anche le musiche, le illuminazioni, il numero eccessivo delle campane, e il loro fragore influiscano mal' a proposito a conservare nelle nostre chiese con sommo dispendio dei popoli una spezie di lusso, che richiedeva a ragione d' essere totalmente schiantato. Qui i Musici più inverecondi, i più sfacciati castroni ad' onta delle prescrizioni più venerabili dell' antichità alteravano le divote Salmodie in canti scenici, ed in arie teatrali (*a*); qui emulando le sciocchezze dei gentili che accumulavano un' infinità di luminari nanti i loro

(*b*) Giuseppe II. adi 7. Febbr. e 31. Dec. 1782.

(*a*) Balsamon. in Can. XV. Concil. Laod. = *Cantorum moles, fractæque, & sonicæ modulationes sunt omnino prohibitæ.*

Dei, si facevano delle illuminazioni dispendiosissime a giorno chiaro nanti il supremo Dattor d'ogni lume (*b*); e qui in vece di convenire i fedeli col precedente invito d'un sacro bronzo, siccome pare ne costumasse S. Paolino, si suonano spessissimo a porte chiuse, o si espongono sovente i radunati Cristiani ai luttuosi fenomeni che ne succedono massime in circostanze di temporali, per cui non ha molto, che in una delle città Lombarde lo stesso campanaro ne rimase soffoccato festeggiando per la sollenità della spina (*c*). Si lasciano donque una volta, come negli stati austriaci i strepiti musicali che si

(*b*) Lattanzio nelle sue Apologie = *Deo accendunt Lumina, veluti in tenebris agenti.... Num igitur mentis suæ compos putandus est, qui Auctori & Datori Luminis, candelabrum, & cerarum lumen offert pro munere.*

(*c*) Durand. de Rit. Eccl. lib. I. Cap. 22.

costumavano nelle chiese (*d*); si ometano come inutili le eccessive illuminazioni che vi si praticavano (*e*); le campane più non si suonino specialmente di notte, e a porte chiuse (*f*); e in evento di qualche intemperie, ne basti un solo avviso, per non esporre gli astanti, o altri circonvicini alle funeste conseguenze d'una luttuosa attrativa sperimentata certissima tra il fragore delle campane e l'inclinazione de fulmini (*g*).

§. 47.

Affine poi di conservare nello stato una perfetta uniformità nei principj della religione dominante, e nelle Uffizia-

(*d*) Giuseppe II. adi 18. Maggio, e 1. Dec. 1781.

(*e*) Lo stesso adi 14. Sett. 1781. e 14. Maggio 1782.

(*f*) Lo stesso adi 7. Giugno 1782.

(*g*) Lo stesso adi 26. Nov. 1783.

ture ecclesiastiche, e che d' altronde siano egualmente a tutti note le massime più importanti del vangelo, e della morale, vuolsi opportunemente nella Lombardia austriaca, che un manuale di sacre canzoni in lingua nazionale si distribuisca a tutti e queste si cantino del popolo nelle chiese, alternando cò' sacerdoti in circostanza di pubbliche funzioni (*a*), che la storia sacra traddotta in lingua vernacola con approvazione della suprema censura debba lasciarsi leggere a chiunque, senza eccitarne il minimo dubbio, onde tutti siano egualmente imbevuti degli stessi principj, e delle medesime massime (*b*), che siano pure colle sole stampe nazionali pubblicati i neccessarj direttorj, breviarj, ed altri libri corali di cui si servono continuamente i Sacerdoti, e

(*a*) Lo stesso adi 18. Maggio e 1. Dec. 1781.
(*b*) Lo stesso adi 10. Agosto 1781.

che per ultimo non possano per alcun conto valersi di edizioni straniere, sia per non esporsi a pericolo di declinare dall' uniformità dalle litturgie ricevute, sia per non gettare inutilmente una quantità di denaro fuori stato a pregiudizio notabile dei torchj nazionali (c).

§. 48.

E siccome anche l' inutile multiplicità delle sacre funzioni, e l' ora indiscreta, a cui non di raro si protraggono, occasionò spessissimo moltissimi disordini, e la prudenza esigge che il supremo Governo debba esserne occulato, così si è providdamente prescritto nei paesi austriaci, segnatamente nella nostra Lombardia che nissuna chiesa possa apprirsi, od uffiziarsi, che a principio di giorno, e tutto al più concorrendo in tal tempo i Pastori ne dì festivi

(c) Lo stesso adi 8. Ott. 1781.

laprescritto sacrifizio, debba loro farsi contestualmente il solito discorso dell' Evangelo (*a*); che all' imbrunire della sera, massime inesivamente ad una antica legge del Parmigiano tutte le chiese debbano chiudersi (*b*), e quindi siccome quasi sempre pericolose, ed inutili debbano sopprimersi tutte le funzioni notturne (*c*); che finalmente tutti i regolari sì Maschj, che Femine in occasione delle uffiziature parrochiali debbano sospenderne le proprie, o per lo meno eseguirle tra di loro a porte chiuse, onde non alienare il popolo dalle sue parochie, o non dividerne il concorso con massimo detrimento dei diritti parrochiali, a cui in questa parte devono cedere siccome figliali anche le chiese monastiche (*d*).

(*a*) Lo stesso adi 3. Luglio 1783.
(*b*) Odoardo D. di P. edi 13. Nov. 1627.
(*c*) Giuseppe II. adi 14. Maggio 1782.
(*d*) Lo stesso adi 25. Gennajo 1783.

§. 49.

Finalmente ſiccome ad immitazione dell' asilo che gli antichi Cesari avevano accordato alle loro ſtatue si permetteva egualmente in Lombardia lo ſtesso benefizio anche in ordine alle chiese, e invece d' accorrere in ſolievo di chi peccava meno per dolo, che per disgrazia, si ſottraevano ſpessissimo al castigo i più perversi delinquenti, quindi nel Milanese dopo averne tentate inutilmente più riforme (*a*) si è creduto opportuno di ſchiantarlo totalmente (*b*), e nel Parmigiano si ſono espressamente eccettuati anche con Indulto pontefizio tutti gli oltraggi fatti a Dio, ed a ſuoi Santi, gli omicidj commessi in luogo immune, o premeditati, i furti ſacrileghi, le aggressioni, le rapine, le devastazioni dei campi, gli

(*a*) M. Teres. adi 25. Sett. 1875.

(*b*) Giuseppe II. adi 4. Marzo 1782.

assassinj, le ingiurie fatte al Sovrano, e allo ſtato, la falsificazione della moneta, l'adulterazione dei ſigilli e delle pubbliche cedole, gli avvelenatori, gli incendiarj, gli inondatori, e rispettivi ladrocinj, i furti fatti alle casse pubbliche, gli infanticidj, gli aborti procurati, la fuga dalle carceri con rottura, la diserzione de ſoldati, o d'altri già condannati ai pubblici lavori, i fallimenti dolosi, le frodi nelle dogane, e l'uccisione, o le ferite de pubblici esecutori quando ſono in attuale ſerviggio (c).

§. 50.

Come poi molte questioni occorrevano ſia in ordine alla precisione locale, ſia rispetto alle compettenze dei giudici, che ne decidevano, e quindi allo ſtato ne derivava un maggior imbarazzo, così vuolsi nel Parmiggiano ove vige

(c) Ferd. D. di P. adi 22. Giugno 1778.

attualmente il ſagro asilo, che desso s' intenda puramente ristretto alle ſole chiese, ed oratorj curati, in cui risciede continuemente l' eucaristico ſacramento, esclusi li chiostri, od altri luoghi che vi fossero adiacenti; che riffugiandosi per delitto riſervato tal' uno in luogo immune, debbasi tosto consegnare dal ſuperiore Ecclesiastico al proprio giudice affine d' aspettarne in conformità delle jussioni divine la pena corrispondente (*d*), e che finalmente comunque fosse giusto che il ſovrano concedente conoscesse da ſolo tutte le difficoltà che potessero eccittarsi nella ſoggetta matteria, come prescrisse già l' Imperatrice Regina per il territorio austriaco (*e*), debbasi non di meno aquie-

(*d*) Exod. Cap. XXI. v. 14 = *Siquis per industriam occiderit proximum ſuum, & per inſidias; ab altari meo evelles eum, ut moriatur.*

(*e*) M. Teresia, adi 25. Sett. 1775.

tare al giudizio rispettivo de Vescovi nazionali o per lo meno dirrigerne l'appello al più vicino, fino ad' averne un decreto conforme, ficcome appunto si prescrive con eccessiva connivenza nel citato editto (*f*).

ARTICOLO. VI.

Dei Fondi, e delle Rendite del Clero.

§. 51.

Vengono per ultimo le oblazioni ſpontanee dei Fedeli per il neccessario ſostentamento dei Sacerdoti, e delle loro funzioni, che fino al tempo della teocrazia giudaica furono riservate alla tribu di Levi (*a*), ma che appena in oggi si contano a proporzione dei lati-

(*f*) Ferdinand. D. di P. adi 22. Giugno 1778.
(*a*) Numer. Cap. XVIII. v. 23. 24.

fondi, e delle richezze immense di cui è dotato il clero in tutti i paesi cattolici. Gesu Cristo che aveva spediti per il mondo i suoi discepoli senza proviggioni, e senza scorte, sappeva benissimo, che avendoli incaricati per la comune salvezza, non poteva loro togliersi il diritto d'un frugale alimento per vivere (*b*), lo che diede luogo al successivo Ministero de Diaconi, che ne faccevano l'economia, per non divagarsi eglino stessi dalle loro funzioni (*c*), e furono diffatti questi primi tempi i più fortunati, e i più felici di tutta la chiesa (*d*); ma appena che dessa sortì dall'Infanzia, e col favore di Cos-

(*b*) Matth. Cap. X. v. 9. *Nolite possidere aurum, neque argentum in zonis vestris, dignus est enim operarius cibo suo.*

(*c*) Act. Appost. VII. v. 2. 3 e 4.

(*d*) Isidor. Pelus. lib. 2. Epist. 246.

tantino, che l' abilitò alle successioni divenne ricca, e faccoltosa (*e*), ecco che degenerando dai divini principj, non vide più ne suoi ministri che un ammasso infame di coruttele, e lo stesso Valentiniano comunque religiosissimo fù obbligato di ritirarne l' indulto (*f*). Checche per altro ne avvenisse sotto li successivi imperatori, egli è certo che allo scindersi dell' impero una mal' intesa pietà talmente favorì l' avarizia

(*e*) Cod. lib. 1. Tit. 2. l. 1. = *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholico, venerabilique Concilio decedens bonorum quod optaverit relinquere, & non sint cassa judicia eius.*

(*f*) Hyeronim ad Nepot. Epist. 2. = *Audet dicere! Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Aurigæ, & scorta hæreditates capiunt; solis clericis, ac Monacis hac lege prohibentur; & non prohibentur a persecutoribus, sed a principibus christianis: attamen de lege non conqueror, sed doleo quod hanc legem meruerimus.*

del clero, che aricchite oltre modo le chiese d' un' infinità di ſtabili, ebbe finalmente a conchiudersi con Amiato di Firenze, che chi diceva *Chiesa* intendeva ricchezze, ed abbondanza, e tutto al più ſe ne coonestavano gli eccessi col decretarne in apparenza una gran parte ai poveri, in tempo che dessi languivano dalla fame, e dalle miserie. Egli è pur ſeducente il partaggio che ne prescriveva ai monaci S. Isidoro, perche dovesse a ragione contribuirsi alle dovizie del clero, i poveri, e gli acciaccosi ſembravano assorbirsi tutto, come diffatti non v' era Nazione, che anche ne tempi più barbari non avesse pensato al loro ſostentamento (*g*); mà

(*g*) Regula S. Isidor. Cap. XVIII. *Omne, quod in Monasterium in nummo ingreditur, ſub testimonio ſeniorum accipitur; eadem pecunia in tribus partibus dividenda est, quarum una erit pro in-*

che gli ecclesiastici, che ne sembravano a tutta prima meri amministratori, ne divennero in sostranza assoluti padroni, e più d'una volta si sono veduti a trasmettere più tosto gli avvanzi fuori stato, che a distribuirli caritatevolmente ai bisognosi. Ora nell' estremità di tanti disordini era finalmente neccessario che gli stessi nostri Sovrani vi entrassero di mezzo coi loro divisamenti, e quindi richiamandone sulle traccie dei Santi Re di Giuda un conto rigorosissimo (*h*) prededotte le spese accorrenti

firmis, & *senioribus* & *pro aliquo coemendo in diebus sanctis cultius ad victum fraternum; alia pro Egeriis; tertia pro* vestimentis *Fratrum*, & *Puerorum*, *vel quibusvis ad neccessitatem Monasterj coemendis.*

(*h*) Regum II. Cap. XII. v. 7. *Quare sarta tecta non instauratis templi? nolite ergo amplius accipere pecuniam juxta ordinem vestrum, sed ad instaurationem*

per la manutenzione delle chiese, del clero, e delle sacre funzioni fosse il restante provvidamente errogato in vantaggiosi stabilimenti (*i*).

§. 52.

Quello trattanto che più premeva alla nazione Lombarda in quest' affare, si era di vegliare con più d' attività alla collazione de benefizj. Non contento il clero di aver vedute le chiese, ed i monasteri dotati all' eccesso di stabili, e d' essersene in seguito ad' onta della primitiva comunione divisi i beni a proporzione del ministero coll' istituzione de benefizj; era molto tempo che più dei costumi, e dell' abilità personale si attendeva nel distribuirli alle

templi reddite eam. Giuseppe II. adi 11. Marzo 1782.

(*i*) Giuseppe II. adi 14. Sett. 1782. 3. Luglio 1783.

raccomandazioni e al denaro, e quel che è peggio avvocatesi posteriormente a Roma quasi tutte le collazioni, o s' instituivano dei ſtranieri a pregiudizio dei cittadini, o si compartivano ai più affetti di quella curia, e le migliori rendite collavano in quella parte; a fronte donque d' un' ecconomia si mal misurata non è a meravigliarsi ſe i Sovrani Lombardia inutilmente premeſſi i più forti riclami abbino ſaggiamente prescritto, che niſſun benefizio ſegnatamente curato possa conferirsi nel Milanese, ſe non premeſſo in iscritto un formale concorso con cui assicurarsi dell' abilità dei concorrenti (*a*) colla ſola riſerva dell' elezione ove si trattasse di Gius Patronato privato (*b*); che a tenore degli Editti di Parma ne ſiano perpetuamente esclusi i forestieri (*c*), che debbano

(*a*) Lo ſtesso adi 19 Apr. 1782. e 25. Febr. 1783.
(*b*) Lo ſtesso adi 11. Marzo 1783.
(*c*) Ferdinand D di P. adi 16. Gennajo 1768.

sempre preferirsi quelli che anno fatto con metodo i loro studj nelle rispettive università locali (*d*): ed anno ivi almeno attinta, come nello stato di Milano la prima classe di Teologia (*e*), che in quanto ai canonicati non si distribuiscano che in giusto premio a que soli che nello stesso dominio si sono lodevolmente esercitati almeno per un decennio in cura d'anime (*f*), e che per ultimo siano nella Lombardia austriaca onninamente soppressi i cosi detti mesi papali, ne quali il Pontefice per lo più con eronee informazioni conferiva i benefizi che vacavano in questo tempo (*g*) e lo stesso debba intendersi di tutte le dignità, che inspette le regole di quella cancellaria le veniva-

(*d*) Lo stesso per costit. sopra i stud. dei 3. Febrajo 1768.

(*e*) Giuseppe II. adi 25. Aprile 1782.

(*f*) Lo stesso adi 22. Ottobre 1783.

(*g*) Lo stesso adi 7. Ottob. 1782.

no riservate (*h*), con proibizione espressa anche nel Parmigiano di avervi per queste cause ricorso senza pria conseguirne dal naturale Sovrano il supremo suo beneplacito (*i*).

§. 53.

Sono parimenti a vantaggio dei Benefiziati universalmente abolite le molte pensioni di cui per lo più si caricavano i benefizj più pingui non per supplire al sostentamento d'altri sacerdoti men proveduti, siccome pare verosimilmente a tutta prima praticato, ma per alimentare il lusso, e l'ambizione o di pochi oziosi nazionali, o dei curiali Romani, che s'ingojavano sotto questo pretesto le migliori rendite delle nostre chiese, longi dal prestarvi il minimo

(*h*) Per concordi dei 13. Gennajo 1784.

(*i*) Giuseppe II. adi 27. Maggio, 2. 4. 7. 26. Agosto, 30. Nov. 1782. Ferdinand D. di P. adi 16. Gennajo 1768.

ſerviggio immaginabile, intempo che gli Inservienti più assidui appena avevano di che vivere ſenza tacere che un principio si ſtravagante aveva datta pur anco precedentemente origine alle tante commende che si godano in Roma moltissimi Prelati, e Cardinali ſopra i nostri monasteri, ed abbazie, i di cui ſterminati avvanzi anzicche d' essere errogati a vantaggio degli incoli più miserabili non ſervono che a fomentare l' ozio, e la pompa di gente per la massima parte ſconosciuta al paese, e pocomeno che inutile all' universalità della chiese. Siano donque perpetuamente aboliti questi abusi grida il Governo di Parma, e le ſtesse commende più non si distribuiscano che ai nazionali, o ai più affetti dello ſtato; desso ſolamente ne è il Padrone, ed egli ſolo deve disporne (*a*); anzi ſiccome gli ſteſsi Vescovi

(*a*) Ferdinand. D. di P. adi 16. Gen. 1768.

Nazionali segnatamente in circostanza di visite, o di convocazioni sinodali affettavano sui fondi di tutte le chiese una spezie di superiorità, e di dominio fino a segno di collettarli, coll' un dato tributo sia a titolo di *cattedratico*, sia a titolo *di Mitra;* così nel milanese si è pure universalmente soppressa una sì odiosa corruttela, ond' è che i beni ecclesiastici non si riguardano oramai che come semplici assegni fatti dalla stessa Nazione per il migliore serviggio del santuario (*b*).

§. 54.

Così premurose del pari le nostre leggi di sradicare l'uso soventi volte simoniaco di concertarsi a vicenda le rinunzie condizionate, in forza di cui i benefizj, e le dignità ecclesiastiche si facevano bene spesso cadere in persone

(*b*) M. Teresa. adi 26. Giugno 1773., e Giuseppe II. adi 16. Luglio 1783.

sciocche, ed inutili, ed i rinunzianti si facevano ricchi senz' alcun onere sui beni delle medesime chiese, e stato quindi in tutti gli stati austriaci, e segnatamente nelle Provincie Milanesi abolita universalmente una si pericolosa costumanza, comunque non di raro autenticata, e ricevuta della stessa corte Pontifizia (*a*), potendo solamente sussistere per titolo d' impotenza, o altra raggione canonica, quando sia libera, e fatta legittimamente nelle mani del proprio vescovo (*b*), dimenticandosi all' vopo tutte le regole della cancellaria romana, che vi contrariassero (*c*), non senza tacere, come malgrado le stesse regole si vogliono pure errogati per qualunque vaccanza li frutti interinali del benefizio o a vantaggio

(*a*) Giuseppe II adi 28. Apr. 1783.
(*b*) Lo stesso adi 4. Decemb. 1784.
(*c*) Lo stesso adi 9. Maggio, 1782. e li 6. Gennajo 1783.

immediato dei poveri, nella cui diocesi, e situato, come si prescrive saggiamente nel Milanese (*d*), o per lo meno a favore del successore, come lo stesso Leone X. accordò ai Parmiggiani, onde tutto si conserva nello stato, e la causa pubblica non ne risenta alcun pregiudizio (*e*).

§. 55.

Sicome poi oltre alla multiplicità dei Benefizj, che avevano annesso qualche determinato servigio, altre pie disposizioni si contano che multiplicavano inutilmente le ricchezze del clero, senza che fossero particolarmente destinate a qualche oggetto parziale di religione, così l'autorità Sovrana, cui sola appartiensi d' interpretare, e commuttare le volontà dubbie dei cittadini

(*d*) Maria Teresa adi 8. Febbrajo 1771.

(*e*) Leone X. con Bulla dei 22. Agosto 1554.

deffunti, inclinando per instituto al più possibile sollievo de miserabili, volle espressamente in Milano che tutte le rendite di somiglianti legati, siccome per lo più impiegate dal clero in vane pompe inutili fossero per legge costituzionale di stato provvidamente erogate al neccessario alimento delle vedove, e degli orfani lasciati dai poveri Soldati (*a*), dache più di tutti soffrono il peso dell' Indigenza, e l'obbligo ingiunto ai doviziosi di dare il superfluo, a chi manca del neccassario, urge in modo ancor più pressante gli Ecclesiastici, i quali in sostanza non sono eglino stessi che semplici economi, ed amministratori delle ricchezze che occupano, appartenendosi tutto in piena proprietà ai medesimi poveri (*b*).

(*a*) Maria Teresa adi 30. Novembre 1768. e 31. Marzo 1769.

(*b*) Concil. IV. di Milan. all'ann. 1576. Cap. 7. = *Memento eius, quod a Sanctissimo*

§. 56.

Sopra questi ſteſſi principj interessa pure moltissimo alle ſocietà, e allo ſtato, che ſomiglianti beni non ſiano, ne in tutto ne in parte alienati, onde il patrimonio de poveri, non ſia per alcun titolo dilapidato dagli ſteſſi ſuoi amministatori; Laonde ſiccome non può alienarsi dal tutore i beni del pupillo, cosi ſono egualmente inalienabili con ſanzione espressa del Milanese massime ſenza del ſovrano assenso, e cognizione di causa anche i beni tutti del clero, e delle chiese ſiccome implicitamente assegnati al ſostentamento de poveri (*a*); cosicche non può vendersi, prestarsi, disdirsi, o anche ſemplicemente affittarsi

Patre Ambrosio ſcriptum est, ſua fideles eo animo obtulisse eccleſiæ ministris, ut per eorum manus quorum fidei, atque integritati ſua omnia tribuebant, ad Pauperes pervenirent.

(*a*) Maria Teresa adi 24. Settembre 1774.

massime a longo tempo alcun effetto, o proprietà tanto ecclesiastica che pia, sotto pena non soló della confisca degli effetti alienati, ma altresì dell' immediato sequestro delle altre rendite fino all' indenizzazione del valore alienato, coll' assegno del quatro per cento sul capitale alienato a favore di chi ne faccesse un secreto rapporto (*b*), volendosi di più anche nei stati di Modena, e di Parma, cui inoltre presciede una particolare sopraintendenza (*c*), che anche n evento di legittima causa, e di sovrano assenso, tutto si faccia a pubblico incanto, e l' interesse del luogo pio sia sempre prevalente, come quello del Pupillo, e del minore (*d*). So che sembreranno a tal' uni onninamente superflue queste disposizioni, giacche tut-

(*b*) Giuseppe II. adi 5. Ottobre 1782.

(*c*) Ercole D di M. adi 16. Decemb. 1781; Ferd. D. di P. adi 26. Marzo 1767.

(*d*) M. Teres adi 17. Aprile 1777.

te egualmente prescrivesi dalle sanzioni Pontifizie (*e*); ma siccome queste, trattandosi d' oggetti temporali, non eccedano i confini del territorio papale, ed anche volendosi si lederebbe la Maestà dal Sovrano nazionale, per cui in Modena se ne riggetta appunto il beneplacito appostolico (*f*), così non ponno, che al uopo encomiarsi providenze si salutari, ond' è che anche gli antichi Duchi di Milano v' interposero sempre la loro autorità, e la curia ecclesiastica anche prima del' episcopato di S. Carlo non vi concorse, che in via puramente consultiva a richiesta del magistrato secolare (*g*).

(*e*) Extrao - *Ambitiosæ - de rebus Eccl. non alienandis.*

(*f*) Ercole d. di M. adi 16. Decemb. 1781.

(*g*) Nelle abbrev. di Beltrame Carcano per ropito dei 10. Novemb. 1443. = *Considerata informatione, quam de prædictis habere voluimus, & habuimus a vene-*

§. 57.

Quanto dicesi dei ſtabili, tanto maggiormente intendesi dei mobili, semoventi, e capitali, perche appunto più facili a ſmarirsi, e traffuggarsi, volendosi per fino innibite le taliazioni di piante fruttiffere ſui medesimi fondi (*a*). Anzi rispetto ai capitali si è providdamente ordinato che cadendo di doverli reinvestire, si faccia tostamente nei fondi pubblici, o come dicono i Parmiggiani in tanti luoghi di monte, da cui ſenza il ſovrano assenso non possino più ritirarsi (*b*), che lo ſtesso debba farsi delle dotazioni monastiche, ne possino errogarsi in estinzione d' altri debiti pre-

rabili diletto nostro Vicario archiepiscopali mediolani ... concedimusque.

(*a*) Giuseppe adi 21. Aprile 1784.

(*b*) Lo ſtesso adi 22. Marzo 1782. Filippo D. di P. adi 25. Ottobre 1764.

cedenti, senza farne una speziale menzione (*c*); che finalmente nissuna chiesa, nissun' convento, nissun' benefizio, nissun' altro luogo pio possino aggravarsi sotto qualsiasi pretesto d' alcun capitale passivo fruttiffero, o sterile, per cui doverne ipotecare li medesimi fondi senza pria riportarne con cognizione di causa del supremo Governo la corrispondente approvazione (*d*).

§. 58.

Provveduti cosi stabilmente la chiesa, ed il clero di sì immense dovizie, che è quanto dire, riservato alla centesima della Nazione più di un terzo de migliori terreni, oltre ad un numero sterminato di capitali, senza che i poveri vi abbiano da qualche tempo alcun diritto, fuori di qualche pezzo di pane ben nero ed amuffito, ragion vo-

(*c*) Lo stesso adi 31. Gennajo 1783.
(*d*) Lo stesso adi 16. Febbrajo 1783.

leva alfine che si ponesse un limite a tanta grandezza, e a tanto lusso, e che finalmente un ben maturato rigoroso divieto gli impedisse a benefizio comune ogni ulteriore acquisto. Il supremo Duce degli Ebrei ne diede il primo il più vigoroso esempio nell' edificazione del Tabernacolo (*a*), Valentiniano fù obbligato di addottarlo dopo l'eccessive prodigalità di Costantino (*b*), e i migliori dottori non mancarono di suggerirlo anche in mezzo all' ignoranza, e alla superstizione dei tempi più oscuri (*c*); ond' è per ultimo, che gli sovra-

(*a*) Exod. Cap. XXXVI. v. 5. = *Plus offert populus, quam necessiarium est; jussit ergo Moses Præconis voce cantari, nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere sanctuarj.*

(*b*) Petrus Constant. *in Monit. Constit. Valent. ad damasc.*

(*c*) Pelzhoffer. de Ave. Stat. lib. 7. Cap. 14:

ni Lombardi, aderendo finalmente alle ſpessissime querele dei loro popoli, che più d' una volta si vedevano esclusi dalle Eredità de loro maggiori, perche un testatore bigotto, o ſorpreso ne aveva in vece disposto a favore di qualche luogo pio, ne rinovarono il ſospirato divieto, coll' estenderlo non ſolo a tutti gli atti tra vivi, ed ultime disposizioni da farsi, ma anco a quelle che ſono gia fatte, ma non ancora verificate, in cui la detentazione di beni trovasi tutt' ora in mano laica, col chiamarvi in vece gli eredi legittimi, dimodocche resta inibito alle medesime chiese per ſino il dritto di *Salviano* ſui beni già precedentemente lipotecati, e le ſtesse enfiteusi ecclesiastiche, ſalva

12. 19. = *An hoc iustum, ut Nobiles depauperentur, & Mundo Abdicati ditescant?* Antunez. de Donat. lib. 3. Cap. 43. n. 44. & 45. Molin. de Just. & tract. 2. disput. 140. versic. *quia de jure.*

la prestazione d' un capitale corrispondente al canone, ſono ſtate all' vopo allodializzate, ſenza ſperanza di recedere maj più, ſe non con cognizione di causa, e con grave neccessità da una legge si ſacra (*d*): Noi non ne diremo di più, perche fù gia detto, e ſcritto abbastanza all' occasione de' dissapori tra la Corte di Parma, e quella di Roma (*e*); riccorderemo ſolamente, ſenza annoverare moltissimi esempj della *mortizzazione* fuori d'Italia, che ſul modonese era gia in qualche vigore ſino ai tempi di Fra - Paolo, e di Richerio; che ſotto gli antichi Duchi di Milano,

(*d*) M. Teresa adi 5. Settembre 1767. e 7. Febrajo 1768.

Filippo D. di P. adi 25. Ottobre 1764.

Ferd. ſuo Figlio adi 29. Maggio 1768.

Francesco III. d. di Mod. Cod. Tit. 7. lib. 2.

(*e*) V. le Memorie di Parma all' anno 1768.

cui obbedivano egualmente Parma, e Piacenza si consideravano volgarmente le *mani morte* come Forensi, e quindi non si ammettevano all' acquisto di alcun ſtabile ſenza un preventivo assenso del Sovrano; che per ultimo si benedicono universalmente i ſavj legislatori che hann' posto qualche freno all' ingordiggia del clero, e si mormora all' eccesso, quando un ſcaltro Frate, od una ſciocca Pitonessa' giungono qualche volta a farvi abrogare in pregiudizio di qualche privata famiglia, cosicche la piissima Imperatrice Regina ſul timore di esserne ſorpresa, volle providamente ſoggetti i ſuoi decreti *d' abilitazione* ad inquisitioni fiscale, cui lasciò un ampio diritto di confermarli, o rivocarli, ſecondo che la ſuprema Giunta economale in contraddittorio delle parti lo avesse creduto più opportuno (*f*).

(*f*) Maria Teresa adi 7. Febrajo 1768.

§. 59.

Anche le decime che da principio s' imposero per il necessario sostentamento delle chiese, e suoi ministri dovevano in vista d' un ammasso successivo di ricchezze si grandi onninamente dimenticarsi, o tutto al più tollerarsi semplicemente, ove le Parrocchie erano per se stesse meschinissime (*a*); ma siccome in vece di queste antiche contribuzioni s' introdussero gradattamente delle collette industriali, per cui piaccia Dio che Urbano II. nell' istituzione di alcune indulgenze elemosinarie in occasione di guerra sacra non vi avesse principalmente la mano (*b*), edindi in poi formicolarono Bussole, Immagini, Consorzj, Instituti, chi per

(*a*) Maria Teresa adi 24. Ottobre 1767.

(*b*) Lupus in Consil. general. Tom. 6. dissert. ac satisfac. Indulg. Cap. 4. &c. *est tamen res periculosa.*

il riscatto de schiavi, chi per la ristaurazione delle chiese pericolose, chi per la manutenzione delle sacre funzioni, e chi finalmente per affettare una povertà perfetta; onde si sono poscia divisi i territorj, e le provincie, e più d'una volta appaltate le stesse questue anche malgrado i più forti riclami del settimo provinciale Concilio di Milano, cosi si sono pur anco espressamente abolite queste industriose trufferie (*c*), e le stesse chiese ne son rimaste spurgate, e quiete (*d*), nè si accorda che interinalmente agli ordini mendicanti la facoltà di questuare (*e*), purche giustifichino che i loro conventi non potrebbero diversamente sussistere (*f*), che annualmente ne implorino come in Par-

(*c*) Ferdinand. D. di P. adi 27. Gen. 1767.
(*d*) Giuseppe II. adi 14. Maggio 1783.
(*e*) Lo stesso adi 13. Sett. e 8. Ottob. 1782.
(*f*) Lo stesso adi 8. Gennajo 1783.

ma la permissione (*g*), e che sempre si valgano di soggetti assai costumati, ne ardiscano d'ingerirsi in matterie dottrinali, o in cura d'anime se non in caso di estrema neccessità (*h*). So che la carità è di legge evangelica, e le elemosine, sono sempre commendabili, ma sò altresì che vogliono unicamente distribuirsi ai bisognosi, e che al dire di S. Ambroggio questi soli anno diritto anche sopra i vasi del tempio, e gli ornati del santuario (*i*).

(*g*) Ferdinand. D. di P. adi 16. Gen. 1768.

(*h*) Giuseppe II. adi 6. Giu. e 13. Sett. 1782.

(*i*) Ambros de Off. Lib. 2. Cap. XXVIII. — *Aurum Ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget, & subveniat in neccessitatibus: Quid opus custodire quod nihil adiuvat .... Non ne dicturius est dominus, cur passus est tot inopes fame emori, & ecce habebas aurum & ministrasses alimoniam? .... melius fuerat ut vasa viventium servares, quam metallorum.*

§. 60.

Da che poi lo ſtesso clero assai più delle obblazioni, e delle decime, cominciò aggradire i fondi, e le possessioni, dovette ad un tempo egualmente ſentire anche il peso dei tributi: Non parlo dei *personali* perche Cristo medesimo volle pagarli egli ſtesso, e ne precisò la maggiore puntualità a ſuoi discepoli (*a*), parlo dei *reali* perche annessi ai fondi, ed originalmente destinati a tutti i pesi della Sovranità (*b*) pure fin a che si trattò di pochi jugeri,

(*a*) Ambros. ad Luc. Lib. IV. Cap. ult. = *Si enim censum filius Dei ſolvit, quis tu tantus es qui non putes esse ſolvendum?*

(*b*) Canon. si tribut Caus. II. queſt. I. e con più ſincerità lo ſtesso S. Ambroggio = *si tributum petit Imperator, non ei neganus; agri Ecclesiæ ſolvunt tributum* = ed altrove = *& si tu non vis esse obnoxius Cæsari, noli habere, quæ mundi ſunt.*

gli ſteſſi Imperatori per lo più si compiaquero di dimenticarli, ne' ſe ne fecero difficoltà nei pubblici censimenti; ma allor quando cominciarono i poveri laici ad avvedersi, che moltiplicati all' eccesso i possessi ecclesiastici, non potevano questi esentarsi dai pubblici oneri, ſenza caricarli maggiormente d' imposizioni, ecco finalmente che la connivenza Sovrana si arrese ai loro lamenti, e tutto fù perequato a proporzione (*c*). Non può negarsi che longa pezza, prevalendosi massime dell'ignoranza de tempi non si fossero eglino ſteſſi precedentemente esentati come di proprio diritto, o tutto al più fossero ſtati qualche volta sussidialmente collettati con autorità pontifizia (*d*), ma finalmente quest' errore si dissipò; non bastavono le

(*c*) Giuseppe II. adi 12. Maggio 1783.

(*d*) V. il Concord. tra M. Teresa, e Benedetto XIV. all' anno 1757.

imposte reali, che attualmente si esiggono anche in Modena sotto nome di *culta*, e *tassa* (*e*), che per editto Cesareo sono egualmente assoggettati a tutti gli altri dazj come i laici, presservandone a solo gli ordini mendicanti gli orfanotrofj, e li spedali, o perche impotenti, o perche direttamente consacrati al pubblico bene (*f*), senza tacere che l'infante Duca di Parma aveva gia pubblicata la legge di perequazione, con cui sottopose i beni acquistati dal clero dopo gli ultimi cattastri a tutti gli oneri si ordinarj, che straordinarj coll' esentarne per esuberante pietà i soli patrimonj (*g*), che che in seguito siasi affettato dalla Corte di Roma di semplicemente annuirvi in via d'indulto pontifizio (*h*).

(*e*) Ecole D. di Mod. adi 26. Marzo 1784.
(*f*) Giuseppe II. adi 4. Novembre 1782.
(*g*) Filippo D. d. P. adi 13. Gennajo 1765.
(*h*) Pio sesto con Bolla dei 6. Aprile 1781.

PARTE TERZA.

DELLA PODESTÁ ECCLESIASTICA.

ARTICOLO VII.

Della disciplina del clero, e delle pene Canoniche.

§. 61.

Che che tutta l'autorità ecclesiastica affidata direttamente da Dio a suoi Ministri consistesse solo nella predicazione del Vangelo, e nella podestà delle chiavi, e per questo appunto li avesse incaricati a precorrere continua-

mente il mondo, e ad istruire i fedeli (*a*); pure siccome stanchi d' una vita sempre errante, e peregrina, amarono di fissarsi partitamente, col dividerne la greggia, e le funzioni, per cui piacesse a Dio non si fosse rinovato quanto rimprovero lo stesso Apostolo ai Corinti (*b*); così non puo dubbitarsi che convocati alla meglio tra di loro non solo convenissero di un Vescovo per ogni chiesa, ma che tutti assieme riconoscessero un capo onde conservare l' unità della fede, ed allontanarne gli scismi (*c*).

(*a*) Marc. Cap. XVI. v. 20. = *Euntes in mundum universum predicate evangelium omni Creaturæ; illi autem profecti prædicaverunt ubique.*

(*b*) Ad Corint. I. Cap. I. v. 12. *Hoc autem dico quod unusquisque vestrum dicit; ego quidem sum Pauli, ego autem Apollo; ego vero Cæphæ; ego autem Cristi.*

(*c*) Hjeron. ad Jovin. lib 3. Cap. 14. *Propterea inter omnes unus eligitur, ut capite constituto, schismatis tollatur occasio.*

Erano però troppo labili questi ſtabilmenti ſe l'autorità pubblica non concorreva a ſostenerli, ond' è che prima del Concilio Niceno appena si vidde nella chiesa un'ombra di primazia (*d*). Fù precisamente Costantino che vi diede principio, e consistenza. Appena elevato il nuovo culto al Trono, capì la neccessità di conformarlo collo ſtato civile, e quindi la gerarchia ecclesiastica fù intieramente pedissequa della polizia politica: allora fù che il successor di San' Pietro ſiccome fissato nell' antica capitale dell'impero si riconobbe formalmente da tutti in Primate, e capo della chiesa cattolica (*e*); che in tutte le città furono ſtabiliti i proprj Vescovi,

(*d*) Pius II. Ep. 30. *Ante Sinodum Nicenam unusquisque ſibi dixit, & parum respectum habuit ad Rom. Ecclesiam.*

(*e*) Consil. Calced. Can. 28. *Sedi Senioris Romæ, quod Urbs illa imperaret, Patres jure privileggia tribuerunt.*

e ch' eglino pure a proporzione delle loro sedi furono più, o meno inalzate sopra le altre chiese (*f*); e che finalmente Costantino medesimo presedendo a più Concilj ebbe egli stesso a dichiararsi in Vescovo universale costituito da Dio sopra l' esterno di tutta la chiesa (*g*)

§. 62.

Circa questi tempi positivamente furono erette in cattedrali le diverse chiese di Pavia, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio, e Modena, e siccome queste stesse città con tutte l' altre del-

(*f*) Concil. Antioch. Can. 9. = *Episcopi qui sunt in unaquaque Provincia, jure oportet Episcopum qui præ est Metropoli, etiam curam suscipere totius Provinciæ... Unde visum est eum quoque honore præcedere.*

(*g*) Euseb. in Vit. Const. lib. 7. = *Vos quidem eorum, quæ intus sunt in Ecclesia agenda, ego vero eorum quæ extra sunt Episcopus a Deo sum constitutus.*

la Liguria, dell' Emilia, della Flaminia, dell' Alpi, di Venezia, dell' Istria, e delle Rezie furono subordinate nella divisione dell' impero al Vicariato di Milano, così questo vescovo fù riconosciuto in Metropolita anche dalle chiese che si erigevano nelle stesse Provincie (*a*), ond' è che nei diversi Concilj convocati in Milano contro gli Ariani Eusebio additò in suoi frattelli Coepiscopi Favenzio di Reggio, e Maiorano di Piacenza (*b*); che consacrato S. Ambroggio dai Vescovi comprovinciali convocati da Valentiniano, in Arcivescovo della stessa città (*c*), ordinò S. Savino Vescovo di Piacenza, Teodolo Vescovo di Modena, Vigilio Vescovo di Trento, oltre agli altri di Pavia, di Brescia,

(*a*) Giannon. Hist. di Napol. lib. III. Cap. fin.

(*b*) Labbé Collect. Tom. IV pag. 583.

(*c*) Teodoret. lib. IV. Cap. 6. Socrat. lib. IV. Cap. 30.

di Como, e di Vercelli (*d*); e che in fine gli ſteſſi Vescovi dell' Emilia nel anno CCCLXXXVI. s' indirizzarono allo ſteſso Santo per consultarlo ſul giorno preciso in cui cadeva la ſollennità Pasquale per l'anno vegnente (*e*).

§. 63.

Come poi ogni Vescovo nella rispettiva diocesi non ebbe in origine rispetto agli altri ſacerdoti che il dritto d'un Frattello maggiore ſulla comune eredità (*a*); così fù considerato il Metropolita rispetto agli altri Vescovi della ſua Provincia (*b*); laonde tutta riducevasi la loro ſuperiorità nel promovere

(*d*) Poggial. Star. di Piacenz. Tom. 2. in princ.

(*e*) S. Ambros. in Epist. ad Episc. Emiliæ.

(*a*) Matth. Cap. XXIII. v. 8. *Vos autem nolite vocare Rabbi, unus est enim Magister vester, omnes autem vos Fratres estis.*

(*b*) V. il dett. Concil. d' Antioc. Can. 9.

la purità del culto, l'unità della disciplina, e l'osservanza de Canoni visitando spessissimo le diverse chiese a cui presiedevano per rilevarne le rispettive urgenze, onde poi provvedere di comune consentimento nell' adunanza dei sinodi diocesani, o provinciali tanto in allora più frequenti, quantoche nissun canone, nissuna costituzione si emmanava, massime in affari gravi, se tutto non passava concordemente a voti comuni (c), cosicche la stessa imposizione delle mani o si faceva formalmente, ed in pieno consesso, o per lo meno

(c) Concil. IV. Cartag. Can. XXIII. *Episcopus nullius causam audiat absque præsentia clericorum, alioquin irrita erit sententia Episcopi, nisi clericorum sententia firmatur.*

Euseb. Epist. 5. = *admonitis ergo fratribus, & Coepiscopis meis, habitoque conventu, vestrarum formam tenuimus litterarum.*

vi si faccevano concorrere gli assistenti (*d*), onde ne avenne che anche nella consacrazione de Vescovi, vi si richiedeva che il Metropolita fosse per lo meno assistito da due suffraganei, per figurare cosi in ogni modo il neccessario concorso della rispettiva confratellanza (*e*).

§. 64.

Quanto fù dei Metropolitani ris-

(*d*) Concil. Cartag. IV. Can. XII. *Præsbiter cum ordinatur, Episcopo eum benedicente, & manum super Caput eius imponente, etiam omnes Præsbiteri qui præsentes sunt, manus suas iuxta manum Episcopi super caput illius teneant.*

(*e*) Concil. Nicen. Can. 4. = *Ut si hoc difficile fuerit, vel aliqua urgente neccessitate, vel itineris longitudine, certe tres Episcopi debent in unum congregari, ita ut etiam cæterorum, qui absentes sunt, consensum in litteris teneant, & ita faciant ordinationem.*

petto ai ſuffraganei, altrettanto si praticò da Romani Pontefici ſul restante di tutta la chiesa; era troppo viva la memoria degli insegnamenti che all' uopo ne aveva dati S. Pietro, perche i primi ſuoi ſuccessori non dovessero ſcostarsi dalle ſue traccie (a); ond' è che in que tempi felici tutto si ſtabilì in forma di comizj, eglino ſtessi non si distinsero che per ſervir maggiormente; e la greggia del Signore preservata dai lupi, benediceva i Pastori che la diffendevano. Non vi voleva meno che armarli di forza, e ſpada per ſostituire il comando alla ragione, e cambiare il Go-

(a) Ep. Petr. Ap. Cap. V. v. 1. *Seniores ergo qui in vobis ſunt, obsecro consenior. .... Pascite qui in vobis est gregem dei, non coactè, ſed ſpontanee ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, ſed forma facti gregis ex animo.*

verno della chiesa in un orribile dispottismo: D' allora in poi la Religione che doveva annidarsi ne cuori, divenne un oggetto di Polizia, più non risuonarono i Concilj che di Ferro, e di fuoco contro i Dissidenti, e gli ſteſſi Vescovi ora persecutori, ed ora perseguitati, ottennero finalmente dalla connivenza de Cesari il ſupremo magistero negli affari di fede, per cui divennero giudici inesorabili dei medesimi laici (*b*).

§. 65.

Ma non finisce qui ſolo tutta l'autorità che fù loro accordata dagli Imperatori in questi tempi. Che che possa dirsene ſull' autenticità della legge che si ascrive a Teodosio, ſopra di cui

(*b*) L. 9. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. & ibi Ambros. lib. 3. Epist. 32. = *In causis fidei, vel alicuius ordinis, eum judicare debere, qui nec munere imparsit, nec jure dissimilis.*

non manca Gottofredo di permettervi le più dettagliate riflessioni, egli è certo, che costumando per l'addietro i Vescovi di comporre all' amichevole, e per modo d'arbitramento le private contese che insorgevano fra i primi credenti in affari civili; Arcadio, e Onorio ne resero validi i rispettivi Giudizj (*a*); che Giustiniano ancora più condiscendente, accordò loro e giurisdizione, e foro, dimodocche trattandosi tra ecclesiastici, ed ecclesiastici i soli Vescovi ne fossero giudici in prima istanza, col riservarne solo al Magistrato laico la cognizione per intiero, quando dall' una delle parti ne fosse stato fatto ricla-

(*a*) L. 7. Cod. de Episc. aud. siqui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint non vetantur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio more arbitri sponte redentis juditium.

mo (*b*); e che finalmente all' occasione di qualche querela criminale contro gli ecclesiastici fosse egualmente permesso di ricorrere si al foro vescovile, come al giudice laico, sottomettendo però l' esecuzione di questi all' arbitrio del Vescovo, il quale attenne altresì rispetto alla propria persona di non potersi mai convennire ne civilmente, ne criminalmente nel foro comune (*c*), lo-che fù in seguito accordato anche alle sacre vergini, e mal' a proposito successivamente esteso agli altri Monaci, come si rileva dalle posteriori costituzio-

(*b*) Coll. 9. de Sac. Eccl. Cap. XXI. *Si quis contra aliquem clericum, aut .... habeat aliquam actionem, adeat prius SS. Episcopum, cui horum unusquisque subiaceat .... siquis autem litigantium intra X. dies contradicat iis quæ iudicata sunt, tunc locorum Judex causam examinet.*

(*c*) Novell. LXXVI.

ni di Costantino III. e d'Allessio Comneno (*d*).

§. 66.

Elevata a tanto grido la dignità vescovile, ecco che il restante presbiterio, che ne era comite, e correggente, divenne ben tosto cattivo, e suddito, e d'allora in poi gli stessi Vescovi non solo sdegnarono di sedere coi preti nelle solite adunanze conciliari, che che per lo addietro avessero sempre fatto con essi un corpo solo (*a*), ma armati di spada si elevarono a segno sopra di loro, che bene spesso li trassero in cattene, e negli ergastoli, permettendoli appena di ricorre al Metropolita, o al Pontefice Romano non senza difficoltà, e dispendio, senza poter riclamare

(*d*) Novell. CXXXIII.

(*a*) Ex Sinod. Calced. *Sinodus est Episcoporum, & non Clericorum, superfluos mittite fores.*

al proprio principe, comunque della semplice sovrana connivenza ne fosse derivata agli stessi Vescovi tanta possanza, onde corrotta per ultimo l'antica solidità, laddove i Vescovi divennero despoti della propria diocesi (*b*), il sommo Pontefice si fece arbitro e monarca di tutta la chiesa universale: Qui non si esagera, colla solita sua libertà lo rinfacciò già S. Bernardo allo stesso Eugenio nelle ricordate sue considerazioni, in cui dipinse il Papato Romano per un centro d' errori e d' ingiustizie (*c*).

(*b*) Constit. Appost. lib 8. *Episcopus vester, est vester Rex, & Dinasta.*

(*c*) Bernard. de Consid. Lib. III. Cap. IV. *Probatis vos habere plenitudinem Potestatis, sed justitiæ forte non ita .... Tu ne denique tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos quos posuerunt patres tui? Si justitiæ est jus cuique ser-*

§. 67.

Arivata a tant' eccesso la corruttela, ed il disordine non era a credersi che i sovrani avrebbero più oltre tollerato nei loro stati un dispotismo si assoluto, e meno era presumibile, che con concordati sempre oscuri e misteriosi, avessero continuato a canonizzare un' intrusione si manifesta. Gia s'insegnava pubblicamente ad' onta delle concessioni imperiali, che l' immunità ecclesiastica era di dritto divino, che la forza coercitiva, ed esterna, che in realtà da Filippo II. fù accordata alle nostre chiese solamente ai tempi di S. Carlo (*a*) fù da G. Cristo direttamente affidata anche sopra gli stessi Rè a S. Pietro (*b*), e quel che è peggio se sortiva

vare suum, auferre cuiquam sui justi quomodo poteris convenire?

(*a*) Saxius series Archiep. Med in vit. S. Caroli.

(*b*) Bonif. VIII. *Unam Ecclesiam esse .... vivum ejus Caput Christum, Christique*

qualche tesi contraria, come assai dottamente si è sostenuto pocanzi in una delle vicine città (c), si denigravano il Proffessore, e il diffendente come sospetti di religione, o per lo meno s'alontanavano come imprudenti, e temerari. Ora in mezzo a tanto ardire i Sovrani Lombardi anno proveduto di fatto proprio; anno eliminati gli abusi con cui il Primate Romano si era soverchiamen-

---

Vicarium Petrum, ac Petri Successorem; duos esse gladios, spiritualem similiter & materialem; hunc etiam Petri esse, dicente domino converte gladium in vaginam, sed Regum & Militum manu exercitum, tum gladium esse sub gladio, & temporalem authoritatem spirituali subjici potestati.

(c) Cosi la tesi del Miss. Chiabrandi sostenuta in Piacenza li 8. Luglio 1784. de legis nat. Exist. No. 72. *Cæterum non sicuti sæculi Principibus fas est ecclesiæ ad sua præcepta firmanda vim in personas, resne delinquenti um exercere.*

te esteso in Lombardia in pregiudizio notabile della loro autorità; anno ritornato l' episcopato a termini della più antica disciplina alle sole ingerenze spirituali, togliendovi come in Milano il foro, la giurisdizione criminale, e l' ispezioni delle stampe (*d*), o per mettendone come nel Parmigiano la solita udienza, semprecche gli appelli si devolvano direttamente in provincie ai giudici sinodali a seconda di quanto prescrisse lo stesso Concilio di Sardica (*e*), ed anno in fine apperta a tutti la via del trono per portarvi in ogni caso le loro querele, proscrivendo l' uso dei gravami alle sede appostolica (*f*), onde tutti vedessero che la fonte della giurisdizione temporale fù sempre una sola, e che sebbene diverse ne apparissero le

(*d*) Giuseppe adi 3. Marzo, 8. Luglio 1783. 11. Febr. 1786.

(*e*) Ferdinand. D. di P. adi 5. Maggio 1780.

(*f*) Lo stesso adi 8. Feb. 1765. e 29. Mag. 1768.

diramazioni, tutte però tendevano sempre come i raggi al centro.

§. 68.

Al contrario tenaci sempre della più antica disciplina si è restituita ai medesimi Vescovi la neccessaria direzione del proprio clero, anche in ordine ai regolari, volendo che tutti malgrado qualunque precedente esenzione, o privilegio vi siano indistintamente soggetti (*a*); si è accordata loro tutta le possibile assistenza per parte delle curie civili per tutto ciò che riguarda il libero esercizio del loro ministero segnatamente all' occasione di sacre visite (*b*); si favoriscono di bel nuovo le addunanze Sinodali, e si sanzionano le loro costituzioni (*c*); si attendano le loro dispense, sciolgono se lo giudicano da

(*a*) Giuseppe II. adi 11. Sett. 1782.
(*b*) Lo stesso adi 5. Luglio 1781.
(*c*) Lo stesso adi 7. Apr. 1783.

precedenti voti (*d*), e per fino in materie matrimoniali possono legittimamente derrogare a tutti gli impedimenti occulti che vi contrariassero, quallora massime non vi resistessero le ſtesse leggi divine, o naturali (*e*); volendosi ſolo che s' intendino di bel novo risorti egualmente ſopra di loro anche gli antichi dritti del nostro Metropolita, cui inoltre si ſono recentemente ſubordinate anche le chiese di Mantova, e di Como (*f*), che a termini del Concilio di Calcedonia, ficcome attualmente ſoggette per gli affari civili al ſupremo Governo di Milano, dovevano in conseguenza ſubordinarsi anche nello ſpirituale allo ſtesso Metropolita (*g*), come risposero

(*d*) Lo ſtesso adi 25. Gennajo 1782.

(*e*) Lo ſtesso adi 16. Genn. 1783.

(*f*) Lo ſtesso adi 14 Agosto 1784.

(*g*) Concil. Calced. Can. 17. *Siqua Civitas potestate imperiali novata est, aut si protinus innovetur, civiles dispoſitiones,*

di conformità anche i Padri del Concilio di Torino nell' anno 317. tra il Vescovo d' Arles e quello di Vienna, che comunque Gran Primate delle Gallie dovette cederli di preminenza, dacche Costantino aveva fissato in quella città la sede del suo impero (*h*).

§. 69.

Ritornata cosi la disciplina ecclesiastica al suo primo instituto, anche le pene canoniche dovevano neccessariamente ristabilirsi. Le multe, l' esiglio,

---

& publicos ecclesiasticarum quoque Parrochiarum ordines subsequantur.

(*h*) Concil. Taur. Can. 2. *Illud inter Episcopos Urbium Arelatensis, & Viennensis, qui de primatus apud nos honore certabant, a sancta synodo definitum est, ut qui ex iis comprobaverit suam Civitatem esse Metropolim, is totius Provinciæ honorem primatus obtineat, & ipse iuxta præcepta canonum, ordinationum habeat potestatem.*

le carceri erano troppo aliene da un ministero, che doveva principalmente fiorire in mezzo alle più crudeli persecuzioni, onde Cristo medesimo volle che fossero più intellettuali, che positive, e consistessero piutosto in un rifiuto, che in una cominazione sensitiva: I funzionarj nullameno o si sospendono, o si depongono; i laici s'allontanano, o si trascurano (*a*). So che un mal inteso principio dedotto delle favole d'Isidoro supponeva più strettamente legato il Pastore colla sua chiesa, che non era il marito colla moglie (*b*); ma siccome d'altronde si vede che

(*a*) Math. Cap. XVIII. v. 15. *Sit tibi sicut ethnicus & Publicanus.*

(*b*) Ex decretal. Calisti I Can. 39. *Alligata est uxor legi, quamdiu vir ejus vivit, eo vero defuncto soluta est a lege viri, similiter & sponsa Episcopi.* Sopra di che vedi Ant. Apost. Taracones. dialog.

si lascia facilmente una chiesa povera, per ottenerne una ricca, e il Pastore e

IV. lib. 2. *de emend. Gratiani.* Non vi voleva meno d'un sciocco Impostore per far credere d' instituzione divina questo legame, e pareggiarlo quindi col matrimonio. Non faremo osservare come in origine tutti si chiamassero *Episcopi* anche gli stessi *Preti* e che quindi una sol chiesa ne contasse diversi, come si leggi negli atti stessi delli Appostoli parlando della chiesa d'Effeso *Cap.* 20 *v.* 28; diremo solo rittenendo ancora il linguaggio di questi Pseudo Canonisti che se il vincolo che lega il Vescovo colla sua chiesa fosse simile all' altro che unisce il Marito colla sua sposa S. Pietro non avrebbe lasciata la chiesa di Antiocchia per quella di Roma, Formoso non avrebbe fatto lo stesso con quella di Porto, nè si vedrebbero alla giornata frequentissime traslazioni da una chiesa all' altra. Che più; ora una chiesa ha avuti simultaneamente più Vescovi, ora un sol Vescovo è stato prescelto a più chiese. Senza parlare dei Vescovi novazziani, che risor-

sempre in libertà di rinunziarla, così la chiesa stessa può costantemente cambiar di Pastore se in vece di pascerla ei la divora, e la distrugge; Iddio stabilì un sacerdozio netto solidale, e indivi-

gendo dai loro errori rittennevano nella stessa chiesa col Vescovo cattolico lo stesso grado, e gli stessi onori *Fleur. Hist. eccl. lib.* 11. §. 22. Melzio, e Paolino furono Vescovi simultanei di Antiocchia *lo stesso lib.* 18. §. 17. S. Agostino fù Vescovo d' Ippona sedente Vallerio; *Aug. Ps.* 11., e massimo *il Cinico* fù per decreto dei Vescovi italiani riconosciuto Vescovo di Cpoli, cumunque ne fosse consacrato il Nazzianzeno *Ambros. Epist.* 17. Così per non rimontare a cose vecchie sono attualmente riunite sotto d' un sol Vescovo Ostia, e Veletri; Osimo, e Cingoli; Monte Fiascone, e Corneto; Viterlo, e Toscunella; Pistoja, e Prato &c.; ora se così è, che razza di matrimonio è questo?

duo, e la precisione dei distretti, la divisione dei diocesi fù un affare meremente umano (*c*). Tutto al più giustamente tenaci dell' antica ecclesiastica disciplina nissuno dovrebbe rimoversi senza urgentissima neccessità, e con piena cognizione di causa, per cui gli antichi canoni richiedevano per lo meno un consesso di XII. Vescovi per deporne un solo, di VI. trattandosi d'un prete, e di III. per un semplice diacono, rimettendosi inoltre al Diocesano con il suo clero quando avesse a cancellarsi un sol Minorista del ruolo chiericale (*d*). Mà oh quanto si sono cambiate

(*c*) Simach. Epist. I. ad Ronium adelat. = *ad Trinitatis instar, cuius una est, atque individua potestas, est per diversos Antistites Sacerdotium.*

(*d*) Ex Concil. Nicæn. Can. 5. = Siquis Episcopus, quod non optamus, in reatum aliquem incurrerit, & fuerit nimia necessitas non posse plurimos congregare, ne

le oppinioni! I Vescovi per qualsiasi delitto non ponno più deporsi che dal Romano Pontefice (*e*), e dessi possono a piacimento senza costruzione di processo, indicazione di causa, o sostanzialità di reato sospendere ad arbitrio un proprio confrattello, un sacerdote - ex informata conscientia (*f*)!

§. 70.

Ma che diremo poi della scomunica una volta si difficile ad infliggersi, e che inoggi si commina in Roma da-

in crimine remaneat a XII Episc. audiatur & Præsbiter a VI. Episc. cum proprio suo Episcopo audiatur, & Diaconus a tribus.

(*e*) Concil. Trident. Sess. 13. de ref. Cap. 8. de Ref. Cap. 5.

(*f*) V. il libretto uscito in Firenze, sulle sospensioni nel 1785. col Epigrafe: = *ex nihilo, nihil fit.*

gli ſtessi curiali anche per le cose le più ridicole! Gesu Cristo che di propria bocca ne la comise alla ſua chiesa, prescrisse egli ſtesso tutta la riserva possibile per non usarla ſe non in evento della più ostinata pertinaccia: comandò di contestare al traviato da ſolo, a ſolo la propria colpa correggendolo fraternamente, di ripetterne ſe presiste la ſtessa correzione coll' intervento di qualche testimonio, di denunziarlo ostinandosi all' autorità della chiesa, nè di averlo finalmente per reciso, e ſeggregato, ſe non chiude perdutamente l'orecchio anche alle ſue voci (*a*); e diffatti

(*a*) Math. XVIII v. 15. = *Si peccaverit in te frater tuus, vade & corrige eum inter te, & ipsum ſolum; si te audierit lucratus eris fratrem tuum, si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium ſtet omne verbum; quod si non audierit eos dic Eccleſiæ; si au-*

foggiugne opportunemente Persone, come potrebbe aversi per Idolatra, e publicano, come escludersi dalla comunione della chiesa chi fosse pronto ad ascoltarla; nò questa pena non si deve che ai contumaci, ed ai protervi (*b*), e scagliata ingiustamente ritorna a danno di chi la fulmina (*c*); anzi come dessa in origine e tutta personale, non

---

tem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus.

(*b*) Gerson. Lect. IV. vit. spirit. Carol. XIV. = *Dum semper est paratus audire ecclesiam cur habebitur sicut Ethnicus & Publicanus? cur ab ea abscindetur? Unde expediens esset nullam excomunicationis ferri sententiam, nisi pro manifesta contumaccia, qua se monstrat aliquis audire Ecclesiam non paratum.*

(*c*) August Tom. II. Epist. 78. ad Ipponeas. *Illud plane non temere dixerim, quod si quispiam fidelium fuerit anathematizzatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam.*

può che dettestarsi l'abuso che tal volta se ne fece contro le intiere nazioni confondendo innocenti, e Rei contro i dettami più sacri della naturale giustizia (*d*); ond' è finalmente che memore l'austriaco genio delle antiche leggi, che all' vopo ne stabilirono gl' Imperatori (*e*) non solo vietò di procedere all' esecuzione d'alcuna pena canonica senza pria riportarne il supremo suo

(*d*) Can. I. Caus. 24. quest. 3 Cap. V. versic. = *in universitatem* = de sent. excomunic. in 6 Ved l' Aureo opusc. di *fra paolo* sulla contese di Paolo V. colla serenissima Republica di Venezia.

(*e*) Leo philosoph Cod. Teod de Episc. & Clericis *Interdicimus nequem a sacro sancta Ecclesia, seu communione segregent, nisi justa causa probata sit: Qui vero citra hanc probationem segreget, a sacra communione ad tempus arceatur.* Justinian. Novell. 133. Cap. XI. *de his qui sine. Causa.*

assenso (*f*), ma trattandosi di scomunica prescrisse espressamente che dovesse pria costruirsene il neccessario processo nanti una speziale delegazione mista di laici, ed Ecclesiastici di egual numero, onde in caso di violenza se ne sospenda l'esecuzione, sicome appunto giudicò espediente lo stesso Monsignore Coaruvias, sostenendo che non si può togliere alla suprema podestà secolare questo diritto senza esporre le intiere Nazioni alle maggiori calamità (*g*).

(*f*) M. Teresa addi 27. Febb. 1779.

(*g*) Coaruv Pract. Quest. Cap. 35. *Illud observatissimum est.... posse ab his qui a judicibus ecclesiasticis vi, et censuris opprimuntur, regios auditores, & consiliarios, qui apud regia suprema prætoria litigantibus jura reddunt omnino adiri, ut vim auferant, & compellant judices ecclesiasticos ab ea inferenda cessare; quod siquis contendet a Principibus Jecularibus hanc tollere potestatem, comperiet experimento manifestissimo, quantum calamitatis Reipublicæ invexerit.*

ARTICOLO. VIII.

Della tolleranza Cristiana.

§. 71.

Quello per altro che più deve interessare anche per maggior trionfo del nostro culto nell' uso prudente delle censure si è di non estenderle soverchiamente in pregiudizio della libertà di coscienza, tentando così di coartare l'umano intendimento a convenire negli altrui principj. La religione Christiana tal' quale l'ha insegnata Gesu Cristo medesimo, e l'anno divulgata i suoi Appostoli, e i suoi discepoli, non v'ha dubbio ch' ella non sia la più conforme allo stato sociale, non solo per contenere chiunque ne suoi doveri, ma ancora per spronarlo alla felicità comune, onde un Governo Cristiano delineato coi dettami dell' Evangelo non può non essere costantemente felice, ne può che

rimproverarsi coll' Illustre Montesquieu la caluniosa impudenza con cui Bajle ad' onta di tutto questo volle arditamente scherzzare sui dogmi del cristianesimo, e dileggiare i governi che lo sostengono (*a*). Ma d' altronde perche tal' uno ne dissente su qualche ponto, ma ne addotta le massime principali, perche non accede si di leggieri a tutte le oppinioni delle nostre scuole ma ne rispetta la pubblica disciplina, perche dissi non coincide intieramente nei nostri pensamenti, ma ne osserva forse più di noi la stessa morale, dovrassi caricarlo di ceppi, esporlo alle Fiamme, farlo morire per convincerlo de suoi errori? Nò scrisse l' Appostolo a quei di Tessalonica, voi lo trattereste da nemico, e dovete correggerlo da frattello (*b*).

(*a*) Montesquieu de l'esprit. T. 2. lib. 24. Cap. 2.

(*b*) Ad Thessal. II. Cap. 2. 15. = *Et nolite quasi inimicum existimare, sed corrigite ut Fratrem.*

§. 72.

E a dir vero donde mai l' uomo fù costituito vindice del cielo, o a dir meglio donde apprese a predicare i nostri doveri verso Dio col fuoco, e colla ſpada? La vera religione non domina ſulla macchina, l'osservammo ſin' da principio, ella signoreggia lo Spirito e ſuppone la persuasione dell' intelletto. Cosi ragionavano i primi Cristiani contro quegli Imperatori, che acieccati da falsi principj credevano di favorire l'Idolatria col perseguitare il Cristianesimo; voi ſtessi diceva loro Lattanzio tanto più ostendete la divinità quanto più ſtudiate a vendicarla, dacche la credete oziosa, od' impotente (*a*); ma v' in-

(*a*) Lactant de Instit. divin lib II Cap. 4. *Cum puniunt deprehensi in Sacrilegio, ipsi de Deorum ſuorum potestate difidunt; cur enim illis potissimum non relinquunt ulciscendi ſui locum, si eos posse aliquid arbitrantur?*

gannate di gran longo foggiugne questo Tullio Cristiano se credete d'accoppiare la carnificina colla pietà, la verità colla forza, la giustizia colla credulità; l'uomo non si riconosce più libero quanto nelle Idee di Religione (*b*); laonde ebbe a conchiudere il S. Vescovo di Poitiers che pur troppo si riprendeva Cristo medesimo di debolezza, quando a forza d'oppoggi teneri si voleva esaltare la sua potenza, e che quindi sarà sempre d'onore come la Fede, che da principio trionfó di continuo fra gli eculei, e le catene, siasi poi servita della stessa tirranide per essere sostenuta, e riverita (*c*).

(*b*) Idem loc. cit. lib. V. Cap. 19. = *Quid ergo sentiunt .... longe diversa sunt carnificina, & pietas, nec potest veritas cum vi, aut justitia, cum credulitate conjungi ... nihil est enim tam voluntarium quam Religio.*

(*c*) Hilar. ad Auxent. Cap. 3. & 4. = *Proh*

§. 73.

Oltredicche qualunque Religione che professa un Dio solo, che insegna le virtù sociali, e che stabilisca dei premj, e delle pene future, sarà per lo meno più che bastante per assicurare il bene de cittadini, e la felicità dello stato, onde il Sovrano nulla piu possa pretendere dalle Religione de suoi sudditi, e l' autorità pubblica non debba immischiarsi d' avvantaggio nella professione Cristiana. Gli uomini lo dicemmo sin da principio non sognarono mai di convenire unanimi nel poter Sovrano se non per condurre quaggiù una vita più felice, e quieta, non mai per favorire gli esercizj d' un Culto,

dolor! divinam fidem suffragia terrena cemendant, inopsque virtutis suæ Cristus, dum ambitio nomini suo conciliatur, arguitur: terret exilio & carceribus ecclesia; credique sibi cogit, qua exiliis & carceribus credita sunt.

a cui poteva indistintamente ciascuno prestarsi anche senza l' altrui concorso, cosiche la sovranità non vi ha positivamente altra parte che quella d' allontanarne al più possibile ogni fazione, col favorirne una plausibile tolleranza. Non mancano e vero motivi fortissimi onde riconoscere in una perfetta Religione il più valido appoggio del Trono, e ne conveniamo noi stessi di buona voglia, ma non può però dirsi ch' ella ne fosse la causa impellente, ne vi voleva che una mal intesa pietà per accieccare i Sovrani a rendersi Tiranni dei loro popoli (a). Sarà sempre terribile il Paralello che al vopo ce ne lasciò la storia tra Enrico IV. di Borbone, e Filippo II. Rè di Spagna, questi di dubbia fede, scomunicato dal Papa, perseguì-

(a) Sap. Cap. XV. 27. *Infandorum enim Idolorum Cultura omnis mali est causa, initium & finis.*

tato dal Clero fù adorato da tutti per la sua clemenza, e per la sua umanità, ond' é che anche oggi giorno i buoni Francesi ramentano con trasporto di giubilo il suo regno, e la sua memoria; questi strettissimo alleato di Roma, amico dei Frati, ed accerrimo diffensore dell' Inquisizione, cui sacrificò nel proprio Unigenito la stessa sua stirpe, lacerò barbaramente le Fiandre, flagellò con inusitato fanatismo le Spagne, attentó a tutti i diritti d' Europa, e meritò d' esser universalmente ricordato per il demonio del mezzo giorno, e quindi degno d' esser depennato del ruolo dei Ré.

§. 74.

Ma trattanto ad' esempio dell' Inquisizione Spagnola anche la Lombardia sentiva il peso del sant' Offizio, e non di raro col pretesto della Religione si dava luogo alle private vendette, il Figlio accusava il Padre, la Moglie in-

taccava il marito, si facevano perdere gli Inquisiti, e lo ſteſso Sovrano si prendeva in pace, che la corte di Roma ad' onta del diritto delle genti, alzasse un tribunale di ſangue ne ſuoi dominj, massacrasse i ſuoi ſudditi, e ne usurpasse le ſteſse ſue forze per renderne più ſicuro l' esecuzione. Comunque però fossero indulgenti i governi ſopra di questo punto, i popoli che ſappevano di non esser ſudditi che al proprio Principe non di raro si risentirono contro l' intrusione d' un si ſtravagante magistrato, ond' è che i Milanesi nel 1252. a forza di pugnelate si liberarono di Fra Pietro da Verona (a), e i Parmigiani ancora più corraggiosi ſtragarono nel 1272. dalle mani insanguinate dei Gusmariti le vittime che conducevano al rogo, e ne

(a) Corius Hist. Med. Tom. I. lib. ad an. 1252.

cacciarono all' istante gli stessi frati dal loro contado (*b*). Non può negarsi, egli é vero, che favoriti novamente dell' ignoranza, e delle fazioni non ritornassero dappoi ancor più arditi, e che quindi il sangue de nostri avi versato a spessi rivi non saziasse ancora la loro sete, ma finalmente gli stessi Sovrani ne hanno conosciuta eglino stessi tutta l' enormità, laonde conformi di massime ne hanno attenuate le carceri, liberati i priggionieri, annullati i processi, e sbandita per sempre in sin la memoria (*c*).

§. 75.

Non ne avviene però da tutto questo, che non abbiasi egualmente dal governo tutta la cura possibile per

(*b*) Angel. Stor. di Parma all' an. 1272.

(*c*) Ferdinando D. di P. addi 23. Maggio 1769. M. Teresa ad 1. Genn. 1775. Ercole D. di P. adi 6. Sett. 1785.

allimentare nei popoli l'onestà, il buon costume, e la più intatta morale, onde gelosi i Sovrani del ſacro codice del Evangelio rigettano costantemente chiunque, che rigenerato nello ſtesso lavacro contraddice a se ſtesso, e colmo di empietà ſegue le traccie pericolosissime dell' incredulità, e del deismo. Come ſperare che costoro siano onesti, e giusti, che non conoscono in origine ne onestà ne giustizia, che concorrino di concerto alla felicità ſociale, se non piegano in massima, che alla propria utilità, che rispettino un Dio, che fuggono, che tremino alle ſue minaccie, che credano fantastiche, ed ideali (*a*). No questi uomini ſepur vi fossero meritarebbero l'abbominazione di tutti, e la Società non potrebbe per

(*a*) Horat. *Manducamus bibamus, post nos nulla voluptas.*

alcun conto tollerarli; ma ficcome ineffetto l'empio che nega l'esistenza di Dio, più di tutti lo teme, e in mezzo alle sue pazzie la coscienza li morde, così piace che contro costoro invece di procedersi colle pene più rigorose si addopri la sferza, e instando per essere tollerati nei loro principj, siano rimandati con un emenda di ventiquatro vergate, per richiamarli dalle loro stoltezze (*b*).

§. 76.

Dacche poi la stessa religione Cristiana quanto uniforme nella sua morale, si scorse in fatto divisa per le diverse communioni che la compongono e nei tempi addietro spessisimi furono i dissidj che vi s'udirono a segno d'annatematizzarsi vicendevolmente, e sconvolgere da capo a fondo l'interna tranquillità

(*b*) Giuseppe II. adi 30. Giugno 1783.

degli ſtati, così l'invitto Giuseppe comunque tenacissimo del culto avito, cui riservò le maggiori preminenze volle ſulle traccie d'un gran filosofo (*a*) che tollerati, e tolleranti s'amassero a vicenda il Romano, il Greco, l'Augustano, e l'Elvetico (*b*); che ognuno potesse proffessare a piacimento, sempre però fra private pareti, quando non fosse della communione dominante, il proprio culto (*c*); che a tutti fosse in-

(*a*) Marcellinus lib. 9. Cod. Theod. de Malef. = *Hoc moderamine principatus inclaruit, quod inter religionum diversitates medius ſtetit, nec quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur imperavit, aut illud, nec interdictis minacibus Subjectorum cervicem ad id, quod ipse coluit inclinabat, ſed intemeratas relinquit has partes.*

(*b*) Giuseppe II. adi 31. Magg. 1782. e 20. Febr. 1783.

(*c*) Lo ſtesso adi 9. Sett. 13. Ottob. e 20. Dec. 1783.

distintamente permesso di unirsi in matrimonio semprecche i figlj di Padre cattolico tanto maschj che femine seguissero la Religion del Padre, ne s' osservasse l'antica regola se non quando lo stesso Padre fosse riformato, e Cattolica ne vivesse la moglie (*d*); che finalmente qualunque ne fosse il culto e la credenza, tutti si considerassero cittadini eguali, godessero degli stessi diritti, soccombessero ai medesimi oneri, e fossero capaci delle stesse dignità, e degli stessi impieghi, cosicche professando tutti il Cristianissimo non si cercasse, che dei loro meriti, e della loro abilità (*e*).

§. 77.

Restava solo a temersi di qualche inconveniente in questo misto sia rapporto all' educazione dei rispettivi alie-

(*d*) Lo stesso adi 21. Dec. 1781.
(*e*) Lo stesso adi 20. Febb. 1783.

vi, fia in ordine ai prosseliti che una communione avrebbe fatti ſopra dell' altra, fia finalmente rispetto all' assistenza dei moribondi; ma nemeno questi casi sfuggirono dalla ſublime compreensione di Cesare; avegnache rapporto ai figlj dei Rifformati, o dei Greci non uniti, ſtabilì espressamente che eccedendo ciascuna communità oltre a cento Familie accatoliche dovesse desse ſtipendiarvi i rispettivi Maestri (*a*), quando che nò potessero frequentare le ſcuole normali, coll' obbligo ai Maestri di farli ſortire in tempo di cattechismo, onde non distoglierli dal culto paterno, ſe non in caso di ultronea e ben ponderata risoluzione (*b*): Cosi in ordine ai proseliti comandò, che nissuno potesse dichiararsi accatolico ſe per il corso continuo di ſei precedenti ſettimane non

(*a*) Lo ſtesso adi 13. Ott. 1781.

(*b*) Lo ſtesso adi 31. Gennajo 1782.

veniva ben' instruito della verità, e semplicità del culto dominante, e dacchè uno spirito di vertiggine eccitasse in un sol punto delle intiere famiglie, per cui non bastassero gli ordinarj curati, dovessero tosto supplirvi altri soggetti non men religiosi che dotti (*c*), che finalmente rispetto agli infermi Protestanti potessero ben si essere assistiti dai rispettivi Pastori, ma che però anche i Parrochi cattolici fossero in diritto per una sol volta di visitarli, ed essendo successivamente invitati non si potesse per alcun' modo riggettarli (*d*).

§. 78.

Che che però si prescriva dei Protestanti, che certamente nella nostra Lombardia sono nascosti, e rari, quello, che più di tutto può interessarci vi è ciò, che si ripporta agli Ebrei, di

(*c*) Lo stesso adi 30. Apr. 1783.

(*d*) Lo stesso adi 31. Genn. 1782.

cui li Ducati di Mantova, Modena, e Parma ſono abbondantissimi, comunque nelle due città principali di quest' ultimo dominio non vi abbiano un preciso domicilio. Quest' infelice Nazione che ad' onta di ſe medesima porgerà ſempre al mondo nell' attuale ſua dispersione un testimonio irrefragabile dell' attentato Deicidio, non può però non eccitare la nostra compassione, e i nostri sguardi ſe riffletiamo, che noi ſortiamo, da lei, ch' ella ſtessa fù un giorno gradita a quel Dio medesimo che adoriamo, e che anche in oggi riconosciamo lo ſtesso codice, e proffessiamo la ſtessa Morale (*a*). So che gli Ebrei ſono in obbrobrio a tutti, che si riguardano da tutti come infami, e che un Illustre Nazione ne fù anche ſoverchiamente aversa, ma sò altresi che un uomo ones-

(*a*) Montesquieu, de l'esprit des loix. lib. XXV. Cap. XIII.

to deve abborrire il delitto, senza offendere il delinquente, che devono amarsi come fratelli, che quella stessa Nazione che fù con essi crudele, ne soffre attualmente la pena, e che in qualità di cittadini sono oramai i più fedeli, ed i più obbedienti. Ora se dovevano raggionevolmente tollerarsi gli Eretici, molto più dovevano ammettersi gli Ebrei, che assveffatti al giogo il più imponente, non potevano stimolarci che alla più rispettosa dipendenza. Ecco il motivo per cui nelle indicate città furono provvidamente accolti, e sostennuti, perche si obbliga la plebe a rispettarli, e godino al pari d' ogn' altro cittadino la prottezione del Sovrano, e delle leggi.

§. 79.

Non può per altro negarsi che non siano ad un tempo legati da certe condizioni, per cui se ne riconosce sempre precaria, e servile la stessa loro sussis-

tenza, massime se riflettiamo alla precisione del tempo, con cui le rinovano, e alla prescrizione del tributo, a cui si sottomettono. Noi non ci faremo carico di portare in dettaglio i diversi capitolati, che stipolano a vicenda col fisco in simili occasioni, perche variano a seconda dei tempi, e delle dominazioni; diremo solo che per disposizione universale sostanzialmente raddicata nelle leggi comuni, si vieta loro di unirsi con noi, segnatamente in perpetuo legame di matrimonio (*a*), l'ostentare una pompa esterna nei tempj, e nelle sinagoghe, il far insulti, o beffe al nostro culto, e alle nostre funzioni, l'arringare, o contendere sopra de nostri riti, il farsi vedere in pubblico nei giorni per noi tremendi dei santi sepolcri (*b*).

(*a*) P. 5. Cod. de Judæis.

(*b*) Hun. Enciclop. Jur. P. 1. T. IX. N. 22. ad 34.

§. 80.

Ma a che parlare in questo genere dei soli Ebrei? tutti li Cristiani comunque diversi di communione, devono evitare tra di loro il minimo possibile discorso sulle precisione, e verità del proprio culto (*a*) ne si permette che alla religion dominante di distinguerne all' esterno le proprie chiese con prospetti, cupole, e campanili (*b*). Del resto poi o Cristiani, o Ebrei, o Cattolici, o Riformati, vuolsi che ommessa qualunque distinzione sul punto della rispettiva credenza tutti s' amano come uomini (*c*), che ognuno rispetti il culto dell' altro, o per lo meno ne compianga internamente gli errori, ma che tutti siano egualmente sottomessi al So-

(*a*) Giuseppe II. adi 9. Genn. 1782.

(*b*) Lo stesso adi 8. Marzo 1783.

(*c*) Lo stesso adi 6. Gennajo 1782.

vrano e alle leggi (*d*) che l'uno non ostenti alcun diritto sopra dell'altro, che alla divinità sola s'aspetti di punire le proprie offese (*e*), che in evento di qualche sostanziale dissidio i soli tribunali politici debbano istantaneamente intromettervisi senza dar luogo a maggiori partiti (*f*), ed in caso d'accecamento, o pertinaccia ne consegnino i rei alle curie criminali perche procedino contro i tumultuosi, non come settarj, o predicanti, ma come perturbatori del pubblico riposo, e contraventori delle leggi sovrane in una matteria tanto pericolosa (*g*).

(*d*) Lo stesso adi 13. Ottob. 1781.

(*e*) » *Apud Romanos, Deorum offensæ Diis Curæ.* «

(*f*) Ciuseppe II. adi 13. Marzo 1782.

(*g*) Lo stesso adi 24. e 26. Apr. 1782.

ARTICOLO IX.

Delle ſtabilità negli assunti ſistemi.

§. 81.

Tuttoche per altro ſiano fuor di dubbio universalmente commendabili, ed al ſommo a tutte vantaggiose le leggi sin qui emmanate in matteria di culto; in verità che presto, o tardi ſarebbero niente meno dimenticate, se gli ſtessi Sovrani nell' ovviare che hann' fatto ai passati disordini, non avessero egualmente studiato di ſradicarne l' origine, e con un ſistema tutto nuovo non avessero interamente cambiata faccia a questi affari. Che non fecero diffatti a ſuoi tempi il Duca Gio. Galleazzo di Milano, Odoardo Duca di Parma, e Rinaldo Duca di Modena per ritornare il Clero a ſuoi principj, e ridurre il culto christiano a quella ſtessa ſemplicità con cui fù ſtabilito al miglior bene dello ſtato

civile? gli ſtorici ſebbene in allora ſoverchiamente riservati ci raccontano delle cose portentosissime; ma che ne avenne perciò, tutto cangiò di faccia ſotto dei ſucceſſori bigotti, e intanto la corte di Roma che non si cambia mai, trovò nella ſuperstiziosa ignoranza di chi ſopravisse un partito potente, che fomentato dalle false ſue massime aderì tosto a ripristinare gli antichi abusi, e dimenticare le nuove riforme. Da qui non è a ſtupirsi ſe edotti più di tutti li ſtati Lombardi di tante vicende, non ſolo si ſono occupati con leggi le più ſalutari alla risorsa dei loro diritti, ma ne hanno anche prevenuto ogni ulteriore rovescio. Egli è vero che tutto si è fatto immediatamente dalla Sovranità, ſenza darsi luogo ad alcuna precedente adunanza provinciale o generale della medesima chiesa; ma chi mai oserà ſostenere che trattandosi d' affari puramente disciplinari, ed esterni, che in ori-

gine non anno altro appoggio che la connivenza dei Principi, e dei Popoli, non possono togliersi, o riformarsi senza il mezzo oggi difficilissimo, e sempre pericoloso dei Concilj provinciali, o generali? Non son' io che parlo, così scrive uno dei più accerrimi fautori della curia Pontificia (*a*).

(*a*) Duvall. de Pontif. Potest. Part. IV. Quest. final. *Dices Principes, & Respublica graviter nonnunquam conqueri se a pontificibus graves injurias pati, nullumque ad has repellendas efficacius remedium esse, prater provocationem ad Concilium generale: Respondes non licere propterea ad concilium provocare, cum principibus suis, suisque rebus possint alia via consulere, scilitet non obediendo mandatis Pontificis; imo si aliter non possunt sibi succurrere, strenue, prudenterque resistendo, & cum ea moderatione, quam superiori Questione .... assignavimus.*

§. 82.

E diffatti cosa mai poteva compromettersi di proficuo oggi giorno, non diró ſolo la Lombardia, ma tutto intiera la Criſtianità dall' assemblea generale del Clero, dacche i Sacerdoti del ſecondo ordine comunque i più dotti, e i più numerosi ſono ſtati ſpogliati d' ogni autorità (*a*), e i ſoli Vescovi che pretendono d' esserne legittimi giudici, oltre l'essere communemente digiuni di tutte le ſcienze ſacre, ſono da ſervile giuramento di vassallaggio talmente legati alla ſede Papale, che non ſanno pensare, non ſanno volere che di pieno ſuo consentimento. Noi non faremo ulteriore riflesso ſopra d' un vincolo che la più rimota antichità non ha conosciuto, e che ſino ai tempi di Pasquale II. molti regni, e molte nazioni

(*a*) Ex Synod. Calcedonensi. c. 25.

avevano costantemente rigettato (*b*); diremo solo che si cominciò dall' obbligare gli eletti alla professione della fede, d' indi si astrinsero all' obbedienza canonica, finalmente l' ambizione di Gregorio VII. forzò nel concilio romano il Patriarca d' Aquileja ad un espresso giuramento di fedeltà (*c*), laonde divenuti i Vescovi gradatamente vassali del Papa, anche il secondo clero fù signoreggiato dai Vescovi, e adonta dei riclami fatti al clero Lombardo fino nell' anno 816. la Gerarchia Ecclesiastica si

(*b*) Ad Archiepisc. Panorm. Cap. 4. de electione — Significasti reges, & regni majores admiratione permotos, quod palium tibi ab Apocrisariis nostris tali conditione oblatum fuerit, si Sacramentum quod a nobis scriptum detulerant exhiberes.

(*c*) In concil. rom. anno 1079. = non ero in consilio neque in facto, nec vitam, aut membra, aut papatum perdant, aut capti sint mala captione.

cambiò nel più orrido dispotismo (*d*). Guardici con tutto questo che noi pensiamo di attentare alla dignità pontificia, che ne fù in sostanza l'origine, e quindi confondere la malizia dei tempi addietro, coi legittimi diritti che le li appartengono. Sia pur egli come successore di Pietro il primo di tutti ma lo sia per ubbidire, non per comandare lo sia per piegare alle modificazioni che se le chieggono, non per resistervi ingiustamente (*e*); sia come ressidente

(*d*) In Concil. Agripp. sub Lodovico Pio de anno 816. de Episcopis vero in Longobardia constitutis qui ab his quos ordinabat, Sacramenta, & munera contra divinam, & canonicam authoritatem accipere, vel exigere soliti erant modis omnibus inhibitum est, ne ulterius fiat. Cap. 16 & seq.

(*e*) Cypr. Epist. 71. ad Quint. = *Nam nec Petrus, quem elegit, & super quem edificavit ecclesiam suam, cui secum Paulus de circumcisione post modum disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolen-*

nell' antica capitale del mondo distinto più di tutti d'onori, e preminenze, ma si ricorda che questi onori, e queste preminenze, anziche essere originalmente sue proprie derivarano solo dalla connivenza de suoi frattelli (*f*); sia capo di tutta la chiesa, ma lo sia per servirla non per tiraneggiarla, e avvilirla, non per manometterla, e incatenarla (*g*); allora si che ritornato all' esser suo primitivo tutti fideranno nei

---

ter, aut arroganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere, & obtemperari a novellis, & posterir sibi potius oportere, nec despexit Paulum, quod Ecclesiæ prius persecutor fuisset, sed concilium veritatis admisit, & rationi legitimæ, quam Paulus vindicabat, facile consensit.

(*f*) Concil. Calcedon. Cap. XXVIII. *Sedi Senioris Romæ quod urbs illa imperaret, patres iure privilegia tribuerunt.*

(*g*) Cajet. de auct. pap. & concil. Cap. 1. = *Ecclesia utpote serva nata, participandi jure caret.*

comizj del clero, ſe ne rispetteranno i ſuoi voti, ne dirassi più come per lo passato, che lo Spirito Santo vi si portava da Roma col corriere del Papa. (*h*).

§. 83.

Ma come ſperare si ſalutari cambiamenti in un paese, che memore delle antiche fortune, ambisce tutt' ora nell' universo quella decisiva preponderanza che vi aveva nei ſecoli più remoti della romana republica. Assuefatto di vedere più d' una volta incatenati i primi Rè della terra ai piedi del campidoglio, non è a ſtupirsi ſe anche in oggi vi nutre mire si ambiziose, e non contento di tutto il regime ſpirituale, ardisce di manomettere i Rè, di ſignoreggiore ſopra de popoli, e di guardare

(*h*) Soav. Hist. del Concil. di Trent. lib. 6.

come suo Vassallo lo stesso Imperatore (*a*). Avvedendosi dunque la Lombardia che Roma non si cambia di massime, ma cede solo alle circostanze, ecco che per maggiormente cautellarsi dalle sue intrusioni si è saggiamente prescritto da tutte le corti, e segnattamente da quella di Parma, che non à molto vi fù presa di mira (*b*), che nissuna carta, breve, o Bolla proveniente da quella sede potesse per alcun modo introdursi, registrarsi, o attendersi, che non fosse precedentemente sottomessa alla più scrupulosa disamina per essere occorrendo ammessa origetata; e quindi al vopo dovesse essere controssegnata del regio-

(*a*) Murat. Rer. Ital. Tom. I. ex Dec. Joannis. XXII. *Imperator est Feudatarius Ecclesiæ, qui in hac coronatione jurat Papæ Sacramentum fidelitatis.*

(*b*) Ferdinand. D. di P. adi 16. Genn. 1768.

Exequatur - per darvi la corrispondente esecuzione (*c*).

§. 84.

Non era di minor pregiudizio per un interessante riforma l'abuso, che da qualche tempo si era introdotto in quella curia di provvedere privativamente mediante l'errezione d'un ſupremo tribunale al commercio dei libri, e delle ſtampe anche negli altrui dominj, cosicche ſpessissimo le migliori opere venivano muttilate, o impedite, si affrontavano gli autori, si mortificavano i talenti, ne si dava comunemente corso che a que libri, che favorivano all' eccesso le pretensioni di Roma, e le usurpazioni del clero. Non é qui del nostro assunto di produrne infiniti esempj, diremo ſolo che uno dei più classici, ed

(c) Giuseppe II. adi 26. Marzo 1781., 7. Maggio; 23. Luglio, 26. 28. Agosto, 30. Sett., 7. e 15. Ott. 1782.

autorevoli scrittori ne ha al uopo publicata una raggionata dissertazione (*a*). Non si nega che non vi siano anche moltissimi libri eterodossi i di cui errori richieggono tutta la circospezione possibile, perchè non cadano nelle mani di tutti, ma il loro divieto non può aspettare che al Sovrano, e Teodosio, e Valentiniano ne diedero il più luminoso esempio nella proscrizione dei scritti di Nestorio (*b*). Seguendo dunque i nostri Principi le pissime traccie di questi Cesari, col richiamo dei molti

(*a*) V. l'Opusculo d'Arnaldo sulla proscrizione dei libri.

(*b*) Cod. Teodos. l. 66. de Hereticis. -- Damnato portento superstitionis auctore Nestorio, ne impios libros, nefandi sacrilegi Nestori, adversus venerabilem Ortodoxorum sectam, decretaque SS. Cœtus antistitum Ephesi habiti, scriptos habere, aut legere, aut distribuere quisquam audeat, quas diligenti studio requiri, ac publice comburi decernimus.

libri marcati nell' indice romano che trattano - ex professo - contro la Religion dominante, e il buon costume non solo dall' impareggiabile governo Estense si è restituito all' autorità Sovrana questo geloso regale (*c*), ma si è altresì eretta negli stati Austriaci una suprema censura presso l' Imperatore, in forza di cui soppresse preliminarmente tutte le notificazioni, che in matteria di libri proibiti venivano della parte di Roma (*d*), sono semplicemente ammessi, o rigettati que soli libri, che con piena cognizione di causa si marcano nell' indice Imperiale (*e*), cosicche i soli ministri, ed uffiziali politici dipendentemente dalla stessa censura concedono, o negano l' introduzione, e la stampa di qualunque opera che cadda divul-

(*c*) Ercole D. di Mod. adi 13. Apr. 1782.

(*d*) Giuseppe II. adi 11. Luglio 1781.

(*e*) Lo stesso adi 13. Luglio 1781. e 3. Marzo 1783.

garsi, o imprimersi nei rispettivi distretti (*f*) ne può esporsi venale qualunque libreria, anche privata senza averne prevedentemente ottennuta per lo stesso canale la sovrana approvazione (*g*).

§. 85.

Quello però che più di tutto alimentava le errone e oppinioni del clero, e favoriva l'ignoranza dei popoli sulle competenze della Sovranità, e dello stato, si era la pessima educazione che malgrado le intraprese provvidenze si dava alla gioventù segnatamente negli anni più teneri coll' ampoloso pretesto d'instillarli la religione, e la pietà, onde iniziati nella più sciocca superstizione, al cambiarsi de tempi ritornavano facilissimamente ai primi errori, e si

(*f*) Lo stesso adi 28. Feb. 1782 e 16. Ottobre 1783.

(*g*) Lo stesso adi 26. Giugno 1782. e 19. Maggio 1783.

guardava per fino con ribrezzo chi raggionava diversamente. Pensando dunque i governi Lombardi a riparare seriamente un disordine si eccessivo, ecco che Giuseppe secondo inerentemente a quanto aveva gia ordito l' Augusta madre, apre negli ſtati austriaci, e da noi precisamente nel Milanese, e Mantovano ſotto la direzione d' esperti maestri le ſcuole normali (*a*), ovve prescindendo dagli altri ſtudj la religione s' insegnasse ovunque cogli ſtessi principj, togliendosi nell' età più fresca le antiche macchie che la detturpavano (*b*); inculcando la più rispettosa ubbidienza alla Sovranità, e alle leggi, siccome il massimo dei doveri morali (*c*); e piegando gli animi alla più ſoda pietà, onde in vece di perdersi in pratiche meramente ſupperficiali, ed inutili,

(*a*) Lo ſtesso adi 6. Dec. 1780.
(*b*) Lo ſtesso adi 16. Ott. 1782.
(*c*) Lo ſtesso adi 6. Dec. 1782. e 26. Lug. 1783.

apprendessero di servire costantemente Iddio nell' attendere con attenzione al disimpegno di tutti i doveri sociali (*d*); cosicchè con assoluto divieto s' inibisce a chi si sia il trasferirsi fuori stato per motivi di studio, lo che in questa parte si seguano anche i sistemi del Parmigiano (*e*); e lo stesso coleggio Germanico, altre volte fissato in Roma a comodo della gioventù tedesca, si volle provvidamente trasportato in Pavia, onde ivi pure si ritennessero le stesse massime, e s' insegnassero gli stessi principj (*f*).

§. 86.

Tre poi sono le scienze che conciliando lodevolmente il culto cristiano cogli interessi dello stato impegnano esenzialmente le vedute del Sovrano per

(*d*) Lo stesso adi 9 Ott. 1783.
(*e*) Ferd. D. di P. adi 3. Febr. 1768.
(*f*) Giuseppe II. adi 12. Novembre 1781.

essere ben apprese, ed insegnate, e che d' altronde sono tra di loro tanto connesse quantoche difficilmente l' una può ben apprendersi senza dell' altra. Queste sono la teologia, il dritto canonico, e la storia ecclesiastica. L' esistenza di Dio, i suoi attributi, l' immortalità dell' anima, l' ossequiosa gratitudine che li dobbiamo, i doveri che c' impone, e i premj, e le pene, che ci ha stabilite volsi che siano gli oggetti principali che devano aversi di mira nello studio teologico, che quindi si dimenticano le pedanterie scolastiche de' nostri vecchj, e le disgustose ritorsioni dell' antico liceo (*a*), che il solo amore della verità presieda a un studio si serio, e si convincono sempre di dolcezza, e buona grazia gli eterodossi (*b*), che non si sentano più le scioche

(*a*) Lo stesso adi 3. Febr. 1783.

(*b*) Lo stesso adi 4. Ott. 1782.

dispute tra i Giansenisti, e Molinisti sull' affare della grazia e sia totalmente dimenticata la famosa Bolla - Unigenitus (*c*), che siano egualmente soffocate le questioni ridicole dei casuisti sul probabilismo, e probabilionismo, da cui sono uscite tante oscenità, e invece di piegare ai delirj d' un corpo che ora più non esiste, addotarsi direttamente le massime dei padri (*d*), ed anzi che dividersi in fazioni scandalose seguire concordi le stesse massime, e gli stessi insegnamenti (*e*).

§. 87.

Come poi il culto nostro quanto invariabile ne suoi principj, perche eterni, e divini, è altrettanto versatile ne suoi regolamenti perche temporali, ed umani, così la scienza del diritto cano-

(*c*) Lo stesso adi 2. Marzo 1781.
(*d*) Lo stesso adi 3. Febr. 1783.
(*e*) Lo stesso adi 7. Nov. 1782.

nico, che ne racchiude tutta la disciplina non può non essere neccessariamente complicata, e difficoltosa, e piaccia Dio non di raro framischiata di falsità, per cui vi si richiede spessissimo tutto l'esercizio dell' arte critica per distinguere nelle occorrenze ciò che si suppone da quel che è vero, e ciò che è di originale pertinenza del primate apostolico, da quanto vi è stato intruso per farne una monarchia, ed un impero. Da qui positivamente ne naquero le relazioni a Roma, l' avocazione delle cause maggiori a quella sede, l'abuso delle appellazioni al sommo Pontefice, la nomina delle chiese, e dei benefizj, le annate, i spoglj, le dispense, le riserve, e quant' altro seppe inventare il buggiardo Isidoro, o si fece dipendere da suoi Principi, sino ad ostentare nel Papa un despota universale, cui gli altri Principi si voglino indubitatamente subordinati, non senza

pericolo d' essere a piacimento balzati dal trono, e sostituiti da altri suoi aderenti, percui Bonifazio VIII. ne fece un nuovo simbolo, che impose di dover credere come indispensabilmente neccessario per conseguire l'eterna salute (*a*). Se Pietro, se Paolo, se tutti gli altri appostoli non cessarono mai d' inculcare a tutti i Popoli per dover di coscienza la più ossequiosa sommessione ai Principi, sappessero che un acclamato loro successore parlò si diversamente, che Zaccaria giunse persino a deporre Childerico Rè di Francia, e sostituirvi Pipino (*b*), che Gregorio VII. con fasto insultante trattò Arrigo IV. più vilmente d' un schiavo, ah! direbbero e questi sono Appostoli di Gesù Cristo, questi sono nostri successori. Il peggio

(*a*) Extrav. Com. in Bull. — unam Sanctam — *dicimus, definimus, pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis.*

(*b*) Caus. XV. Quest. 6. c. alius.

si è che il fatto di Cliderico è falso; che Pipino fù legittimamente proclamato dai Commizj della Nazione; che solo per calmar le coscienze il nuovo Rè spedì Bochardo Vescovo di Vitzbourg al Papa Zaccaria; e che il Canone - *Alius*, è conseguentemente apocrifo. Ma come saper tutto questo, se non si ha una piena cognizione della storia della Chiesa, e dell' autenticità dei fatti che vi si oppongono? così la storia Ecclesiastica è totalmente inseparabile dalla scienza canonica, e siccome in Natale Allessandro, ed in Fleury si additano all' uopo i più rinomati Istorici così in Bernardo Van-Espen si riconosce a giorni nostri il più eccellente Canonista (*c*).

§. 88.

Ma a che servirebbero mai questi studj, e queste cattedre, se ad esclusio-

(*) Giuseppe II. adi 5. Febrajo 1783.

ne di qualunque privilegio non vi fosse l'obbligo di riportarne i gradi rispettivi all' occasione di postulare alle dignità, e ai benefizj? Fino ai tempi di Carlo Magno le publiche scuole furono non solo per tutti aperte, ma il Clero e i Monaci erano precisamente obbligati a frequentarle (*a*); se si osservano gli antichi statuti delle stesse nostre università rapporto ai studj sacri si veggono indubitatamente precisati i gradi e le lauree sia in Teologia, come in dritto canonico, ed anche di presente non può conseguirsi il possesso dei Benefizj pui qualificati se non si giustifica di averli ottennuti. Ora considerandosi che assai più delle rendite bene-

(*a*) Capitular. 70. penes Balut. Cotint. de antiqu. accad. suppl. XXXII. Cap. 4. *Ut Scolæ legentium puerorum fiant, Psalmos, notas, cantus computent, grammaticam, per singula monasteria, & Episcopia discant.*

fiziali deve interessare la ripartizione degli impieghi, e l'ordinazione de Sacerdoti non può che encomiarsi il provido Instituto dei seminari generali, che la sovrana munificenza di Cesare si degnò di aprire nelle vaste sue Provincie, e maggiormente n' accresce la nostra riconoscenza per averne desunte le rispettive costituzioni da quelle stesse, che ne aveva fatte S. Carlo pe' suoi Semminarj, cosicche non poteva esservi che lo spirito di partito, che poteva mormorare contro d' un si provvido stabilimento (*b*). Si chiudano gridó Giuseppe i piccoli Semminarj diocesani, e le Cattedre dei Regolarj, per cui i studj, e le scuole erano sempre tra di loro contradicenti non solo a danno dello stato, ma anche in disdoro della Religione; si dimenticano i gradi monastici di *Maestro* e

(*b*) Giuseppe II. adi 21. Agosto 1783.

di *Lettore*, che al più delle volte divenivano ridicoli perchi li copriva; si tolga l'uso della Teologale ne' Capitoli, e nelle Cattedrali dove per lo più non s'insegnava che una sciocca scolastica; e tutta riducevasi la morale a pochi casi di coscienza, che si reggistravano nei Direttorj, e nelle Regolette; nissuno possa iniziarsi agli ordini sacri e meno professare nei Chiostri se per sei anni continui non siasi precedentemente esercitato negli stessi Semminarj, ed ora in poi in tutti gli opperaj della Vigna del Signore si scielgano unicamente fra questi alievi Cosi un dipresso divisò pure il celebre Alberoni nell instituto del suo Collegio di Piacenza (*c*); e diffatti come non abbonda quella vasta diocesi di Parrochi, e Sacerdoti esemplari e dotti? non sappressimo additarne la simile in tutta la

(*c*) Come dall' iscrizione che leggesi nello stesso Colleggio nel 1754.

Lombardia; e i Preti delle Missioni, che ne ottennero del fondatore l'amministrazione non potevano di meglio contribuirvi colla loro dottrina, o col loro esempio.

§. 89.

Non puó negarsi che li ſtudj, e le Cattedre Sacerdotali non fossero in certo modo da Cristo medesimo privativamenre affidate al ſacro ſuo Ministero, ſiccome da lui ſteſso direttamente incaricato alla predicazione della fede, e agli insegnamenti della morale (*a*); machi di grazia pretende mai di ſpogliare i Sacerdoti d'un si importante incarico, se il Governo presiede ſemplicemente perche non ne abusino? chi ſono anche inerentemente a queſti ultimi litterati i Profeſſori, e i Maestri

(*a*) Math. Cap XXVIII. v. 19. *Euntes ergo docete omnes Gentes.*

della scienze salve se non degli Unti del Signore all'uopo prescelti per coltivare eglino stessi queste preziosissime Piante? La stessa amministrazione economica di questi Luoghi si affidò dal Sovrano ai più qualificati Sacerdoti; s'impose ad essi tutta l'attenzione di riferire ai rispettivi Vescovi, e superiori Monastici sulla buona, o cattiva condotta dei proprj Alunni, ed i medesimi Vescovi sono in piena libertà di trasferirvisi per rilevare in persona dalle Cattedre dei Professori la giustatezza, ed Ortodossia dei loro Insegnamenti (*b*). Pretendevasi forse di nascondere queste medesime scienze agli occhi dei Mortali, come costumavano i Sacerdoti della Grecia, e gli Iniziati di Roma? nó; gli iniqui loro misterij furono la ruina di tutto il mondo, ma il Sacerdozio Cristiano non ebbe in origine ne

(*b*) Giuseppe II. addi 30. Agosto 1783.

oscurità, ne riserve, anzicio che gli appostoli, e li discepoli avevano sentito dal Salvatore nelle tenebre, ed all' orechio doveva per essi manifestarsi nel più chiaro meriggio sopra la sommità dei tetti (c): Non vi volle che l' ignoranza dei tempi oscuri per fare della Teologia un imponente Mistero, e rovesciare co' suoi insegnamenti la stessa tranquillità dei stati, dovendosi unicamente a lei sola la scandalosa dottrina del Regicidio tanto fatale a nostri tempi. Ecco perche ogni prudente Governo non può oggi giorno dispensarsi dal presiedere egualmente a queste scienze, e perche Giuseppe II. volle che del solo seminario generale fossero scielti i Sacerdoti.

(c) Matth Cap. X. v. 27. = *qui dico vobis in tenebris, dicite in lumine, & quod in aure audistis, predicate super tecta.*

§. 92.

Tante disposizioni per altro, e tante leggi richiedevano non solo l'occhio sempre vigile dei rispettivi Sovrani, che non le dimenticassero, ma altresì un particolare Dicastero che vi presiedesse per una più pronta e sicura esecuzione. Così Costantino ne incaricò il Pro - Consule Eliano Onorio ne delegò Marcellino (*a*), e durante l'Impero d'Oriente vi fù sempre un Patrizio in Costantinopoli, che in nome sovrano n'ebbe tutta la Cura (*b*). Lo stesso poi si è costumato dal Parlamento di Francia, dal Consiglio di Castiglia, della Camera di Napoli, e da ogni altro ben organizzato Governo, onde non è a stupirsi se vediamo pure nella nostra Lombardia providamente eretta una Giunta Ecconomale

(*a*) All' An. 314 e 411.

(*b*) Socrat. Histor. lib. V. in prefaz.

in Milano (*c*), un altra in Parma (*d*), ed un ſimile Dicastero nella corte di Modena (*e*). So che quest' ultimo colpo fù dei più ſenſibili per la Curia romana (*f*), ma se ſino ai tempi d' Urbano VIII. il Pontefice si premunì contro de' Laici con una congregazione preservativa della giurisdizione, ed immunità ecclesiastica (*g*), perche anche i Principi ſecolari non hanno potuto diffendersi contro gli attentati che continuamente s' inferivano dagli Eccle-

(*c*) M. Teresa addi 4. Dec. 1770.

(*d*) Ferd. D. di P. addi 8. Febr. 1765.

(*e*) Francesco III. D. di Modena addi 30. Ottobre 1772.

(*f*) Clemens XIII. nel Brev. di Parma = die 8. Febr. 1765. *Statutum est, ut asseritur quidam Magistratus ſuper conservatione Regiæ, ut vocant, jurisdictionis, per quoddam aliud decretum nulliter, & illegitime constitutus.*

(*g*) De Luc. lib. 15. Part. 2. Disc. 17. per to-

siastici in massimo pregiudizio della giurisdizione sovrana, e della publica felicità? Non doveva ragionarsi diversamente; cosiche premunita dessa pure la nostra Lombardia con una legislazione si salutare, piu non avrà a temere d' essere novamente sconcertata da un Sacerdozio corotto, da un culto mal inteso, e da un' autorità usurpata, ma ritornato il Sacerdozio, il Culto, e la Podestà a suoi originali principj gusterà nella purità del Cristianesimo che il nodo della Religione contribuisca alla siccurezza publica, e alla felicità sociale.

FINE.

TAVOLA PARAGRAFALE

DI QUANTO SI CONTIENE

NELLA PRESENTE OPRETTA.

PARTE PRIMA.

DEL MINISTERO SACERDOTALE.

Art. I dell' Autorità sovrana negli affari di Religione.

§ 1. *dei diritti della Sovranità nelle leggi dell' Ordine.*

§ 2. *delle relazioni della Religione colle Leggi dell' Ordine.*

§. 3. *dell' Autorità sovrana in matteria di Religione.*

§ 4 *della Libertà di Coscienza*

§ 5 *del Culto interno, ed esterno.*

§. 6. *dei rapporti della Sovranità nel Culto esterno*

§. 7. *del Culto Cristiano.*

§. 8. *dei diritti della Sovranità nel Culto Cristiano.*

§. 9. *dei rovesci originati dalle false decretali.*
§. 10. *delle riforme che se ne sono assunte.*

Art. II della Gerarchia, e delle funzioni del Clero.
§. 11. *dell' autorità sovrana nell' elezione de Sacerdoti.*
§ 12. *delle funzioni gerarchiche de Sacerdoti.*
§. 13 *dei Diaconi ad altri Ministri subalterni.*
§ 14. *delle pretensioni del Vescovo di Roma.*
§. 15. *dell' elezione, e delle funzioni degli altri Vescovi.*
§. 16. *dell' elezione, e delle funzioni dei Parochi.*
§ 17. *degli onori, e dignità di puro titolo.*
§. 18 *dei titoli di Mensa.*
§. 19. *dei Sacerdoti supranumerarj.*
§ 20. *della riforma nelle ordinazioni.*

Art. III. dei Monaci, e degli Ascetici.
§. 21. *dell' origine, complicamento, e riduzione dei Monaci.*
§. 22. *delle rendite dei Monasteri sopressi.*
§. 23. *delle pensioni assegnate agli Exreligiosi.*
§. 24. *della ripristinazione dei loro diritti, e dei loro doveri.*

§ 25. *delle riforme che si sono adottate pei Monasteri sussistenti.*
§. 26. *della vestizione, e professione dei Canditati.*
§. 27. *delle dotazioni, dei livelli, e delle rinunzie.*
§. 28. *dei Terziarj, e delle Beghine.*
§ 29. *dei Consorzj, e delle Confraternità.*
§ 30. *dei Pellegrinaggi, e dei loro Ospizj.*

PARTE SECONDA.

DEL CULTO CRISTIANO.

Art. IV. dell' Orazione, dei Sacramenti, e del Cattechismo.
§. 31. *dell' essenza dell' Orazione, e della riduzione delle Feste.*
§. 32. *della Celebrazione dell' Uffizio divino, e delle sue Lezioni.*
§. 33. *delle divozioni superstiziose.*
§. 34 *della moltiplicità delle Processioni.*
§. 3 *delle Messe, e dei Legati pii.*
§. 36. *della venerazione al SSmo Sacramento.*
§. 37. *dell' amministrazione del Battesimo, e dei diritti di stola.*
§. 38. *della penitenza, e delle Indulgenze.*
§. 39. *del Matrimonio, e degli Impedimenti che vi resistano.*
§. 40. *della Predicazione, e del Cattechismo.*

Art. V. delle Chiese, e delle funzioni ecclesiastiche.

§. 41. *dell' Origine, e moltiplicità delle Chiese.*
§. 42. *dell' eccessivo numero degli Altari.*
§. 43. *delle Immagini, e della Reliquie*
§. 44. *delle Pompe, e dei Funerali.*
§ 45. *della rimozione dei Sepolcri.*
§. 46. *delle Musiche, e delle Illuminazioni.*
§. 47. *della Provvista, e consunzione dei Libri.*
§. 48. *delle funzioni Notturne.*
§ 49. *dell' origine, e riduzione del sacro Asilo.*
§. 50. *delle questioni che ne occorrono.*

Art. VI dei Fondi, e delle Rendite del Clero.
§. 51. *del Mantenimento de sacri Ministri.*
§. 52. *dell' origine, e distribuzione de Benefizj.*
§. 43. *dell' eccessività delle Pensioni.*
§ 54. *della Rinunzia, e delle vaccanze Beneficiali.*
§. 55. *dei Legati pii arbitrarj.*
§. 56. *dell' inalienabilità dei fondi chiericali.*
§. 57. *del rinvestimento dei Capitali.*
§ 58. *della mortizzazione delle Chiese.*
§. 59. *dei Collettori, e delle Questue.*
§. 60. *del pagamento dei tributi.*

PARTE TERZA.

DELLA PODESTÁ ECCLESIASTICA.

Art. VII. della disciplina del Clero, e delle Pene canoniche.

§. 61. *della distribuzione delle diocesi, e dell' Istituto dei Metropoliti.*

§. 62. *del metropolita di Milano, e suoi Susfraganei*

§. 63. *dei diritti del Vescovo, e del Metropolita.*

§. 64. *dell' origine della forza coercitiva*

§. 65. *dell' Udienza Vescovile, e del Foro Ecclesiatico.*

§. 66. *degli Abusi che ne sono nati.*

§. 67. *delle riforme che se ne sono intraprese.*

§. 68. *del ristabilimento della Podestà Spirituale.*

§. 69. *della sospensioni, e della degradazione.*

§ 70. *dell' interdetto, e della Scomunica.*

Art. VIII. della tolleranza cristiana.

§. 71. *della libertà, e varietà delle oppinionii.*

§. 72. *dei principj della tolleranza ecclesiastica.*

§. 73. *della tolleranza Civile*

§. 74. *dell' abolizione del S Offizio.*

§. 75. *degli Atei, e dei Deisti.*

§. 76. *dei Cattolici, e dei Riformati.*

§. 77. *dei mezzi per contenerli in pace.*
§. 78. *dell' Incolato degli Ebrei.*
§. 79 *della precaria loro sussistenza.*
§. 80. *delle Contese in matteria di Religione.*

Art. IX. *della stabilità negli assunti sistemi.*
§. 81. *dell' Imperfezione dei passati Governi.*
§. 82. *d' una migliore Idea del Papato Romano.*
§. 83. *del R - exequatur - per le lettere Pontifizie.*
§. 84. *della Censura dei Libri, e delle stampe.*
§. 85. *dell' uniformità delle scuole.*
§ 86. *della Teologia, e della morale.*
§. 87. *del dritto canonico, e della storia ecclesiastica.*
§. 88. *del Seminario generale.*
§. 89. *della sovrana vigilanza nelle scienze sacre.*
§. 90. *dell' Instituto d' un Magistrato per gli affari ecclesiastici.*

FINE.

TESI APOLOGETICHE

DELL' ABATE D. G.

PROFESSORE DI TEOLOGIA NEL SEMINARIO DI B. . . . ALL' AUTORE DEL REGIME POLITICO &c.

Perdonate Signore, se abusando della confidenza con cui mi affidaste in revisione questo vostro Libretto, io ve lo ritorno di gia stampato, senza avervi levata, o aggiunta parola. Un travaglio si ben inteso era troppo superiore alle mie censure, perche dovessi guardarmi dall' oscurarlo colle mie critiche; e perciò solo ne ho voluto nascosto il vostro Nome, per attennermi in questo alle modeste vostre riserve.

Preveggo al par di voi, che niente meno questa vostra opperetta al pri-

mo divulgarsi nella nostra Italia incontrerà moltissime difficcoltà, e piaccia Dio, che voi medesimo non ne risentiate implicitamente i più obrobriosi aggravj, dacche per lo più somiglianti scrittori sono sempre riguardati come eterodossi, ed increduli, ma questo non vi deve far colpo, perche la verità si accoglie sempre bruscamente, e gli Uomini più dotti, sono comunemente i più malveduti.

Tutto al più siccome le accuse in matteria di religione sono sempre le più gravi, perche suppongono l'uomo nello stato di Empietà, e d'altronde sono le più frequenti, poicche quasi mai si distingue l'essenza del Culto, da ciò che gli Uomini v'ànno intruso del proprio (*a*); quindi per un più preciso

(*a*) Id dominicum, & verum quod prius traditum; id falsum, & extraneum quod posterius immissum. *Tertul de Prescript.*

schiarimento non isdegnarete, ch' io v'abbia continuate alcune Tesi, la di cui risoluzione dessunta letteralmente dal Sacro testo nel semplificare i Principij più Sacri che ci legano a Dio, influisse anche a giustificarvi contro i clamori della calunnia. Si; i libri santi devono essere la mia guida, e la vostra diffesa. Addio.

[*DELLA SCIENZA, ED AUTORITA' SCRITTURALE.*]

I.

Se sia neccessaria la cognizione delle cose divine?

1.

Conticuit populus meus, eo quod non habuerit scientiam. *Osias. IV.* 6.

2.

Propterea captivus est ductus Populus meus, quia non habuerit scientiam. *Jsai. V.* 13.

3.

Dabo vobis Pastores iuxta cor meum, pascentes vos scientia, & doctrina. *Jerm. III.* 15.

4

Est scriptum in Prophetis; & erunt omnes docibiles Dei; omnis qui audivit a Patre, & didicit, venit ad Me. *Joann. VI.* 45.

5.

Sicuti modo geniti Infantes, rationabile sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem. *I. Petr. II.* 2.

6.

Crescite vero in gratia, & in cognitione Domini & Salvatoris nostri Jesu Christi. *II. Idem III.* 18.

II.

Se la fede si accredita coll' Ignoranza?

1.

In scientia sua justificabit ipse servus meus multos. *Isai. LIII.* 2.

2.

Quia misericordiam volui non sacrificium, & scientia Dei plusquam Holocausta. Osi VI. 6.

3.

Hoc est autem vita eterna, ut cognoscant in te solum Deum verum. & quem misisti Jesum Cristum. *Joann. XVII.* 2.

4.

Quia verba quæ dedisti mihi, dedi eis; & ipsi acceperunt, & cognoverunt vere, quia a

te exivi, & crediderunt, quia tu me misisti. *Idem XVII.* 8.

5.

Ergo Fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi. *Ad Rom. X.* 17.

6.

Et nos credidimus, & cognovimus, quia tu es Christus Filius Dei vivi. *Joann. VI.* 70.

III.

Se la Scrittura contenga quanto basta per salvarsi?

1.

Tu vero permane in iis, quæ dedicisti, & credita sunt tibi . . . ab infantia sacras litteras nosti, quæ te possunt instruere ad Salutem per fidem, quæ est in Cristo Jesu. *II. ad Timoth. III.* 14. 15.

2.

Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in Justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. *Idem III.* 16. 17.

3.

Non adoletis ad verbum quod vobis loquor, nec aufertis ex eo . . . Custodite mandata Dei vestri, quæ ego præcipio vobis. *Deut. IV.* 2.

4.

Quod præcipio tibi, hoc tantum facito Domino, nec addas quidquam, nil minuas. *Idem XII.* 32.

5.

Nec addas quidquam verbis illius; & arguaris, inveniarisque mendax. *Proverb. XXX.* 6.

6.

Contestor enim . . . Siquis apposuerit ad hæc, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto; & siquis diminuerit de verba Prophetiæ huius auferet Deus partem eius de libro vitæ, & de Civitate Sancta. *Apoc XXII.* 18. 19.

IV.

Se neccessitano Interpreti per intenderla?

1.

Mandatum hoc, quod ego præcipio tibi hodie, nec supra te est neque procul positum. *Deut. XXX.* 2.

2.

Sed quid dicit scripturara? prope est verbum in ore tuo, & in corde tuo; hoc est verbum dei quod prædicamus. *Ad Rom. X.* 8.

3.

Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui benefacitis, attendentes quasi Lucernæ ardenti in caliginoso loco, donec dies eluce-

scat, & Lucifer oriatur in cordibus vestris. *II. Petr. I.* 19.

4.

Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum, in iis qui pæreunt opertum est, in quibus Deus huius Seculi excecavit mentes Infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelj gloriæ Cristi, qui est immago Dei. *II. ad Corinth. IV.* 3. 4.

V.

Se puó leggersi indistintamente da tutti?

1.

Requirite deligenter in Libro Domini, & leggite, unum ex eis non defuit. *Isai. XXXIV.* 16.

2.

Leges verba Libri hujus coram omni Israel, audientibus eis, in unum omni Populo congregato, tam viris, quam mulieribus, parvulis, et advenis, qui sunt intra portas tuas. *Deut. XXXI.* 11. 12.

3.

Scrutamini scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam eternam habere; & illæ sunt qui testimonium perhibent de me. *Joann V.* 39.

4.

Moises enim a temporibus antiquis habet in singulis Civitatibus, qui eum prædicent in Sina-

gogis, ubi per omne ſabatum legitur. *Act. Apost. XV.* 21.

5.

Hi autem erant nobiliores eorum, qui ſunt Teſſaloniæ, qui ſuſceperunt verbum cum omni aviditate quotidie ſcruttantes ſcripturas, ſi hæc ita ſe haberent. *Idem. XVI.* 11.

[*DEL MINISTERO, E DEI PASTORI.*]

VI.

Se piu ſi debba alla Scrittura, o ai Pastori?

1

Ad legem magis, & ad Teſtimonium, quod ſi non dixerint iuxta verbum hoc non erit eis mattutina lux. *Iſai. VIII.* 20.

2.

Hæc autem Fratres, transfiguravi in me, & Appollo propter vos, ut in nobis diſcatis, ne ſupra quod ſcriptum eſt unus adversus alterum infletur pro alio. *I. ad Corinth. IV.* 6

3.

Cum conſtituiſſent autem illi diem, venerunt ad eum in hoſpitium plurimi, quibus exponebat, teſtificans Regnum Dei; ſuadensque eis de Jeſu ex lege Mojſi, & Prophetis, a mane usque ad veſperam *Act. Apost. XXVIII.* 23.

4

Auxilio autem adiutus Dei, usque in ho-

diernam diem ſto, testificans minori, & majori nihil extra dicens quam ea, quæ Prophetæ locuti ſunt futura esse, & Mojses. *Idem XXVI.* 22.

5.

Hæc dicit dominus Exercituum; nolite audire verba Prophetarum, qui prophetant vobis, & decipiunt vos; visionem cordis ſui loquuntur non de ore domini. *Idem XXVIII.* 16.

6.

Sed licet nos, aut Angelus de Cælo evangelizet vobis, præterquam quod evangelizavimus vobis, anatheema ſit, ſiquis predixímus, & nunc iterum dico; ſicut vobis evangelizzaverit præter id quod accepistis, anathema ſit. *Ad Galat. I.* 8. 9.

VII.

Se i Pastori possino errare ed ingannarci?

1.

Conturbatio ſuper conturbationem veniet, & auditus ſuper auditum, & quærent visionem de propheta, & lex peribit a ſacerdote, & concilium a ſenioribus. *Ezzech. VII.* 27.

2.

Sacerdotes non dixerunt ubi est dominus. & tenentes legem nescierunt me, & pastores prevaricati ſunt in me, & prophetæ prophetaverunt in Baal, & Idola ſecuti ſunt. *Jerem. II.* 8.

3.

Spiritus autem manifeste dixit, quia in novissimis temporibus, discedent quidam a fide attendentes spiritibus erroris, & doctrinis demoniorum, in hipocrisi loquentium mendacium, & cauteratam habentiam suam conscientiam. *I. ad Timoth. IV.* 1. 2.

4.

Nec quis vos seducat ullo modo, quoniam nisi venerit discessio primum, revellatus tus fuerit homo peccati, filius perditionis, qui adversatur, & extollitur supra omnes quod dicitur Dei, aut quod colitur, ita ut in templa Dei sedeat, ostendens se tanquam Deus. *II. ad Thessal. II.* 3. 4.

5.

Et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se. *Act. Apott. XX.* 30.

VIII.

A chi se ne aspetta la scelta?

1.

In diebus illis exurgens Petrus in medio fratrum dixit, (erat autem turba Hominum simul fere centum viginti); viri fratres oportet impleri scripturam, quam predixit Spiritus sanc-

tus per os David de Juda . . . Oportet ergo ex his viris, qui nobiscum sunt congregati, . . . nobiscum fieri virum ex istis . . . & statuerunt duos Joseph qui vocabatur Barsabas . . . & Mathiam . . . . & dederunt sortes eis, & cecidit sors super Mathiam, & anumeratus est cum undecim Apostolis. *Act. Apost. I.* 15. *ad* 26.

2.

Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt, non est æquum nos derelinquere verbum Dei, ministrare mensis: considerate ergo fratres viros boni testimonii septem plenos Spiritu sancto, et sapientia, quos constituimus super hoc opus. . . . Et placuit sermo coram multitudine, & elegerunt . . . . Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum; & omnes imposuerunt eis manus. *Idem VI.* 2. 3. 5. 6.

IX.

Se la loro missione sia determinata, o indivisa?

1.

Euntes autem predicate. . . . In quamcunque autem civitatem, aut Castellum intraveritis, interrogate quis in ea dignus ist, & ibi manete, donec exeatis. *Matth. X.* 7. 9.

2.

Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni Creaturæ. *Marc. XVI.* 15.

3.

Cum autem audissent Apostoli, qui erunt Hierosolimis, quod recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum, & Joannem.

4

Pervenit autem sermo ad aures ecclesiæ, quæ erat Hierosolimis, super istis & miserunt Barnabam usque ad Antiochiam. *Idem XI.* 22.

5.

Cum autem venissent Hierosolimam . . . placuit apostolis, & senioribus . . . . eligere viros ex eis, & mittere Antiochiam cum Paulo, & Barnaba, Judam, & Sillam viros primos in Fratribus. *Idem XV.* 2. *& seq.*

6.

Significatum est mihi de vobis . . . quia contentiones sunt inter vos: Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit Ego quidam sum Pauli; Ego autem Apollo; Ego vero Cephas; Ego autem Cristi. Divisus est Cristus? numquid Paulus crucifixus est pro vobis, aut baptizzati estis in nomine Pauli? *I. ad Corinth. I.* 11. 12. 13.

X.

Se rimettano dai peccati per virtu propria?

1.

Ego sum, Ego sum ipse, qui deleo iniqui-

tates tuas propter me, & peccatorum tuorum non recordabor *Isai. XLIII.* 28

2.

Quis potest dimittere peccata mundi, nisi solus Deus. *Marc. II.* 7.

3.

Unus est legislator, & judex, qui potest perdere, & liberare. *Jacob IV.* 12.

4.

Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. *Marc. II.* 10.

5.

Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit sibi, per Cristum, & dedit nobis ministerium reconciliationis, quoniam quidem Deus erat in Cristo, mundum reconcilians tibi, non reputans illi delicta ipsorum, & posuit in nobis verbum reconciliationis. *II. Corint. V.* 18. 19.

[*DEL CULTO, E DELLE PRECI.*]

XI.

Se presso Dio vi siano altri o Mediatori che G. C.

1.

Unus enim Deus, unus & mediator Dei, & hominum, homo Cristus Jesus, qui dedit redemptione semet ipsum pro omnibus. *II. ad Timoth. II.* 5. 6.

2.

Dixit ei Deus, Ego sum via, & veritas, & vita; nemo venit ad Patrem, nisi per me. *Joann. IV.* 6

3.

Et non est in alio aliqua salus. nec enim aliud nomen est sub cælo datum hominibus, in quo opportet nos salvos fieri. *Act. Apost. IV.* 12.

4.

Filioli mei, hæc scribo vobis, ut non peccetis; sed siquis peccaverit, advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum. *I. Joann. II.* 1.

5.

Ego sum Ostium, siquis introitur salvabitur .... et quodcumque petieritis Patri in nomine meo hoc faciam. *Joann. X.* 9. *XIV.* 13.

6.

Quoniam per ipsum habemus accessum, ambo in uno Spiritu ad Patrem. *Ad Ephesos II.* 18.

XII.

Se a Dio solo si debbano i nostri affetti?

1.

Immola Deo sacrificium laudis. & redde Altissimo vota tua, & invoca me, in die tribulationis cruam te & honorificabis me. *Psal. XLIX.* 14. 15.

2.

Scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis, & illi solo servies. *Math. IV.* 10.

3.

Nemo vos seducat, volens in humilitate, & Religione Angelorum, quæ non vidit ambulans; frustra inflatus sensu carnis suæ. *Ad Coloss. II.* 18.

4.

Et cum oratis; dicite Pater noster, sanctificetur nomen tuum. *Luc. XI.* 1.

XIII.

Se sia comendabile l' uso delle immagine?

1.

Ego sum Dominus Deus tuus .... non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem, quæ est in cælo desuper, & quæ in terra deorsum, nec eoram quæ sunt in aquis. *Exod. XX.* 4.

2.

Stultus factus est homo in scientia, confusus est artifex omnis in sculptili, quoniam falsum est quod conflavit, & non est spiritus in eis, vana sunt, & opus risu dignum, in tempore visitationis suæ peribunt. *Jerem. X.* 14. 15.

3.

Quid prodest sculptile, quia sculpsit ile fictor suus, & conflatile immaginem falsam? quia speravit in figmento fictor ejus, ut faceret simu-

lacra multa. Veh qui dicit ligno expargiscere, surge lapidi tacenti. *Habac. II.* 18

4.

Custodite igitur animas vestras. Non vidistis aliquam similitudinem in die qua locutus est vobis Dominus in Horeb, de medio ignis; ne forte decepti faciatis vobis sculptam similitudinem aut imaginem masculi, vel feminæ. *Deut. IV.* 15.

5.

Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt, & mutaverunt gloriam Dei in similitudinem immaginis corruptibilis hominis, & volucrum, & quadrupedum; propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, & in immunditiam. *Ad Rom. I.* 22. 23.

6.

Sed venit tempus & nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu, & veritate, nam et Pater tales querit qui adorent eum; in spiritu, & veritate oportet adorare. *Joann. IV.* 22. 24.

XIV.

Se fia esenziale la moltiplicita delle feste e dei digiuni?

1.

Sex diebus operabis, & facies omnia opera tua. *Exod. XX.* 19.

2.

Nemo ergo vos iudicat in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniæ, aut sabbatorum. *Ad Coloss II.* 19.

3.

Omne quod in macello venit, manducate nihil interrogantes propter conscientiam. Domini est terra, & plenitudo ejus; si quis vocat vos infidelium, et vultis ire, omne quod vobis apponitur manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. *Ad Corinth. X.* 25. 26. 27.

4.

Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis huius mundi, quid adhuc tanquam viventes in mundo decernitis? ne tetigeritis, neque gustaveritis, neque contractaveritis; quæ sunt omnia in interitum ipso usu, secundum præcepta & doctrinas hominum; quæ sunt ratione quidem habentia in superstitione, & humilitate, & non ad parcendum Corpori, non in honore aliquo ad saturitatem carnis. *Ad Coloss II.* 20. *& seq*

5

Non est enim regnum cælorum esca, & potus, sed justitia, & pax, & gaudium in Spiritu sancto .... Esca autem nos non commendat Deo. *Ad Rom. XIV.* 17. *Ad Cor. VIII.* 8.

6.

Spiritus autem manifeste dicit, qnia in novissimis temporibus discedent quidam a fide . . , prohibentes nubere, & abstinere a cibis, quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione Fidelibus . . . Quia omnis creatura Deibona est, & nihil reiciendum, quod cum gratiarum actione percipiatur; sanctificatur enim per verbum Dei, & orationem. *I. ad Timoth. IV.* 1.

X V.

Se le publiche preci debbino farsi in lingua non intesa?

1.

Major est qui prophetat, quam quiloquitur linguis, nisi forte interpretetur ut ecclesia ædificationem accipiat. *I. ad Corinth. XIV.* 5.

2.

Et ideo qui loquitur lingua oret, ut interpretetur; nam si orat lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est *Idem XIV.* 13. 14.

3.

Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut & alios instruant, quam decem millia verborum in lingua. *Item XIV.* 19.

4.

Si ergo conveniat universa ecclesia in unum & omnes linguis loquantur; intrent autem Idioto

tut Infideles; non ne dicent quod insanitis? *Item XIV.* 23.

5.

Vivo ego dicit dominus, quoniam mihi flectetur omne genus, & omnis lingua confitebitur Deo. *Ad Rom XIV.* 2.

[*DELL' ESSENZA, E PODESTA DELLA CHIESA*]

XVI.

In che consista l' unità della chiesa?

1.

Soliciti ſervate unitatem ſpiritus in vinculo pacis. Unum corpus, & unus ſpritus, ſicuti vocati eſtis in una ſpe vocationis veſtræ: unus Dominus, una fides, unnm baptisma, unus Deus. *Ad Ephes. IV.* 4. 5.

2.

Sicuti enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent, ita multi unum corpus ſumus in Christo. *Ad Corinth. XII.* 12.

3.

Obsecro itaque vos, ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati eſtis. *Ad Ephesos IV.* 6.

4.

Donec occuramus omnes in unitatem fidei

& agnitionis filii Dei in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi. *Idem XIV.* 13.

5.

Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est, quod est Christus Jesus. *I. ad Corinth. III* 2.

6.

Omnia sub pedibus ejus, & ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam. *Ad Ephes. I.* 22.

XVII.

Se fù figurato in Pietro un Sommo Sacerdote?

1.

Nec quisquam sumat sibi honorem sacrificatoris, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron; sic et Christus non semet ipsum clarificavit, ut pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum, filius meus es tu, ego hodie genui te. *Ad Hebr. V.* 45

2

Vos autem nolite vocari Rabbi, unus est magister vester, omnes vos autem fratres estis. *Math. XXVIII.* 8.

3.

Facta est autem contentio inter vos, quis eorum videretur esse major? reges gentium dominantur eorum & qui potestatem habent super

eos benefici vocantur: vos autem non ſic; ſed quod major est in vobis fiat ſicut minor, & qui præcessor est, ſicut ministrator. *Luc XXII.* 24. - 26.

4.

Seniores ergo qui in vobis ſunt, obsecro consenior, & testis Christi passionum, qui & ejus quæ in futuro revellanda est, gloriæ comunicator: pascite qui in vobis est, gregem Dei providentes non coacte ſed ſpontanee ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie; neque ut dominantes in cleris ſed forma facti gregis ex animo. *I. Petr IV.* 1. 2. 3.

5.

Et cum vidissem quod non recte ambularetur ad veritatem Evangelii, dixi Cephæ coram omnibus, si tu cum Judeus ſis gentililiter vivis, & non judaice, quomodo gentes cogis judaizzare. *Ad Galat. II.* 14.

XVIII.

Come si tolgono i dissidij per conservare l'unità?

1.

Et quidem descendentes de Juda, docebant fratres; quia nisi circumcidamini, ſecundum morem Moisis non potestis ſalvari: facta autem ſeditione non minima .... ſtatuerunt, ut ascenderent Paulus & Barnabas & quidam alii ex aliis

ad Apostolos, & Præsbiteros in Jerusalem super hac quæstione. *Act. Apost. XV.* 1. 2.

2.

Cum autem venissent Jerosolimam . . . . . placuit Apostolis & Senioribus cum omnia ecclesia eligere viros ex eis . . . scribentes per manus eorum visum est enim spiritui sancto, & nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc necessaria . . . . Valete. *Act. Apost. XV.* 4. -- 22.

3.

Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Etnicus & Publicanus. *Math. XVIII.* 15 - 17.

XIX.

Se gli ecclesiastici soggiacciano allo stato civile?

1.

Reddite omnibus debita. cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal. *Ad Rom. XIII.* 7. 8.

2.

Quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo. *Math. XXII.* 21.

3.

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit . . . non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. *Ad Rom I* 5.

4.

Subiecti igitur estote sive regi quasi pre-

cellenti, ſive ducibus tanquam ab eo missis. *1. Petr. II* 13.

5.

Obbedite præpositis vestris, & ſubiacete eis. *Ad Hebr. XIII.* 17.

6.

Rogamus vos fratres, ut noveritis eos, qui præsunt vobis, ut habeatis illos abundantius in Charitate. *I. ad Thessal. V.* 12. 13.

XX.

Se come i laici possano legarsi in matrimonio?

1.

Honorabile connubium in omnibus, & thorus immaculatus. *Ad Hebr. XIII.* 5.

2.

Propter fornicationem autem unusquisque habeat ſuam uxorem, & unaquaque ſuum virum. *Ad Timoth. IV.* 1.

3.

Pontifex id est Sacerdos . . . virginem ducet uxorem. *Levit. XXI.* 10. 13.

4.

Diaconi ſint unius uxoris viri. *I. ad Timoth III.* 12.

5.

In novissimis temporibus discedent quidem afide, in hipocrisi loquentium mendacium . . . & prohibentium nubere. *Idem IV.* 1.

6.

Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi, ficuti & cæteri apostoli, & fratres Domini & Cæphas? *I. Corinth. IX.* 5.

Emmende più notabili.

Pag.	Lin.	*Erri.*	*Correzi.*
16.	2	Mistero.	*Minist*
18.	2	chimbiarsi.	*camb.*
21.	5.	congiunto . .	*ti.*
25.	6.	singoli; . . .	*li,*
26.	9.	soprema,	*supr.*
29.	13.	lavrarono,	*lacer.*
30.	14	le.	*lo.*
31.	6.	accessori . .	*ri.*
32.	4.	cercare.	*cercato*
—	19.	pretendersi -	*vi.*
35.	14.	idei	*stessi.*
36.	3.	Primaria . .	*zia.*
37.	13.	lorche	*lo che.*
38.	1.	facerdocio -	*zio.*
—	10	proposta . .	*ste.*
41.	11.	Vestilii,	*Vessilli.*
—	13.	od	*ed*
42.	1.	Consilio -	*cilio.*
—	11.	Consilj . . .	*cilj.*
44.	9.	possando.	*pass.*
—	15.	Rudolfo,	*Rodol.*
45.	—	dei	*dai.*
53.	13.	de	*da*
54.	6	Consilio. -	*cilio.*
55.	6	ritenero,	*nendo.*
57.	1.	restavano;	*rono.*
—	2	governavano-	*rono*
59.	9.	fette	*fetta.*
61.	3.	della	*dalla*
62.	5.	onte	*onta*
63.	4.	e ftolla,	*o Bolla.*
65.	10.	incoretti -	*rotti.*
67.	12.	esisse	*esigge*
68.	1.	orgenze,	*urgen.*
68	17	Parto,	*Paolo.*
70.	14.	fà	*hà*
71.	2.	quel	*questo.*
72.	17	essentino,	*ass.*
73.	7	altro	*oltre*
—	13.	ostendere	*elidere*
76.	18.	condurri . . .	*vi*
78.	4.	rissormarlo	*riformarli*
—	6.	spigra	*pigra*
79.	5.	onore	*onere*
—	10.	moli	*molti*
—	11.	dei	*dai*
80.	18.	atanto	*altretan.*
62.	4.	preveduti	*prov.*
73.	11.	del	*dal*
86.	3.	quardino	*guard.*
91.	10.	scocche	*scioche*
92.	5.	e ragione	*a rag.*
—	20.	intioriormente	*interiormente*
100.	16.	cancellate . . .	*ti*
101.	1.	Contuaria	*Cant.*
104.	10	pure	*puri*
105.	1.	ostendere	*offen.*
107.	1.	delle	*dalle*
—	11.	rinvigerisse	*rinvigorisse*
110.	4.	ostenda	*offenda*
—	11.	del	*dal*
111.	1.	tanti	*tante*
—	14.	adessi	*essi*
117.	13	quello	*quelli*
118	10	preedenti	*prece.*

P.	L.	Err.	Correzi.
118	14.	Collatura	*Collaterale*
119.	13.	cristianismo	*cristianesimo*
120.	13.	degnarano	*rono*
120	21.	Paralegismi	*Paralogismi.*
121.	4.	autorità; . . . ?	
123.	18.	gemmale	*- mare*
126.	5	Filivoli	*Filivolo*
138.	8.	del	*dal*
140	1.	la	*al*
148.	1.	ma che	*Ma che?*
150.	8.	Lombardia	*di L.*
154.	5.	coll'	*con*
159.	13.	n	*in*
160.	1.	tutte	*tutto*
162.	9.	del	*dal*
164.	17.	lipotecati	*ipote.*
175.	8.	le	*de*
166	16	inquisitieni	*zione*
171.	2.	fecero	*fece.*
172.	4.	fono	*fono ſtati*
—	5.	a solo	*solo*
174.	7	rimprovero . .	*rà*
184.	7.	attenne	*ottenne*
189.	7.	ispezioni . .	*one*
195.	5.	netto	*retto*
196.	2.	dei	*dello*

P.	L	Err.	Correzi.
196	14.	del	*dal*
197.	11.	impligersi	*infiligersi*
199.	1.	Persone	*Gersone*
204.	14.	ostendere	*offendere*
—	12.	onore	*errore*
207	18.	questi	*quelli*
209.	18.	strugarono	*strarono*
210.	3.	del	*dal*
—	11.	attentate	*atterrate*
215.	10.	desse	*dessa*
216.	19.	vi	*si*
220.	6.	sulle	*sulla*
222.	3.	tutte	*tutti*
223.	17.	i	*é*
225.	3.	tutto	*tutta*
227.	6	le li	*gli*
239.	20.	Principi . . .	*c*
241.	16.	Van - Eupen	*Van - Esp*
246.	1.	salve	*sacre.*
247.	10.	dei	*delli*
—	17.	del	*dal*
248.	15.	della	*dalla*
249.	4.	ſensitivi . .	*sib*

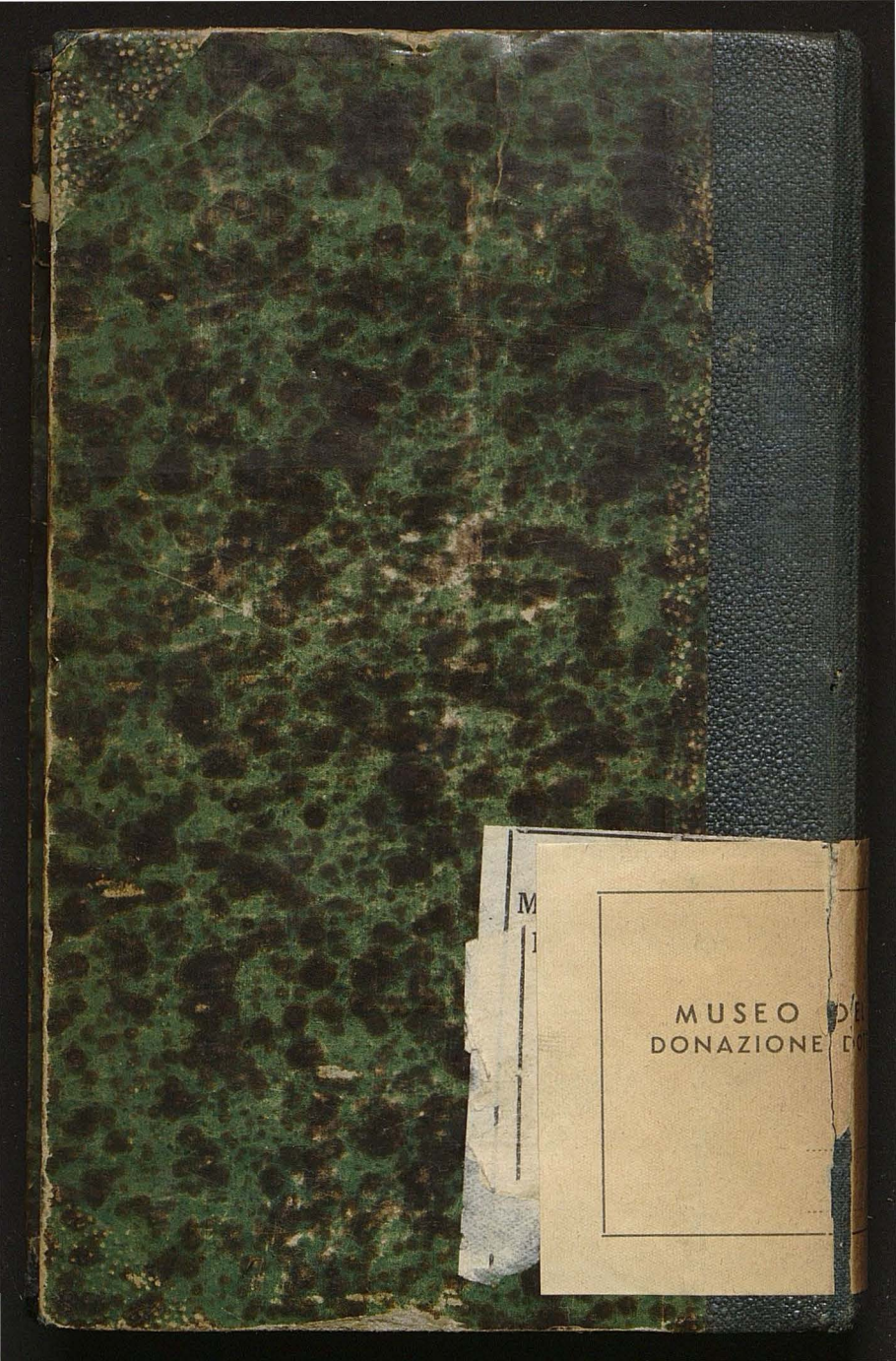
MUSEO
DONAZIONE